



Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale urgente n. 192 del 23 settembre 2021	3
Ordine del giorno - Deliberazione approvata (n. 5270)	
Delibera Giunta regionale 20 settembre 2021 - n. XI/5246	4
Adesione alla proposta ed approvazione dell'ipotesi di accordo locale semplificato per la realizzazione di adeguamento funzionale del centro polifunzionale di emergenze interprovinciale ad Erba (CO)	
Delibera Giunta regionale 20 settembre 2021 - n. XI/5256	32
Approvazione dello Schema di accordo per l'innovazione tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Lombardia, Regione Abruzzo e società capofila Dompè Farmaceutici s.p.a.	
Delibera Giunta regionale 20 settembre 2021 - n. XI/5267	51
Potenziamento delle dotazioni delle organizzazioni di volontariato di protezione civile (d.lgs. 1/2018- art. 37). Triennio 2019-2021 - Misura 1/B - 4.2 quota regionale. Approvazione della graduatoria delle domande presentate nell'anno 2020 ed assegnazione dei fondi regionali ad integrazione delle risorse del dipartimento della Protezione Civile nazionale	
Delibera Giunta regionale 23 settembre 2021 - n. XI/5270	54
Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/2022. Adeguamento al parere Ispra	

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

Decreto dirigente struttura 21 settembre 2021 - n. 12429	
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Azione I.1.B.1.1 Bando Innodriver-S3 - Edizione 2019 – Misure A-B, Di cui al decreto n. 13757 del 27 settembre 2019 e ss.mm.ii.: presa d'atto della rinuncia al contributo concesso sulla misura a pervenuta da parte dei beneficiari Aegis-Tech s.r.l. start-up costituita a norma dell'art.4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3 (ID 1742654) e Future Care s.r.l. (ID 1738901) successivamente all'accettazione	134

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 17 settembre 2021 - n. 12333	
Nomina delle commissioni d'esame per il rilascio delle abilitazioni relative alla gestione faunistico venatoria degli ungulati – Modifica a seguito del XII provvedimento organizzativo della XI legislatura	138

Decreto dirigente unità organizzativa 21 settembre 2021 - n. 12447

Integrazione al decreto n. 12333 del 17 settembre 2021 «Nomina delle commissioni d'esame per il rilascio delle abilitazioni relative alla gestione faunistico venatoria degli ungulati – Modifica a seguito del XII provvedimento organizzativo della XI legislatura»	139
---	-----

Decreto dirigente struttura 21 settembre 2021- n. 12446

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014 - 2020. Approvazione del bando di attuazione della misura 2.55 «Misure sanitarie - Misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura». Reg. (UE) n. 2020/560 art. 1, modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014	143
---	-----

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente struttura 22 settembre - n. 12500	
2014IT16RFOP012 – RLO12019008322 – RLO12019008323 – POR FESR 2014-2020 – Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Archè «Nuove MPMI - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 – Presa D'atto di rinuncia e conseguente decadenza del contributo concesso all'impresa Laboratori Tecnologici s.r.l. - ID 1500576.	171

D.G. Ambiente e clima

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 27 settembre 2021**Decreto dirigente struttura 22 settembre 2021 - n. 12479**

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Interventi di eradicazione/contenimento di specie vegetali aliene invasive» e impegno di euro 39.765,50 a favore della riserva naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola 174

Decreto dirigente struttura 22 settembre 2021 - n. 12532

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di partner tecnici privati con cui partecipare alla presentazione di un progetto Life-2021-Strat-Two-Stage — Strategic Nature Projects (SNAP) 2021. 177

G) PROVVEDIMENTI ALTRI ENTI**Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato di indirizzo - Delibera n. 27 del 28 luglio 2021**

“Ratifica dell'ottava, della nona e della decima variazione al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e) dell'accordo costitutivo dell'agenzia e dell'art. 15 del vigente regolamento di contabilità” 190

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato di indirizzo - Delibera n. 28 del 28 luglio 2021

Individuazione dei componenti del Collegio dei Revisori Legali per il triennio 2021-2024 190

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale urgente n. 192 del 23 settembre 2021

Ordine del giorno - Deliberazione approvata (n. 5270)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

(Relatore l'assessore Rolfi)

M159 - SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO - VENATORIE

5270 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022. ADEGUAMENTO AL PARERE ISPRA

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 27 settembre 2021

D.g.r. 20 settembre 2021 - n. XI/5246

Adesione alla proposta ed approvazione dell'ipotesi di accordo locale semplificato per la realizzazione di adeguamento funzionale del centro polifunzionale di emergenze interprovinciale ad Erba (CO)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale» ed in particolare l'art. 8 che disciplina l'Accordo Locale Semplificato;
- il r.r. 22 dicembre 2020, n° 6 «Attuazione dell'art. 13, comma 1, della l.r. 29 novembre 2019, n° 19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale);
- la d.g.r. n° XI/4066 del 21 dicembre 2021 «Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art. 3, condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello «Schema di ALS» per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della l.r. 19 del 29 novembre 2019 »Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2020, approvato con d.g.r. n° XI/3748 del 30 ottobre 2020 e con Risoluzione del Consiglio regionale n° XI/1443 del 24 novembre 2020;
- l'art. 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Richiamata la nota pec A1.2021.0177363 del 30 marzo 2021, integrata con note pec A1.2021.0330675 del 21 luglio 2021 e A1.2021.0380027 del 7 settembre 2021, con la quale il Comune di Erba (LC) ha proposto a Regione Lombardia un Accordo Locale Semplificato per la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale ed ampliamento del Centro Polifunzionale di Emergenze Interprovinciale - CPE sito in via Pian dei Resinelli in un'area di proprietà comunale. Gli interventi previsti consentono di soddisfare le esigenze operative delle attività che già si svolgono nel CPE con particolar riferimento a quelle per il ricovero ed alloggio dei mezzi aerei solitamente utilizzati per il servizio di antincendio boschivo, nonché per il ricovero delle attrezzature in dotazione al Servizio Protezione Civile della Provincia di Como e del Gruppo Intercomunale Erba-Laghi;

Dato atto che la proposta rispetta le condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale può proporre la sottoscrizione di ALS ai sensi dell'art. 8, comma 8, lettera a) della l.r. n. 19/19, ovvero:

- non comporta variante agli strumenti urbanistici;
- riveste un carattere locale e non contiene elementi di complessità tecnica e procedurale;
- prevede quali soggetti sottoscrittori Regione Lombardia ed il Comune di Erba;
- presenta un quadro di costi pari a € 720.000,00;

Dato atto, altresì, che l'intervento di recupero:

- viene realizzato su un'area di proprietà comunale;
- è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche comunale 2021-23;

Preso atto che la Struttura Programmazione Negoziata della Direzione Generale Presidenza ha svolto l'istruttoria tecnica a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art. 3 del r.r. 6/20;

Valutato che la proposta di intervento è coerente con gli indirizzi annuali della Programmazione Negoziata allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2020, approvata con d.g.r. n° XI/3748 del 30 ottobre 2020 e con Risoluzione del Consiglio Regionale n° XI/1443 del 24 novembre 2020;

Dato atto della valutazione positiva ai sensi dell'art. 3 del r.r. 6/20 sulla sussistenza dell'interesse regionale ad aderire all'Accordo Locale Semplificato per la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale ed ampliamento del CPE in quanto:

- è coerente con la Missione 11 - Soccorso Civile del PRS dell'XI Legislatura che prevede di migliorare l'intero sistema regionale di Protezione Civile nello svolgimento delle attività di previsione, prevenzione strutturale e non strutturale, mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento. In particolare, si prevede di rafforzare l'organizzazione regionale antincendio boschivo potenziando le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva, in attuazione delle disposizioni normative in materia. Tra i risultati attesi ci sono:

- 174 Ter. 11.1 Sviluppo e potenziamento del sistema di volontariato di Protezione Civile e sostegno ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari;
- 175 Ter. 11.1 Antincendio Boschivo: ottimizzare l'efficacia delle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva;
- 176 Ter. 11.1 Diffusione della cultura della Protezione Civile: promozione delle iniziative di formazione dei volontari e degli operatori del Sistema regionale di Protezione Civile; coinvolgimento delle istituzioni scolastiche (rete dei Centri di Promozione della Protezione Civile) ed informazione alla cittadinanza;
- è un intervento di interesse pubblico per la comunità e gli interventi proposti porteranno benefici e valore aggiunto rispetto alle esigenze di sicurezza della popolazione e del territorio di riferimento;

Attestato che, sulla base dell'istruttoria condotta sul progetto:

- la spesa impegnata con il presente provvedimento è riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», ed in particolare alla lettera b) «la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti»;
- la spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico;
- il beneficiario finale per il quale si rileva l'incremento patrimoniale è una pubblica amministrazione;

Considerato che ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato, gli interventi previsti con il finanziamento in oggetto non rivestono carattere economico secondo quanto previsto dal paragrafo 2.2, né sono in grado di incidere sullo scambio tra Stati dell'Unione Europea secondo quanto previsto dal paragrafo 6.3, in quanto aventi carattere prettamente locale, e, pertanto, non rilevano ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato;

Preso atto che:

- i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo Locale Semplificato sono:
 - Regione Lombardia;
 - Comune di Erba (proponente);
- l'insieme degli interventi proposti comporta una spesa stimata di € 720.000,00 la cui copertura finanziaria è garantita come segue:
 - risorse regionali per € 360.000,00 a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443 del bilancio regionale 2021-2023, di cui € 180.000,00 alla pubblicazione dell'Accordo sottoscritto sul BURL nell'annualità 2021, € 90.000,00 al ricevimento dell'attestato di realizzazione dei lavori per un valore pari al 50% dell'importo contrattuale complessivo nell'annualità 2023 e € 90.000,00 al ricevimento del documento di avvenuto collaudo tecnico-amministrativo nell'annualità 2023. Il cofinanziamento regionale non potrà superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti dal Comune di Erba;
 - risorse comunali per la restante quota di € 360.000,00 a valere sul bilancio comunale 2021-2023, annualità 2021, 2022 e 2023;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopraindicato:

- aderire alla proposta di Accordo Locale Semplificato per la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale ed ampliamento del Centro Polifunzionale di Emergenze Interprovinciale - CPE ad Erba;
- approvare l'ipotesi di Accordo Locale Semplificato per la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale ed ampliamento del Centro Polifunzionale di Emergenze Interprovinciale - CPE e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Allegato 1 - Accordo Locale Semplificato;

- Allegato A – Relazione Tecnica;
- Allegato B – Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento;
- Allegato C – Cronoprogramma di attuazione;
- Allegati D – Elaborati grafici:
 - Tav. P1 Inquadramento generale ed urbanistico,
 - Tav. P2 Piano e prospetto Ovest stato di fatto,
 - Tav. P3 Piano e prospetto Ovest stato di comparazione,
 - Tav. P4 Piano e prospetto Ovest stato di progetto;

Atteso che la presente deliberazione:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2, del r.r. 22 dicembre 2020, n° 6 è trasmessa al Consiglio Regionale;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 8, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 e dell'art. 31, comma 2, del r.r. 22 dicembre 2020, n° 6 è pubblicata sul BURL;
- ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vagilate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. che sussiste l'interesse regionale ad aderire alla proposta del Comune di Erba (CO) di Accordo Locale Semplificato per la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale ed ampliamento del Centro Polifunzionale di Emergenze Interprovinciale – CPE;

2. di aderire pertanto alla proposta del Comune di Erba di Accordo Locale Semplificato per la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale ed ampliamento del Centro Polifunzionale di Emergenze Interprovinciale – CPE;

3. di approvare l'ipotesi di Accordo Locale Semplificato per la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale ed ampliamento del Centro Polifunzionale di Emergenze Interprovinciale – CPE ed i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 – Accordo Locale Semplificato;
- Allegato A – Relazione Tecnica;
- Allegato B – Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento;
- Allegato C – Cronoprogramma di attuazione;
- Allegati D – Elaborati grafici:
 - Tav. P1 Inquadramento generale ed urbanistico,
 - Tav. P2 Piano e prospetto Ovest stato di fatto,
 - Tav. P3 Piano e prospetto Ovest stato di comparazione,
 - Tav. P4 Piano e prospetto Ovest stato di progetto;

4. di attestare sulla base dell'istruttoria condotta sul progetto che:

- la spesa impegnata con il presente provvedimento è riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed in particolare alla lettera b) «la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti»;
- la spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico;
- il beneficiario finale per il quale si rileva l'incremento patrimoniale è il Comune di Erba e in quanto tale amministrazione pubblica;

5. di cofinanziare le opere e gli interventi previsti con un importo massimo di € 360.000,00 (cifra massima) a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443 del bilancio regionale 2021-2023, di cui € 180.000,00 alla pubblicazione dell'Accordo sottoscritto sul BURL nell'annualità 2021, € 90.000,00 al ricevimento dell'attestato di realizzazione dei lavori per un valore pari al 50% dell'importo contrattuale complessivo nell'annualità 2023 e € 90.000,00 al ricevimento del documento di avvenuto collaudo tecnico-amministrativo nell'annualità 2023. Il cofinanziamento regionale

non potrà superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti dal Comune di Erba;

6. di dare atto che l'Accordo Locale Semplificato verrà sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 31, comma 3, del r.r. 22 dicembre 2020, n° 6 individuati in:

- Regione Lombardia;
- Comune Erba (proponente);

7. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2, del r.r. 22 dicembre 2020, n° 6;

8. di pubblicare il presente atto sul BURL ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 8, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 e dell'art. 31, comma 2, del r.r. 22 dicembre 2020, n° 6;

9. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —



Regione Lombardia


Centro Polifunzionale di Emergenza C.P.E. del Lambrone



**ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA
REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI ERBA
PER LA REALIZZAZIONE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL
CENTRO POLIFUNZIONALE DI EMERGENZE INTERPROVINCIALE
VIA PIAN DEI RESINELLI SNC - 22036 ERBA (CO)**

ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO

Data:	Set 2021			
Nota:				



**ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA
REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI ERBA
PER LA REALIZZAZIONE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL
CENTRO POLIFUNZIONALE DI EMERGENZE INTERPROVINCIALE A ERBA (CO)**

TRA

- **Regione Lombardia (C.F. 80050050154)**, con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del Presidente pro tempore [nome], quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;

E

- **Comune di Erba**, con sede legale in Erba (CO), Piazza Prepositurale n. 1, CF/P.IVA 00430660134 nella persona del Sindaco pro tempore [nome] quale Legale Rappresentante del Comune di Erba;

di seguito denominate congiuntamente "le Parti".

RICHIAMATI

- l'art. 8 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
- il Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6;
- la D.G.R. n. XI/4066 del 21 dicembre 2020;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n° 64 del 10 luglio 2018;
- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2020, approvato con D.G.R. n°XI/3748 del 30.10.2020 e con Risoluzione del Consiglio Regionale n°XI/1443 del 24 novembre 2020;
- l'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

PREMESSO CHE:

1. il Comune di Erba ha presentato con nota A1.2021.0177363 del 30.03.2021, integrata con note pec A1.2021.0330675 del 21.07.2021 e A1.2021.0380027 del 07.09.2021, la proposta di Accordo Locale Semplificato (di seguito ALS o Accordo) per la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale ed ampliamento del Centro Polifunzionale di Emergenze Interprovinciale sito in via Pian dei Resinelli di proprietà del Comune stesso;
2. la proposta di valenza locale concorre all'attuazione delle politiche regionali previste negli strumenti di programmazione regionale in materia di prevenzione e tutela del territorio e Protezione Civile in quanto potenzia una rete di sinergie di servizi di un ampio bacino di utenza e favorisce la diffusione del volontariato e della cultura della Protezione Civile;

CONSIDERATO CHE:

1. il progetto del Centro Polifunzionale di Emergenza oggetto del presente Accordo

prevede, come meglio dettagliati in relazione, la realizzazione:

- l'adeguamento dell'hangar per il ricovero dei mezzi aerei;
- la realizzazione di un'area di rifornimento per i mezzi aerei;
- ampliamento ed adeguamento delle strutture di ricovero mezzi ed attrezzature;

PRESO ATTO CHE:

- L'ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:
 - **Regione Lombardia:** Deliberazione di Giunta Regionale n°...del....
 - **Comune di Erba:** Deliberazione di Giunta Comunale n°...del....

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO

Art. 1 Premesse e allegati all'Accordo

1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
 - Allegato A - Relazione Tecnica
 - Allegato B - Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento
 - Allegato C - Cronoprogramma di attuazione
 - Allegati D - Elaborati grafici:
 - 1) Tav. P1 Inquadramento generale ed urbanistico
 - 2) Tav. P2 Piano e prospetto Ovest stato di fatto
 - 3) Tav. P3 Piano e prospetto Ovest stato di comparazione
 - 4) Tav. P4 Piano e prospetto Ovest stato di progetto

Art. 2 Obiettivi e finalità dell'Accordo

1. Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità di cui alle premesse individuati mediante gli impegni specificati al successivo art. 5, ovvero la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale ed ampliamento del Centro Polifunzionale di Emergenze Interprovinciale sito in via Pian dei Resinelli ad Erba (CO).

Art. 3 Oggetto dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione

1. Le esigenze operative delle attività che si svolgono nel CPE con particolar riferimento a quelle per il ricovero ed alloggio dei mezzi aerei solitamente utilizzati per il servizio di antincendio boschivo, nonché per il ricovero delle attrezzature in dotazione al Servizio Protezione Civile della Provincia di Como e del Gruppo Intercomunale Erba-Laghi hanno comportato la necessità di prevedere la realizzazione di alcune opere di ammodernamento e ampliamento della struttura e precisamente
 - sostituzione hangar esistente con nuovo di pari superficie interna, coibentato e riscaldato, compresa la realizzazione spazio officina a supporto degli elicotteri (rif. Tav. 4);
 - realizzazione e posizionamento serbatoio per rifornimento carburante (rif. Tav. 4);
 - realizzazione spazio riscaldato da adibire a sala corsi al fine delle emergenze, di superficie sufficiente a contenere un massimo di 99 persone (rif. Tav. 4);

- adeguamento della struttura al fine della Prevenzione Incendi;
 - realizzazione di due capannoni nuovi, di cui uno a disposizione del Servizio Protezione Civile della Provincia di Como per il rimessaggio delle attrezzature e degli automezzi ed uno per il rimessaggio delle attrezzature e degli automezzi del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile Erba-Laghi (rif. Tav. 4);
 - la chiusura di parte delle tettoie esistenti, così da rendere le stesse più funzionali e rispondenti alle esigenze del Servizio (rif. Tav. 4).
2. L'area di intervento, di proprietà comunale, è identificata catastalmente nel Comune Censuario di Erba Sez. Cas fg. 09 mapp. 2196.
 3. La proposta progettuale è conforme allo strumento urbanistico comunale PGT e compatibile con la pianificazione territoriale di scala provinciale.

Art. 4
Piano economico - finanziario e relativa copertura

1. Il costo complessivo dell'intervento, individuato nell'Allegato B del presente accordo, è pari a € 720.000,00,-, la cui copertura finanziaria è garantita come segue:
 - **Comune di Erba** (Ente Promotore con Delega della Provincia di Como e della Comunità Montana Triangolo Lariano): **€ 360.000** - quota prevista sul bilancio regionale per le annualità 2021, 2022 e 2023
 - **Regione Lombardia: € 360.000** - quota prevista sul bilancio regionale per le annualità 2021 e 2023

Art.5
Impegni delle parti

1. Le Parti si impegnano a realizzare l'intervento così come descritto nell'art. 3 del presente Accordo e nei relativi allegati.
 In particolare:
 - a) Il Comune di Erba si impegna a:
 - destinare il finanziamento regionale per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo;
 - trasmettere semestralmente a Regione Lombardia una Relazione sullo stato di avanzamento dell'Accordo che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo e dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 4;
 - inviare tempestivamente a Regione Lombardia una relazione tecnica che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della l.r. 19/19;
 - informare Regione Lombardia in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della l.r. 19/19;
 - attivare il Collegio di Vigilanza nei casi previsti dall'art. 8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'ALS;
 - informare Regione Lombardia in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito dell'Accordo; redigere la relazione finale prevista all'art. 8, comma 5 della l.r. 19/19, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti nell'Accordo;
 - farsi carico dei costi di manutenzione/ gestione ordinaria programmata pari a circa

- € 27.000,00/ anni, dal completamento delle opere, a far data dal 2023;
- garantire la copertura finanziaria per le spese eccedenti il piano economico - finanziario di cui all'Allegato B del presente Accordo.
- b) Regione Lombardia si impegna a:
- Concorrere alle spese di realizzazione dell'intervento descritto all'art. 3 dell'Accordo con l'erogazione di un contributo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a favore di Comune di Erba pari a € 360.000, nella percentuale del 50% del Piano economico - finanziario di cui allegato B del presente Accordo;
 - Corrispondere il contributo di cui alla lett. a) secondo le seguenti modalità di erogazione, in coerenza con quanto stabilito nel cronoprogramma di attuazione di cui all'Allegato C del presente accordo:
 - ✓ € 180.000,00 alla pubblicazione dell'Accordo sottoscritto sul BURL nell'annualità 2021;
 - ✓ € 90.000,00 al ricevimento dell'attestato di realizzazione dei lavori per un valore pari al 50% dell'importo contrattuale complessivo nell'annualità 2023;
 - ✓ € 90.000,00 al ricevimento del documento di avvenuto collaudo tecnico-amministrativo nell'annualità 2023.
2. Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competenza per l'attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci; la cartellonistica di cantiere evidenzierà che l'intervento è realizzato con il contributo di Regione Lombardia.
3. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dall'Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto.

Art. 7 Istituzione Collegio di vigilanza

1. Nei casi previsti dall'art.8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 il Comune di Erba costituisce e convoca il Collegio di Vigilanza dell'Accordo, costituito da:
 - Sindaco del Comune di Erba;
 - Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
2. Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall'art. 24 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6.

Art. 8 Monitoraggio delle attività

1. Le parti si impegnano ad attuare congiuntamente le attività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente articolo, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali. In particolare il Comune di Erba è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti dell'ALS secondo la modalità di cui al presente articolo.
2. Il responsabile dell'Accordo, individuato tra i dirigenti dell'Amministrazione trasmetterà a Regione Lombardia:
 - una nota semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;
 - la rendicontazione delle spese fatturate e quietanziate ai fini dell'erogazione del contributo regionale; Regione, preliminarmente all'erogazione della quota di contributo regionale, può eseguire un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento lavori come da attestazione di realizzazione dei lavori depositata;

- la relazione finale di conclusione dell'ALS, che verrà approvata all'unanimità dagli enti sottoscrittori; Regione, preliminarmente all'approvazione della relazione finale ed all'eventuale erogazione della quota a saldo esegue sempre un sopralluogo per verificare l'effettiva conclusione dei lavori.

Art. 8
Sottoscrizione e durata

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione digitale.
2. Il presente Accordo ha durata fino a 31.12.2023 come da cronoprogramma (allegato C).

Art. 9
Risoluzione controversie

1. Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Art.10
Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per il Comune di Erba
[.....]
Per Regione Lombardia
[.....]

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Centro Polifunzionale di Emergenza C.P.E. del Lambrone



ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI ERBA PER LA REALIZZAZIONE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI EMERGENZE INTERPROVINCIALE VIA PIAN DEI RESINELLI SNC - 22036 ERBA (CO)


ALLEGATO A: RELAZIONE TECNICA contenente:

- A.2.1: Documentazione di inquadramento territoriale
- A.2.2: Relazione tecnica illustrativa
- A.2.3: Studio di pre-fattibilità

Data:

Set 2021

Nota:



PREMESSA

Il **Centro Polifunzionale Emergenze di Protezione Civile** in comune di Erba (CO) è stato realizzato nell'anno 2001, frutto della collaborazione tra il Comune di Erba (CO) proprietario dell'area, la Comunità Montana Triangolo Lariano, il Servizio 118 e l'Ospedale Fatebenefratelli di Erba (CO), che proposero la creazione di una base elicotteristica per consentire l'atterraggio e il ricovero degli elicotteri del servizio 118 H24 provinciale.

La Regione Lombardia con DGR n VII\14346 del 30.09.2003 ha inizialmente supportato l'iniziativa assegnando alla Comunità Montana Triangolo Lariano un finanziamento di € 64.550,00 per contribuire alla realizzazione dell'infrastruttura affinché fosse destinata anche a supportare le attività antincendio boschivo.

La base di Erba è sempre stata una delle basi utilizzate per molteplici motivazioni:

- è in posizione centrale per le province di Como e Lecco ed anche Varese, strategica per il servizio antincendio boschivo dei territori di tutti gli enti forestali che da sempre garantiscono il "Servizio elitrasportato": Comunità Montana Triangolo Lariano, Comunità Montana Lario Intelvese, Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, Comunità Montana Lario Orientale - Valle San Martino, Parco regionale di Montevercchia e della Valle del Curone, Provincia di Como e Provincia di Lecco (*servizio in convenzione con Comunità Montana Lario Orientale - Valle San Martino*)
- è facilmente raggiungibile in tempi ragionevoli (massimo 45/50 minuti), dalle sedi degli enti forestali richiamati al punto precedente nonché da chiunque
- la sua ubicazione è in posizione baricentrica anche per la gran parte del restante territorio lombardo, a meno di un'ora dal capoluogo milanese ed è facilmente raggiungibile essendo collegata da una rete viaria primaria (Strada Statale 39 Como-Lecco e a circa 5 minuti dalla Superstrada 36 dello Spluga)
- dispone di molteplici spazi e locali di accoglienza confortevoli e dedicati per i volontari di tutti i servizi di protezione civile che vi si svolgono.

Successivamente anche le Province di Como e di Lecco e il Comune di Erba, sempre con il contributo ed il supporto della Regione, hanno, infatti, scelto di creare il primo e, per il momento unico, Centro Polifunzionale di Emergenza (C.P.E.) Interprovinciale della Lombardia andando a realizzare una struttura che potesse fungere da:

- centro di riferimento per la formazione e l'addestramento continuo del Volontariato Organizzato di Protezione Civile delle Province di Como e Lecco;
- area destinata al rimessaggio dei mezzi e delle attrezzature a disposizione dei Servizi di Protezione Civile delle Province interessate;
- base operativa e polo logistico di riferimento per le attività delle Colonne Mobili Provinciali di Como e Lecco, oltre che sede del Servizio AIB Elitrasportato e del Gruppo Intercomunale Erba-Laghi.

OBIETTIVI

Il **Centro Polifunzionale Emergenze di Protezione Civile** dispone delle principali strutture per ospitare mezzi aerei (hangar), ampi spazi per alloggiare automezzi e attrezzature nonché per l'alloggio di personale e per l'organizzazione di attività formativa.

Il progetto nasce dalla necessità di dare una risposta alle sopravvenute esigenze, dovute all'implementazione dei mezzi e delle attrezzature in carico alla Protezione Civile Provinciale, al rafforzamento dell'organico sia dei componenti della Colonna Mobile, che dei volontari del gruppo di Protezione Civile Triangolo Lariano, ed

infine alla necessità di adeguare la struttura ed i servizi a disposizione del servizio Antincendi Boschivi.

Pertanto i principali obiettivi che si intendono raggiungere con questo intervento sono:


- adeguamento strutturale ed impiantistico dell'attuale hangar;
- realizzazione di un serbatoio, per il rifornimento del carburante;
- ampliamento delle strutture necessarie per il rimessaggio delle attrezzature e degli automezzi a disposizione dei gruppi di Protezione Civile.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO



L'area oggetto di interesse è di proprietà pubblica del Comune di Erba, e classificata come "*area per servizi già di proprietà pubblica*", all'interno del PGT. In particolare, sia nel Piano dei Servizi che nel Piano delle Regole, l'area viene indicata come ambito di intervento interessato da protocollo di intenti sottoscritto dal Comune di Erba e dal Parco Regionale Valle del Lambro, in data 01/02/2010 con Deliberazione della G.C. n° 14 dell'01/02/2010. Come evidenziato nello stralcio riportato nella seguente immagine, tutta la zona si trova all'interno del Parco Regionale Valle del Lambro.



SERVIZI INFRASTRUTTURALI

- | | |
|---|--|
|  | centro polifunzionale di emergenza
(art.12 comma 3b) |
|  | parco Regionale della Valle del Lambro |
|  | servizi interni al parco della Valle del Lambro |
|  | ambito interessato da protocollo di intenti sottoscritto
dal Comune di Erba e dal Parco Regionale Valle Lambro
In data 01.02.2010 - Delib. G.C. n° 14 del 01/02/10 |

Nel Piano Territoriale di Coordinamento Vigente è indicato un ambito per infrastrutture sportive e ricreative in corrispondenza del Centro Sportivo Lambrone, mentre l'area circostante fa parte del Sistema delle Aree prevalentemente agricole, all'interno del perimetro del Parco della Valle del Lambro.



Conformità Urbanistica:

Sez. cens./Fg.: **CAS 9 Mapp. 2196**

P.G.T. VIGENTE:

Per circa 600 mq nel perimetro del Parco Regionale Valle del Lambro (art. 8, N.T.A Piano delle Regole)

Per la restante parte in AMBITI DI PERTINENZA DEL PIANO DEI SERVIZI - Ambito interessato da protocollo di intenti sottoscritto dal Comune di Erba e dal Parco Regionale Valle Lambro in data 01.02.2010, approvato con Deliberazione di G.C. n° 14 del 01/02/2010" (v. art. 18 N.T.A. Piano dei Servizi):

USI E MODALITÀ DI INTERVENTO: Servizi Infrastrutturali: centro polifunzionale di emergenza – servizi interni al parco della Valle del Lambro (art.12 comma 3b N.T.A. Piano dei Servizi);

MODALITÀ DI GESTIONE DELLE AREE PER SERVIZI: aree per servizi con vincolo di acquisizione o già di proprietà pubblica (art.3 comma1, N.T.A. Piano dei Servizi).

VINCOLI AMBIENTALI

Sottoposto a "Tutela e valorizzazione – Beni paesaggistici" ai sensi del D.Lgs. 42/04 art. 134, comma 1, lett. b), in quanto compreso nel perimetro del Parco Regionale Valle del Lambro;

Area interessata dalla fascia di rispetto 1 km dalla linea di costa del Lago di Pusiano.

STUDIO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO

Fattibilità geologica:

Classe 3: fattibilità con consistenti limitazioni

Classe 3c: aree con limitata soggiacenza della falda, con vulnerabilità degli acquiferi elevata o soggette a fenomeni di allagamento

Fenomeni di pericolosità sismica locale:

Area interessata da classe di pericolosità sismica locale Z2: Zona con terreni di fondazione particolarmente scadenti.

Disposizioni relative all'assetto geologico e idrogeologico (art. 5 delle N.T.A. Piano delle Regole).

STATO DI FATTO

Attualmente la struttura è costituita da:

- una palazzina destinata a uffici, sala radio, sale riunioni ove sono ospitati Enti ed Organizzazioni di Protezione Civile e AIB del territorio;
- una piazzola di atterraggio degli elicotteri abilitata al volo notturno;
- un hangar in grado di ospitare fino a 2 elicotteri AIB;
- tre capannoni per il ricovero di automezzi e attrezzature a disposizione dei Servizi di Protezione Civile delle Province di Como, Lecco e del Gruppo Intercomunale Erba-Laghi;
- una tettoia di circa 250 mq, divisa in tre vani, destinata anch'essa al ricovero di mezzi e attrezzature a disposizione dei Servizi di Protezione Civile delle Province.

L'hangar, a suo tempo realizzato in struttura prefabbricata coperto da telone in PVC, è attualmente utilizzato alternativamente per il ricovero di elicotteri o di automezzi.

L'area completamente perimetrata ed allarmata è facilmente raggiungibile attraverso una strada asfaltata anche se isolata dal centro urbano.

Sia all'interno, sia all'esterno è dotata di alcuni spazi destinati a parcheggio automobili.

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO

Le esigenze operative delle attività che si svolgono nel **Centro Polifunzionale Emergenze di Protezione Civile** con particolare riferimento a quelle per il ricovero ed alloggio dei mezzi aerei solitamente utilizzati per il servizio di antincendio boschivo nonché per il ricovero delle attrezzature in dotazione al Servizio Protezione Civile della Provincia di Como e del Gruppo Intercomunale Erba-Laghi hanno comportato la necessità di prevedere la realizzazione di alcune opere di ammodernamento e ampliamento della struttura e precisamente:

ADEGUAMENTO HANGAR

Per l'ammmodernamento dell'hangar si prevede la demolizione della struttura portante in acciaio e la rimozione del telone di copertura ammalorato. Verrà realizzata una nuova struttura in c.a.p., in corrispondenza del cordolo in c.a. esistente, con plinti di fondazione e pilastri portanti in c.a. a sostegno della nuova copertura; le pareti perimetrali saranno costituite da pannelli sandwich coibentati.

La struttura così definita, rientrerebbe nei parametri di "piccole autorimesse" per ricovero di aeromobili e non si configurerrebbe più come attività n. 75 del DPR 151/2011. *Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq*; vi verrà collocata l'area officina a supporto degli elicotteri.

Sarà installato anche un impianto di riscaldamento ad aria, in modo che all'occorrenza, lo spazio privo della presenza degli elicotteri, potrebbe configurarsi come sala corsi AIB e Protezione Civile fino ad un massimo di 99 presenze. Tale attività svolta una tantum, richiede la previsione di almeno 2 U.S. contrapposte.

Si prevede di realizzare un soppalco di circa 45 mq destinato alle attività e agli uffici di AIB.

REALIZZAZIONE DI UN'AREA RIFORNIMENTO CARBURANTE

L'ulteriore intervento a carattere prioritario per le esigenze di utilizzo della struttura di che trattasi con i mezzi aerei, consiste nella creazione di uno spazio all'esterno, per il rifornimento carburante che attualmente avviene solo utilizzando automezzi mobili. Per realizzare ciò si procederà con l'installazione di un serbatoio interrato, nel rispetto delle normative ENAC e VV.F.

AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI RICOVERO MEZZI ED ATTREZZATURE

L'altro intervento è volto a recuperare spazi chiusi e coperti, da destinare al ricovero dei nuovi automezzi e delle attrezzature di pronto intervento, che saranno a breve consegnate alla Colonna Mobile Provinciale della Provincia di Como, oltre che ospitare una parte dei mezzi e delle attrezzature già presenti presso l'hangar, di competenza del Gruppo di Protezione Civile Erba-Laghi e dell'Associazione Radioamatori di Erba.

Per tale scopo è previsto:

- la chiusura della tettoia esistente, tramite la realizzazione di pareti coibentate e l'installazione di portoni sezionali, così da recuperare altre aree chiuse oltre che coperte a disposizione delle Province di Como e del Gruppo di Protezione Civile Erba-Laghi;
- la realizzazione di un soppalco (in struttura metallica) all'interno del primo vano del capannone esistente, occupato da Protezione Civile Erba Laghi;
- la costruzione di una nuova struttura (tettoia) di circa 265 mq., in aderenza al porticato esistente, realizzata in prefabbricati in c.a.p.. Il nuovo corpo edificato avrà altezza, struttura e materiali identici a quelli esistenti; l'interasse tra i pilastri portanti sarà di circa 9,00 m, al fine di garantire l'accesso e la movimentazione dei mezzi speciali che si intendono ricoverare in quella zona.

Questa scelta consente di rispondere alle necessità poste dagli utilizzatori degli spazi e di armonizzare il prospetto completo con le strutture preesistenti.

PRIME INDICAZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

Il cantiere sarà ubicato all'interno dell'area perimettrata del CPE e verrà adeguatamente delimitato in modo da ridurre al minimo le interferenze con la normale attività del Centro.

L'accessibilità verrà garantita tramite l'unico accesso esistente e la viabilità sarà regolamentata tramite idonea segnaletica e da disposizioni che di volta in volta, potranno limitarne l'ordinaria fruizione.

Sotto il profilo strettamente costruttivo, le lavorazioni consistono nella realizzazione di un capannone prefabbricato, pertanto sono previste:

- opere di scavo e demolizione controllata;
- realizzazione fondazioni;
- fornitura e montaggio di elementi in c.a.p.;
- opere impiantistiche;
- opere di finitura in genere.

I costi della sicurezza prenderanno in considerazione le seguenti attività: l'allestimento dell'area di cantiere, le opere di protezione scavi, installazione di ponteggi, la logistica e l'aspetto organizzativo in genere.

RISPETTO DELLE NORMATIVE (SISMICA, PREVENZIONE INCENDI, ENAC E AMBIENTALE)

Parallelamente allo studio di fattibilità tecnico-economica, verrà eseguita un'indagine geologica, al fine di poter redigere il progetto strutturale ai sensi del D.M. 17/01/2018.

La progettazione dell'intervento sarà conforme alla normativa sismica in vigore – classe d'uso IV e alla normativa in materia di eliminazione barriere architettoniche.

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA ACQUISIRE

Il progetto dovrà acquisire il parere favorevole da parte dei VV.F., ai sensi del DPR n. 151/2011, relativamente a:

- attività 13/b (distribuzione carburante);
- attività 75 (autorimessa aeromobile).

Inoltre verrà sottoposto all'ENAC per un parere relativo al rispetto delle distanze per le traiettorie di volo.

Il progetto ha già ottenuto un parere di massima positivo dal Parco Regionale Valle Lambro.

L'iter della procedura, stipulato l'Accordo Locale Semplificato, consisterà nella predisposizione ed approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta Comunale. Il progetto definitivo come approvato verrà trasmesso agli Enti coinvolti per l'acquisizione dei pareri. Acquisiti i pareri si procederà con l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'organo comunale competente e l'attivazione delle procedure di affidamento che verranno svolte dalla Stazione Appaltante Provinciale. Seguiranno stipula del contratto d'appalto, consegna lavori, esecuzione e collaudo.

ENTI INTERESSATI E RECIPROCI IMPEGNI

Il 30 novembre 2020, il Comune di Erba (Capofila), la Provincia di Como e la Comunità Montana Triangolo Lariano hanno sottoscritto apposito protocollo di intesa nel quale sono stati puntualmente individuati ruoli, impegni giuridici e finanziari.

Gli interventi saranno realizzati da Comune di Erba, in quanto proprietario del bene.

Il **Comune di Erba** si farà si carico inoltre delle spese di gestione, per la manutenzione/ gestione ordinaria programmata, pari a circa € 27.000,00/ anni per l'intero complesso, dal completamento delle opere di ampliamento, a far data dal 2023. Le suddette spese potranno poi essere ripartite con i criteri e le modalità previsti nel vigente accordo di collaborazione per la gestione del centro sottoscritto con Provincia di Como, Provincia di Lecco e Comunità Montana Triangolo Lariano.

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

A seguito della sottoscrizione da parte di Regione Lombardia dell'apposito Accordo Locale Semplificato, si prevede una prima fase legata all'iter procedurale, con la seguente tempistica:

- Approvazione del progetto definitivo entro **60 gg.**;
- Acquisizione dei pareri degli enti competenti (VV.F., ENAC, Parco Valle Lambro) entro **120 gg.**;
- Approvazione del progetto esecutivo entro i successivi **60 gg.**;
- Indizione di gara ed affidamento dei lavori entro i successivi **75 gg.**;
- Stipula del contratto **45 gg.**;
- Consegna lavori **15 gg.**;
- Realizzazione lavori **240 gg.**;
- Collaudo **75 gg.**;

STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

L'intervento, così come progettato, si prefigge di raggiungere due obiettivi:

1. Adeguamento dell'hangar ed implementazione dei servizi di supporto (punto di rifornimento carburante);
2. Ampliamento delle strutture coperte, per il ricovero dei mezzi.

Lo scopo finale resta quello dell'ammodernamento dell'attuale Centro Polifunzionale Emergenze, punto di riferimento strategico per le Province di Como e di Lecco.

Il quadro economico del primo obiettivo, rivolto all'ammodernamento delle strutture di supporto dei servizi antincendi boschivi, si compone come segue:

N	Obiettivo 1	Quantità	Importo unitario €	Importo totale €
1	Demolizione struttura in acciaio e rimozione telone ammalorato, e successiva realizzazione di una nuova struttura in c.a.p., con copertura e pareti perimetrali coibentate, inclusi lavori interni di adeguamento funzionale dell'hangar	Mq. 400	600\mq	240.000,00
2	Fornitura e posa di serbatoio interrato per rifornimento mezzi aerei, comprensivo di scavi, posa nuovo serbatoio, recinzione e sistemazione spazi ed aree di accesso	A corpo		40.000,00
Totale primo intervento				280.000,00

Il quadro economico del secondo obiettivo, rivolto all'ampliamento delle strutture dedicate alle altre attività di Protezione Civile, si compone come segue:

N	Obiettivo 2	Quantità	Importo unitario €	Importo totale €
1	Costruzione nuova struttura coperta (tettoia) per ricovero mezzi	Mq. 250	520\mq	130.000,00
2	Lavori di chiusura dell'attuale tettoia, da destinare a capannone, per ampliare gli spazi a magazzino, realizzazione di soppalco nel capannone 1, oltre a opere relative e modifica della linea di recinzione	A corpo		120.000,00
Totale secondo intervento				250.000,00

A seguito di quanto sopra, il quadro complessivo dell'opera risulta il seguente:

Importo dei lavori (comprensivi dei costi della sicurezza)	€ 530.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
I.V.A. 22%	€ 116.600,00
Spese tecniche ed oneri vari	€ 50.000,00
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 co. 3 DLgs. N. 50/2016)	€ 8.268,00
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 co. 4 DLgs. N. 50/2016)	€ 2.067,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 13.065,00
Totale complessivo	€ 720.000,00

Per la parte di struttura già realizzata ed in uso per i servizi di protezione civile, i costi di manutenzione/gestione ordinaria programmata ammontano a circa € 18.000,00/annui.

Si stima che le suddette spese, successivamente al completamento delle opere oggetto dell'ALS, ammonteranno a circa **€ 27.000,00.= annui**, per l'intero complesso, delle quali si farà interamente carico il Comune di Erba.

Tali spese potranno poi essere ripartite, come già indicato al precedente paragrafo "ENTI INTERESSATI E RECIPROCI IMPEGNI" tra i vari Enti coinvolti, in base alle superfici delle funzioni allocate ed il loro effettivo utilizzo. Indicativamente le percentuali di riparto saranno le seguenti:

- | | |
|--|--------|
| - Comune di Erba | 33,30% |
| - Amministrazione Provinciale di Como | 33,30% |
| - Amministrazione Provinciale di Lecco | 22,40% |
| - Comunità Montana Triangolo Lariano | 11,00% |



Centro Polifunzionale di Emergenza C.P.E. del Lambrone


**ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA
REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI ERBA
PER LA REALIZZAZIONE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL
CENTRO POLIFUNZIONALE DI EMERGENZE INTERPROVINCIALE
VIA PIAN DEI RESINELLI SNC - 22036 ERBA (CO)**

**ALLEGATO B: PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E
RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO (compreso elenco dei
soggetti coinvolti nella negoziazione)**

Data:

Set 2021

Nota:



ELENCO SOGGETTI COINVOLTI NELLA NEGOZIAZIONE

COMUNE DI ERBA (Ente promotore con delega della Provincia di Como e della Comunità Montana Triangolo Lariano)

REGIONE LOMBARDIA

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

L'intervento, così come progettato, si prefigge di raggiungere due obiettivi:

1. Adeguamento dell'hangar ed implementazione dei servizi di supporto (punto di rifornimento carburante);
2. Ampliamento delle strutture coperte, per il ricovero dei mezzi.

Lo scopo finale resta quello dell'ammodernamento dell'attuale Centro Polifunzionale Emergenze, punto di riferimento strategico per le Province di Como e di Lecco.

Il quadro economico del primo obiettivo, rivolto all'ammodernamento delle strutture di supporto dei servizi antincendi boschivi, si compone come segue:

N	Obiettivo 1	Quantità	Importo unitario €	Importo totale €
1	Demolizione struttura in acciaio e rimozione telone ammalorato, e successiva realizzazione di una nuova struttura in c.a.p., con copertura e pareti perimetrali coibentate, inclusi lavori interni di adeguamento funzionale dell'hangar	Mq. 400	600\mq	240.000,00
2	Fornitura e posa di serbatoio interrato per rifornimento mezzi aerei, comprensivo di scavi, posa nuovo serbatoio, recinzione e sistemazione spazi ed aree di accesso	A corpo		40.000,00
Totale primo intervento				280.000,00

Il quadro economico del secondo obiettivo, rivolto all'ampliamento delle strutture dedicate alle altre attività di Protezione Civile, si compone come segue:

N	Obiettivo 2	Quantità	Importo unitario €	Importo totale €
1	Costruzione nuova struttura coperta (tettoia) per ricovero mezzi	Mq. 250	520\mq	130.000,00
2	Lavori di chiusura dell'attuale tettoia, da destinare a capannone, per ampliare gli spazi a magazzino, realizzazione di soppalco nel capannone 1, oltre a opere relative e modifica della linea di recinzione	A corpo		120.000,00
Totale secondo intervento				250.000,00

A seguito di quanto sopra, il quadro complessivo dell'opera risulta il seguente:

Importo dei lavori (comprensivi dei costi della sicurezza)	€ 530.000,00
--	---------------------

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

I.V.A. 22%	€ 116.600,00
Spese tecniche ed oneri vari	€ 50.000,00
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 co. 3 DLgs. N. 50/2016)	€ 8.268,00
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 co. 4 DLgs. N. 50/2016)	€ 2.067,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 13.065,00
Totalle complessivo (vedasi quadro economico allegato in calce)	€ 720.000,00

Per la parte di struttura già realizzata ed in uso per i servizi di protezione civile, i costi di manutenzione/gestione ordinaria programmata ammontano a circa € 18.000,00/annui.

Si stima che le suddette spese, successivamente al completamento delle opere oggetto dell'ALS, ammonteranno a circa **€ 27.000,00.= annui**, per l'intero complesso, delle quali si farà interamente carico il Comune di Erba.

Tali spese potranno poi essere ripartite, come già indicato al precedente paragrafo “ENTI INTERESSATI E RECIPROCI IMPEGNI” tra i vari Enti coinvolti, in base alle superfici delle funzioni allocate ed il loro effettivo utilizzo. Indicativamente le percentuali di riparto saranno le seguenti:

- Comune di Erba	33,30%
- Amministrazione Provinciale di Como	33,30%
- Amministrazione Provinciale di Lecco	22,40%
- Comunità Montana Triangolo Lariano	11,00%

Ad intervento ultimato nella struttura non verranno esercitate attività economiche di alcun genere, bensì solo attività strumentali inerenti il **SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**.

FONTI DI FINANZIAMENTO ED INSERIMENTO PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

Il costo complessivo dell'intervento, individuato nel precedente paragrafo “Piano Economico Finanziario”, è pari a € 720.000,00.=, la cui copertura finanziaria è garantita come segue:

- Comune di Erba (Ente Promotore con Delega della Provincia di Como e della Comunità Montana Triangolo Lariano): € 360.000 - quota prevista sul bilancio regionale per le annualità 2021, 2022 e 2023
- Regione Lombardia: € 360.000 - quota prevista sul bilancio regionale per le annualità 2021, 2022 e 2023

Per la realizzazione dell'intervento non sono stati richiesti né concessi altri contributi regionali e non si parteciperà a nuovi bandi regionali per richiedere nuovi ed ulteriori finanziamenti.

L'intervento oggetto dell'Accordo Locale Semplificato è stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2021/2023, Elenco annuale 2021 approvato con deliberazione di GC n. 117 del 24/09/2020 identificato con Codice Univoco Intervento CUI L00430660134202100002.

PROGETTO:	Fattibilità tecnica ed economica
OGGETTO:	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE EMERGENZE (C.P.E.)
CUP:	
CIG:	


COMUNE DI ERBA

PROVINCIA DI COMO

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA

			Parziali	Totali
			€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture			
	Importo dei lavori			
A.1.1	di cui importo dei lavori (Iva ordinaria 22%)	€ 490.000,00		
	di cui importo dei lavori (Iva agevolata 10%)	€ 0,00		
	di cui importo dei lavori (Iva agevolata 4%)	€ 0,00		
	Totale importo lavori	€ 490.000,00		
A.1.2	Importo delle forniture			€ 40.000,00
A.1.3	Importo dei servizi			€ 0,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 0,00
A.3	importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) – soggetto a ribasso			€ 0,00
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)	€ 530.000,00		
	Totale importo soggetto a ribasso	€ 530.000,00		
B. SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somma a disposizione dell'Amministrazione			
	SPESI TECNICHE (al lordo di oneri previdenziali, contributivi e Iva)			
B.1	Indagini			
	a) Indagini geologiche	€ 0,00		
	b) Analisi laboratorio	€ 0,00		
	c) Analisi specialistiche	€ 0,00		
	Totale spese indagini e analisi	€ 0,00		
	PROGETTAZIONE, D.L., COLLAUDO			
	d) Rilievi	€ 0,00		
	e) Progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 50.000,00		
	f) Direzione lavori + contabilità	€ 0,00		
	g) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 0,00		
	h) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 0,00		
	i) Frazionamenti	€ 0,00		
	l) Responsabile lavori in fase di progetto – sicurezza	€ 0,00		
	m) Responsabile lavori in fase esecutiva – sicurezza	€ 0,00		
	n) Supporto al Rup	€ 0,00		
	o) Consulenze per progettazione	€ 0,00		
	p) Collaudo statico	€ 0,00		
	q) Collaudo amministrativo	€ 0,00		
	Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 50.000,00		
B.2	Allacciamento ai pubblici servizi			€ 0,00
	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI			
	Imprevisti (max 10%)			
	Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ecc. (art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016) = 80% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base d'appalto	2,67%	€ 13.065,00	
B.3				€ 8.268,00
	Incentivo per le funzioni tecniche per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ecc. (art. 113 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016) = 20% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base d'appalto	1,95%	€ 2.067,00	
	Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)			
	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ 0,00		
	Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ 0,00		
	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 0,00		
	Spese legali (IVA inclusa)	€ 0,00		
	Consulenze specialistiche	€ 0,00		
	Spese per stazione appaltante provinciale	€ 0,00		
	Attività di supporto al Rup	€ 0,00		
	Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali			€ 0,00
B.4	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto [le opere in economia sono state eliminate dal nuovo codice (sono sostituite da affidamenti sotto-soglia e diretti)]			€ 0,00
B.5	Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni			€ 0,00
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 12 del DPR 207/2010			€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)			€ 73.400,00
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
C.1.1	I.V.A. su Lavori (ordinaria 22%)	22%		€ 107.800,00
	I.V.A. su lavori (agevolata 10%)	10%		€ 0,00
	I.V.A. su lavori (agevolata 4%)	4%		€ 0,00
C.1.2	I.V.A. su Forniture	22%		€ 8.800,00
C.1.3	I.V.A. su Servizi	22%		€ 0,00
C.1.4	I.V.A. su sicurezza	22%		€ 0,00
C.1.5	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (solo riga B.4)	22%		€ 0,00
	Totale IVA			€ 116.600,00
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 720.000,00

N.B.: Nel quadro economico sopra riportato, nella voce indagini geologiche, è stato inserito importo pari ad euro zero in quanto in questa fase non è stato possibile determinare con precisione l'importo dell'incarico, ma lo stesso è stato ricompreso nella voce incarichi tecnici con importo complessivo stimato in euro 50.000, nel quale, oltre alle indagini geologiche, è da ricomprendersi l'incarico coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione, oltre ad attività di progettazione specialistiche (impiantisti, ecc.)



Regione Lombardia


Centro Polifunzionale di Emergenza C.P.E. del Lambrone



**ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA
REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI ERBA
PER LA REALIZZAZIONE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL
CENTRO POLIFUNZIONALE DI EMERGENZE INTERPROVINCIALE
VIA PIAN DEI RESINELLI SNC - 22036 ERBA (CO)**

ALLEGATO C: CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE


Data:	Set 2021			
Nota:				





CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE


Per la realizzazione dell'intervento si ipotizzano le tempistiche qui di seguito riportate come da GANTT CPE allegato.

ATTIVITA'	Inizio	Fine	Durata
Stipula Accordo Locale Semplificato	07/09/2021	31/10/2021	54
Approvazione Progetto Definitivo	01/11/2021	31/12/2021	60
Acquisizione pareri Enti Competenti	01/01/2022	01/05/2022	120
Approvazione Progetto Esecutivo	02/05/2022	01/07/2022	60
Indizione Gara e Affidamento	02/07/2022	30/09/2022	90
Stipula Contratto Appalto	01/10/2022	15/11/2022	45
Consegna Lavori	16/11/2022	01/12/2022	15
Realizzazione Lavori	02/12/2022	28/09/2023	300
Fine Lavori e Collaudo	29/09/2023	28/12/2023	90









Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 27 settembre 2021

D.g.r. 20 settembre 2021 - n. XI/5256

Approvazione dello Schema di accordo per l'innovazione tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Lombardia, Regione Abruzzo e società capofila Dompè Farmaceutici s.p.a.

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0» con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura innovativa anche attraverso il sostegno ai progetti di innovazione e ricerca;

Richiamati:

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109, relativo agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi tra il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e altre amministrazioni pubbliche per sostenere la competitività di imprese di rilevanti dimensioni e di specifici territori;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 agosto 2017 n. 192 che prevede di sostenere progetti di rilevante dimensione in grado di incidere in maniera significativa sulla competitività di specifici settori produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare il livello occupazionale;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 giugno 2018 n. 137 che definisce una nuova agevolazione in favore dei progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi «Fabbrica intelligente» - «Agrifood» - «Scienze della vita»;

Dato atto che il richiamato d.m. 5 marzo 2018 precisa, tra l'altro, all'art. 3 che i progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere «la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali nell'ambito delle traiettorie tecnologiche relative ai settori applicativi «Fabbrica intelligente»; «Agrifood» e «Scienze della vita» della Strategia nazionale di specializzazione intelligente»;

Considerato che in relazione al cofinanziamento regionale:

- il d.m. 24 maggio 2017 prevede all'art. 6 comma 2 una partecipazione regionale pari ad almeno il 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive;
- il d.m. 5 marzo 2018 prevede all'art. 12 comma 3 che le agevolazioni saranno concesse secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 24 maggio 2017;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, prorogato fino al 31 dicembre 2023 con l'aiuto n. SA 60795, registrato in data 28 dicembre 2020 inerente all'intervento del Fondo per la crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;
- la direttiva del Ministro del 14 aprile 2017, recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;

Dato atto che in data:

- 27 novembre 2018, la società capofila DOMPE FARMACEUTICI S.P.A. ha trasmesso, al MISE ai sensi del d.m. 5 marzo 2018, la proposta progettuale, inerente il settore applicativo «Scienze della vita», denominata «Identificazione di nuovi composti per il trattamento farmacologico di patologie ad

elevato bisogno di cura a carico degli organi della vista e dell'udito», individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare insieme ai soggetti co-propONENTI JSB Solutions s.r.l., Università degli Studi dell'Aquila nelle unità produttive site nei territori della Regione Lombardia, della Regione Abruzzo, della Regione Campania e della Regione Toscana, per un importo previsto di euro 21.546.000,00;

- 18 dicembre 2018 prot. n. O1.2018.00019725 il Ministero chiedeva a Regione Lombardia la propria disponibilità a cofinanziare il progetto presentato dalla società capofila DOMPE FARMACEUTICI S.P.A.;
- 4 aprile 2019 prot. n. O1.2019.0006491 è stata trasmessa la valutazione positiva della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile);

Richiamate:

- la d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6808 con cui la Giunta regionale ha approvato i criteri di coerenza con le strategie regionali per la partecipazione alle attività promosse dal MISE stabilendo, tra l'altro, che tale valutazione sia svolta da un Nucleo di valutazione interregionale;
- la d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI /3200 «Fondo per la Crescita Sostenibile - Accordi con Ministero dello Sviluppo Economico: Approvazione dello schema di Accordo e impegno delle risorse finanziarie» con cui è stata confermata la partecipazione regionale ai progetti presentati al Ministero dello Sviluppo Economico a valere sul Fondo Crescita Sostenibile fra i quali rientra anche il progetto presentato dalla società capofila DOMPE FARMACEUTICI S.P.A.;

Dato atto che il Nucleo di valutazione, costituito con d.d.g. 7 settembre 2018, n. 12716 e s.m.i. nella seduta del 25 luglio 2019 come da verbale agli atti della UO Competitività delle filiere e dei territori della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- ha preso atto della valutazione positiva effettuata dal CNR ed ha espresso parere favorevole;
- ha acquisito il parere della DG Welfare in merito alla coerenza del progetto con le strategie regionali di settore;
- ha preso atto che il contributo richiesto come partecipazione regionale ammonta a euro 27.037,50 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive come stabilito dal DM 5 marzo 2018;

Preso atto della nota prot. n.O1.2021.0033413 del 13 settembre 2021 con cui è stata acquisita la versione condivisa dello schema di Accordo per l'Innovazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia, Regione Abruzzo e Società capofila DOMPE FARMACEUTICI S.P.A.;

Dato atto che i decreti ministeriali 24 maggio 2017 e 5 marzo 2018 prevedono che a seguito della positiva valutazione delle proposte presentate l'accordo venga sottoscritto dal Ministero e da tutti i soggetti coinvolti;

Visto lo schema di Accordo per l'Innovazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia, Regione Abruzzo e Società capofila DOMPE FARMACEUTICI S.P.A. di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che è finalizzato a sostenere il programma di investimenti attraverso il cofinanziamento del progetto inerente il settore applicativo nelle proprie unità produttive site nei territori della Regione Lombardia e della Regione Abruzzo;

Considerato che le modalità di gestione sono quelle definite dai citati decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero dello Sviluppo Economico che ne assume la piena titolarità;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall'art. 2 comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente;

Dato atto altresì che la richiamata d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI/3200 ha stabilito:

- per il migliore utilizzo delle risorse da parte del soggetto gestore, anche in relazione allo stato di avanzamento dei singoli progetti, il trasferimento delle risorse previste come co partecipazione regionale ai progetti presentati sui singoli decreti ministeriali al Fondo per la crescita sostenibile;
- che a chiusura della fase di condivisione dei contenuti dell'accordo, comprensivo anche degli impegni finanziari a carico di ogni soggetto sottoscrittore, lo schema di accordo sia approvato dalla Giunta Regionale;
- di demandare al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico la sottoscrizione degli Accordi conseguentemente all'approvazione di ogni singolo schema di accordo da parte della Giunta regionale;
- che il Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente assolverà agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- che con successivi provvedimenti del dirigente della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale della Direzione Generale Sviluppo Economico si procederà, in base alle disponibilità sui singoli esercizi di imputazione, al trasferimento al Fondo crescita sostenibile istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle risorse regionali non ancora trasferite al fondo pari a complessivi euro 8.955.418,69 di cui: euro 3.692.207,84 per i progetti presentati sul DM 2017 e euro 5.263.210,85 per i progetti presentati sul DM 2018 così come indicato nelle colonne «Risorse regionali da trasferire» negli allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che:

- con d.d.u.o. 22 giugno 2020, n. 7271 è stato assunto l'impegno di spesa di euro 6.649.862,39 a favore del Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della delibera di giunta 3 giugno 2020, n. 3200 relativa alla copertura finanziaria degli Accordi per l'Innovazione previsti dai decreti ministeriali 2017 e 2018 ed è stata contestualmente liquidata la quota relativa all'annualità 2020;
- con Nota di Liquidazione n. 3866 del 25 giugno 2021 è stata liquidata la quota relativa all'annualità 2021;

Stabilito che il contributo regionale, per la parte di competenza territoriale, ammonta a euro 27.037,50 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive, così come approvato dal nucleo di valutazione in data 25 luglio 2019 sulla base della valutazione positiva effettuata dal CNR e trova copertura a valere sulle risorse di cui alla richiamata d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI/3200;

Precisato che il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della somma già trasferita al Ministero;

Dato atto che è demandata al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico la sottoscrizione dell'Accordo di cui alla presente Deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 e che si provvederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione contestualmente all'approvazione del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo per l'Innovazione, tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia, Regione Abruzzo e la società capofila DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il cofinanziamento regionale, per la sola parte di competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni inserenti le forme e le intensità agevolative previste dal d.m. 5 marzo 2018, ammonta a euro 27.037,50 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive, così come approvato dal nucleo di valutazione in data 25 luglio 2019, sulla base della valutazione

positiva effettuata dal CNR e trova copertura a valere sulle risorse di cui alla d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI/3200: Fondo per la crescita sostenibile - Accordi con Ministero dello Sviluppo Economico: approvazione dello schema di accordo e impegno delle risorse finanziarie;

3. di dare atto che con d.d.u.o. 22 giugno 2020, n. 7271 è stato assunto l'impegno di spesa di euro 6.649.862,39 a favore del Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della delibera di giunta 3 giugno 2020, n. 3200 relativa alla copertura finanziaria degli Accordi per l'Innovazione previsti dai decreti ministeriali 2017 e 2018 ed è stata contestualmente liquidata la quota relativa all'annualità 2020;

4. di dare atto che con Nota di Liquidazione n. 3866 del 25 giugno 2021 è stata liquidata la quota relativa all'annualità 2021;

5. di precisare che il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della somma già trasferita al Ministero;

6. di dare atto che è demandata al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico la sottoscrizione dell'Accordo di cui alla presente deliberazione;

7. di dare atto che il Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente assolverà agli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti RNA nonché agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

8. di dare atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 e che si provvederà ad assolvere il relativo obbligo;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ACCORDO PER L'INNOVAZIONE**FRA****IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****LA REGIONE ABRUZZO****LA REGIONE LOMBARDIA****DOMPÈ FARMACEUTICI S.P.A.****JSB SOLUTIONS S.R.L.****E****UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA****UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D' ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA**di seguito anche indicati collettivamente come le "Parti"**PREMESSO CHE**

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" stabilisce, all'articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

- b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in accordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FESR, recante disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444_{final}, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450_{final}, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390_{final}, del 7 dicembre 2017 e con decisione C(2018)9117_{final}, del 19 dicembre 2018;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita” e, in particolare, l'articolo 7, che definisce l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento agevolativo di cui al Capo II – Procedura negoziale, articolate per aree territoriali, secondo quanto indicato nell'allegato n. 3 allo stesso decreto;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal Capo II – Procedura negoziale – del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e che prevede all'articolo 8, commi 7 e 8, la possibilità per il Ministero di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate dall'Accordo, detraendo dal contributo diretto alla spesa concedibile una quota pari a quella prevista a carico dei suddetti soggetti e pari al tre per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 2019, n. 92, che destina ulteriori risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile, pari a euro 150.000.000,00, al sostegno di

iniziativa di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della vita”, di cui al Capo II, procedura negoziale, del decreto ministeriale 5 marzo 2018;

- l'articolo 1, comma 4, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, che sostituisce la tabella relativa alle risorse finanziarie suddivise per area tematica e tipologia di procedura di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 5 marzo 2018 e che riporta il dettaglio delle risorse rese disponibili, suddivise per settore applicativo e tipologia di procedura, prevedendo, per la procedura negoziale di cui al Capo II dello stesso decreto 5 marzo 2018, risorse complessivamente pari a euro 545.678.400,00, di cui:
 - euro 325.119.000,00 per le regioni più sviluppate (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) suddivisi come segue: euro 161.047.600,00 per il settore applicativo “Fabbrica intelligente”; euro 80.047.600,00 per il settore applicativo “Agrifood” ed euro 84.023.800,00 per il settore applicativo “Scienze della vita”;
 - euro 60.000.000,00 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) suddivisi come segue: euro 20.000.000,00 per il settore applicativo “Fabbrica intelligente”; euro 20.000.000,00 per il settore applicativo “Agrifood” ed euro 20.000.000,00 per il settore applicativo “Scienze della vita”;
 - euro 160.559.400,00 per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) suddivisi come segue: euro 63.519.800,00 per il settore applicativo “Fabbrica intelligente”; euro 40.519.800,00 per il settore applicativo “Agrifood” ed euro 56.519.800,00 per il settore applicativo “Scienze della vita”;
- l'articolo 2, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 che definisce le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 – Capo II, stabilendo che: 1) nell'ambito della fase di negoziazione, il limite massimo dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al cinquanta percento dei costi di ricerca industriale e al venticinque percento dei costi di sviluppo sperimentale, tenuto conto dell'apporto finanziario reso disponibile dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni sottoscrittrici l'Accordo per l'innovazione ai sensi all'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto direttoriale 27 settembre 2018; 2) il finanziamento

agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente ai soggetti di piccola o media dimensione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 marzo 2018, con esclusione degli Organismi di ricerca; 3) le maggiorazioni del contributo diretto alla spesa, qualora richieste, possono essere concesse esclusivamente a valere su eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni pubbliche sottoscritte dell'Accordo per l'innovazione, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale 27 settembre 2018;

- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, prorogato fino al 31 dicembre 2023 con l'aiuto n. SA 60795, registrato in data 28 dicembre 2020 inerente all'intervento del Fondo per la crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;
- la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con la quale Regione Lombardia promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia e libertà di iniziativa economica;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n.26 "Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0" con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura innovativa anche attraverso il sostegno a progetti di innovazione e ricerca e l'accesso a strumenti innovativi finalizzati a incrementarne la capacità competitiva delle imprese;

- la deliberazione di giunta regionale n. XI / 3200 del 03 giugno 2020 Fondo per la crescita sostenibile - Accordi con ministero dello sviluppo economico: approvazione dello schema di accordo e impegno delle risorse finanziarie
- la deliberazione di Giunta Regionale Abruzzese n. 78 del 18 febbraio 2020, avente ad oggetto: “FSC 2000-2006 - PAR FSC Abruzzo 2007-2013 e Patto per il Sud - Abruzzo FSC 2014-2020
 - Indirizzi programmatici per le azioni di riprogrammazione. Proposta di riprogrammazione.eventuali riferimenti normativi regionali”;
- la domanda presentata in data 27 novembre 2018, con la quale la società capofila Dompè Farmaceutici S.p.A. ha trasmesso la proposta progettuale, inerente il settore applicativo “Scienze della vita”, denominata *“Identificazione di nuovi composti per il trattamento farmacologico di patologie ad elevato bisogno di cura a carico degli organi della vista e dell’udito”*, individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare insieme ai soggetti co-proponenti JSB Solutions S.r.l., Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara e Università degli Studi dell’Aquila nelle unità produttive site nei territori della Regione Lombardia, della Regione Abruzzo, della Regione Campania e della Regione Toscana, per un importo previsto di euro 21.546.000,00 (*ventunomilionicinquecentoquarantasei/00*);
- la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita in data 8 febbraio 2019;
- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 10 giugno 2020, con la quale il Ministero, sentite le Regioni e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nell’Accordo, ha comunicato alla società capofila Dompè Farmaceutici S.p.A. le agevolazioni massime concedibili a sostegno della proposta progettuale denominata *“Identificazione di nuovi composti per il trattamento farmacologico di patologie ad elevato bisogno di cura a carico degli organi della vista e dell’udito”*;
- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 12 giugno 2020 con la quale la società capofila Dompè Farmaceutici S.p.A. ha condiviso quanto comunicato dal Ministero;

- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

- le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni richieste, in relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da realizzare;
- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia, la Regione Abruzzo, la Regione Campania e la Regione Toscana hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute sui territori interessati;
- con delibera n. del 2021, la Giunta della Regione Lombardia ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 27.037,50 (*ventisettamilatrentasette/50*), pari al 3,00% del costo complessivo del progetto, come previsto dall'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 a valere sulle risorse del bilancio regionale;
- con delibera n. del 2021, la Giunta della Regione Abruzzo ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 549.780,00 (*cinquecentoquarantanovemilasettecentottanta/00*), pari al 3,00% del costo complessivo del progetto, come previsto dall'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio

2019, a valere sulle risorse FSC 2007- 13 riprogrammate con la DGR 78/2020, ed impegnate con la Determinazione DPH006/11 del 30/11/2020.

- la Regione Campania non ha manifestato interesse al sostegno della proposta, ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del decreto direttoriale del 27 settembre 2018, si procederà al cofinanziamento dell'iniziativa, in assenza del contributo della Regione Campania;
- con nota del 12 agosto 2019, la Regione Toscana ha comunicato la propria impossibilità a cofinanziare le proposte progettuali presentate a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico – Capo II, per carenza di fondi disponibili;
- con decreto del 4 maggio 2021 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo;
- il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a sostenere la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato *"Identificazione di nuovi composti per il trattamento farmacologico di patologie ad elevato bisogno di cura a carico degli organi della vista e dell'udito"* promosso dalla società capofila Dompè Farmaceutici S.p.A., concedendo a quest'ultima ed ai soggetti co-proponenti agevolazioni nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, per un importo complessivo massimo pari ad euro 7.880.957,50 (*settemilioniottocentottantamilanovecentocinquantasette/50*);
- la società Dompè Farmaceutici S.p.A. e soggetti co-proponenti JSB Solutions S.r.l., Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara e Università degli Studi dell’Aquila, in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiarano di non aver affidato, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbligano a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico della Regione Abruzzo e della Regione Lombardia che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o della Regione che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Abruzzo, la Regione Lombardia, la società Dompè Farmaceutici S.p.A. e soggetti co-proponenti JSB Solutions S.r.l., Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara e Università degli Studi dell’Aquila (congiuntamente, le “Parti”), manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo per l’innovazione (di seguito “Accordo”) per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi indicati.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Finalità dell’Accordo)

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Abruzzo e la Regione Lombardia si propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato *“Identificazione di nuovi composti per il trattamento farmacologico di patologie ad elevato bisogno di cura a carico degli organi della vista e dell’udito”* promosso dalla società capofila Dompè Farmaceutici S.p.A. e dai soggetti co-proponenti JSB Solutions S.r.l., Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara e Università degli Studi dell’Aquila, da realizzare presso le unità produttive site nei territori della Regione Lombardia, della Regione Abruzzo, della Regione Campania e della Regione Toscana, finalizzato allo sviluppo di proposte innovative e descritto nella Proposta progettuale del 27 novembre 2018.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:
 - a) alla presentazione della domanda, da parte della società capofila Dompè Farmaceutici S.p.A., secondo le modalità indicate all’articolo 4, comma 1;

- b) alla valutazione positiva dei progetti di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018;
 - c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all'articolo 7, comma 1, lettera d).
2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato fino a un importo massimo di euro 8.457.775,00 (*ottomiloniquattrocentocinquantesettamilasettecentosettantacinque/00*).
3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Articolo 4

(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione)

- 1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate al Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, secondo le modalità previste all'articolo 9 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018 citato nelle premesse.
- 2. Ai fini della valutazione dei progetti, sono adottate le modalità istruttorie previste all'articolo 10 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018.

Articolo 5

(Quadro finanziario dell'Accordo)

- 1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla valutazione ed al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati dalla società capofila Dompè Farmaceutici S.p.A., ed alla successiva gestione dei progetti approvati.
- 2. Per quanto di competenza della Regione Lombardia, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico utilizzando risorse finanziarie regionali già trasferite e disponibili sul fondo appositamente

istituito presso il Ministero per la realizzazione degli interventi previsti dagli accordi presentati dalle imprese operanti in Regione Lombardia;

3. Per quanto di competenza della Regione Abruzzo, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico utilizzando risorse a valere sul Programma FSC 2007- 13 riprogrammate con la DGR 78/2020, ed impegnate con la Determinazione DPH006/11 del 30/11/2020.
4. Il costo complessivo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo ammonta ad euro 21.546.000,00 (*ventunomilionicinquecentoquarantasei/00*) e le relative agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 8.457.775,00 (*ottomilioniquattrocentocinquantesettamilasettecentosettantacinque/00*), secondo la ripartizione di seguito indicata:

Società proponente	Attività	Costi progetto (€)	Agevolazioni (€)							Totale agevolazioni massime concedibili (€)	
			MiSE			Regione Abruzzo		Regione Lombardia			
			Contributo alla spesa	%	Finanziamento agevolato	%	Contributo alla spesa	%	Contributo alla spesa		
<i>Dompè Farmaceutici Lombardia</i>	R.I.										
	S.S.	901.250,00	198.275,00	22,00%					27.037,50	3,00%	
	Totalle	901.250,00	198.275,00						27.037,50	225.312,50	
<i>Dompè Farmaceutici Campania</i>	R.I.	455.000,00	213.850,00	47,00%						213.850,00	
	S.S.										
	Totalle	455.000,00	213.850,00							213.850,00	
<i>Dompè Farmaceutici Abruzzo</i>	R.I.	5.281.000,00	2.482.070,00	47,00%			158.430,00	3,00%		2.640.500,00	
	S.S.	6.697.500,00	1.473.450,00	22,00%			200.925,00	3,00%		1.674.375,00	
	Totalle	11.978.500,00	3.955.520,00				359.355,00			4.314.875,00	
<i>JSB Solutions Toscana</i>	R.I.	525.000,00	231.000,00	44,00%	105.000,00	20,00%				336.000,00	
	S.S.	1.338.750,00	254.362,50	19,00%	267.750,00	20,00%				522.112,50	
	Totalle	1.863.750,00	485.362,50		372.750,00					858.112,50	
<i>Università degli studi dell'Aquila Abruzzo</i>	R.I.	3.000.000,00	1.410.000,00	47,00%			90.000,00	3,00%		1.500.000,00	
	S.S.										
	Totalle	3.000.000,00	1.410.000,00				90.000,00			1.500.000,00	
<i>Università degli studi Chieti-Pescara Abruzzo</i>	R.I.	2.035.000,00	956.450,00	47,00%			61.050,00	3,00%		1.017.500,00	
	S.S.	1.312.500,00	288.750,00	22,00%			39.375,00	3,00%		328.125,00	
	Totalle	3.347.500,00	1.245.200,00				100.425,00			1.345.625,00	
Totalle		21.546.000,00	7.508.207,50		372.750,00		549.780,00		27.037,50	8.457.775,00	

Dompè Farmaceutici S.p.A. (in Lombardia)

- Mise:

- 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa
- Regione Lombardia:
- 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività nella forma di contributo alla spesa

Dompè Farmaceutici S.p.A. (in Abruzzo)

- Mise:
- 47,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
- 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa
- Regione Abruzzo:
- 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività nella forma di contributo alla spesa

Dompè Farmaceutici S.p.A. (in Campania)

- Mise:
- 47,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;

JSB Solutions

- Mise:
- 44,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
- 19,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
- 20,00% per i costi agevolabili delle attività nella forma di finanziamento agevolato.

Univ. “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara

- Mise:
- 47,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
- 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.
- Regione Abruzzo:
- 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività nella forma di contributo alla spesa

Univ. dell’Aquila

- Mise:
- 47,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa.
- Regione Abruzzo:
- 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività nella forma di contributo alla spesa

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno sulle risorse rese disponibili con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e ss.mm.ii. per le proposte progettuali inerenti al settore applicativo “Scienze della vita” da

realizzare nei territori delle Regioni più sviluppate, delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni in transizione.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia trovano copertura sul bilancio regionale 2020 – 2021 a valere sul capitolo n. 14.01.203.12833 già impegnate e trasferite per l'annualità 2020 a favore del fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico per la gestione degli accordi. Il trasferimento al fondo delle risorse relative all'annualità 2021 verrà effettuato a gennaio 2021.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Abruzzo trovano copertura a valere sulle risorse FSC 2007 - 13 riprogrammate con la DGR 78/2020, ed impegnate con la Determinazione DPH006/11 del 30 novembre 2020.

Articolo 6

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l'impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'amministrazione sottoscrittrice.
2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo. In ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente accordo nei cinque anni successivi alla data di

completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 7

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - c) procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico dell'Accordo di cui al successivo articolo 8;
 - d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi previsti.

In particolare, le risorse di Regione Lombardia sono già state trasferite al fondo così come disposto della deliberazione di Giunta regionale del 03 giugno 2020, n. 3200 “Fondo per la Crescita Sostenibile - Accordi con Ministero dello Sviluppo Economico: Approvazione dello Schema di Accordo e impegno delle risorse finanziarie.

In particolare, la Regione Abruzzo si impegna a versare al Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie di propria competenza con le seguenti modalità:

- 60% entro 60 giorni dall'emanazione del relativo decreto di concessione;
 - 40% sulla base dei fabbisogni prevedibili evidenziati dal soggetto gestore del Fondo crescita sostenibile, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto.
2. Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e sviluppo, con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al Ministero dello sviluppo economico. Le modalità di gestione dell'iniziativa sono quelle definite dai decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di

agevolazione regionale, in capo al Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena titolarità. In particolare, in relazione a quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato”, gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle informazioni e dei dati individuati dal citato Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall’articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente.

3. Coerentemente con la proposta progettuale presentata le società proponenti si impegnano al rispetto del livello occupazionale necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti nella stessa.
4. Le società proponenti si impegnano a realizzare le attività di ricerca e sviluppo previste nella proposta progettuale oggetto del presente Accordo nel termine di 36 mesi dalla data di avvio ovvero in tempi più brevi ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il cofinanziamento con risorse europee, pena la revoca delle agevolazioni.

Articolo 8

(Comitato tecnico dell’Accordo)

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito il Comitato tecnico per l’attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi presentati a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 – Capo II.
2. Il Comitato tecnico è composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle Regioni e delle Province autonome ed ha il compito di:
 - monitorare l’avanzamento delle attività e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dei diversi Accordi;
 - valutare le eventuali variazioni del singolo Accordo, coinvolgendo nel confronto di volta in volta le imprese interessate, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate all’unanimità dalle parti pubbliche;
 - verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nei diversi Accordi, predisponendo un’apposita relazione generale.

3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.

Articolo 9

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di finanziamento del presente Accordo.

Articolo 10

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese

Giuseppe Bronzino.

Regione Abruzzo

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo

Germano de Sanctis

Regione Lombardia

Il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico

Armando De Crinito

Dompè Farmaceutici S.p.A.

*Procuratore del legale rappresentante
Marcello Allegretti*

JSB Solutions S.r.l.

*Amministratore Unico
Jacopo Montigiani*

Università degli studi dell'Aquila

Legale Rappresentante: Magnifico Rettore
Edoardo Alesse

Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara

Legale Rappresentante: Magnifico Rettore
Sergio Caputi

D.g.r. 20 settembre 2021 - n. XI/5267

Potenziamento delle dotazioni delle organizzazioni di volontariato di protezione civile (d.lgs. 1/2018-art. 37). Triennio 2019-2021 - Misura 1/B - 4.2 quota regionale. Approvazione della graduatoria delle domande presentate nell'anno 2020 ed assegnazione dei fondi regionali ad integrazione delle risorse del dipartimento della Protezione Civile nazionale

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 «Codice della Protezione Civile» che, all'art. 37, prevede la concessione di «Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità», rivolti al volontariato di protezione civile;

Vista l'Intesa, sui Criteri per la concessione da parte del Dipartimento Nazionale della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021 (di seguito «Criteri»), sancita dalla Conferenza Unificata in data 7 maggio 2020 approvati con decreto n. 1886 del 16 maggio 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile e sulla base delle priorità individuate dallo stesso Dipartimento Protezione Civile e condivise in sede di Commissione Speciale Protezione Civile, seduta Politica;

Atteso che i suddetti Criteri, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 153 del 18 giugno 2020:

- destinano, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie:
 - il 50%, ai progetti delle Organizzazioni iscritte nell'Elenco Centrale, per il potenziamento delle relative Colonne Mobili Nazionali - quota nazionale;
 - il 35%, ai progetti delle Organizzazioni di livello regionale, iscritte negli Elenchi Territoriali, per i potenziamenti delle Colonne Mobili Regionali - quota regionale;
 - il 15%, ai progetti delle Organizzazioni di livello regionale, iscritte negli Elenchi Territoriali, per la prevenzione e tutela di particolari situazioni di rischio individuate sul territorio - quota locale;
- stabiliscono che l'istruttoria relativa ai progetti delle Colonne Mobili Regionali, concorrenti alla quota del 35% delle somme stanziate (quota regionale), sia di competenza delle rispettive Amministrazioni Regionali;

Preso atto del riparto effettuato dalla Commissione Speciale di protezione civile, che assegna a Regione Lombardia, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, l'importo complessivo di €. 155.545,62 per il finanziamento di progetti afferenti alle colonne mobili regionali e provinciali;

Dato atto che, come riferisce il Dirigente proponente, la competente Direzione Generale Territorio e Protezione Civile ha eseguito l'istruttoria dei progetti presentati dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile entro il prescritto termine del 31 dicembre 2020, in esito alla quale sono stati ammessi a contributo n. 21 progetti, elencati nell'Allegata Tabella, parte integrante e sostanziale al presente atto, per un importo totale di € 512.106,51 calcolato secondo i massimali previsti dai suddetti Criteri e superiore, quindi, alla quota assegnata a Regione Lombardia in fase di riparto;

Preso atto che, come stabilito dai citati Criteri, Regione Lombardia ha provveduto a comunicare alla Segreteria della Commissione Speciale Protezione Civile, in capo alla Provincia Autonoma di Trento, entro il termine fissato del 31 marzo 2021, successivamente integrato il 26 aprile 2021 come da richiesta della Commissione Speciale di Protezione Civile, l'elenco dei progetti ammessi a contributo, nell'ordine stabilito in base alle priorità di livello nazionale e regionale individuate nel decreto n. 14146 del 19 novembre 2020;

Preso atto che:

- con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1886 in data 16 maggio 2020 è stata riconosciuta a Regione Lombardia la quota di € 155.545,62 assicurando il finanziamento completo di 5 progetti ed il finanziamento parziale del progetto presentato dall'organizzazione ANC Figino Serenza (CO);
- il progetto presentato dall'organizzazione ANC Figino Serenza (CO) è relativo all'acquisto di mezzi e pertanto la copertura parziale dello stesso, con un'assegnazione di € 9.423,12 a fronte di un contributo ammesso di €. 28.500,00 sarebbe di fatto inutilizzabile, per il significativo esborso richiesto all'organizzazione medesima;

Considerata l'opportunità di partecipare, con le risorse regionali attualmente disponibili, al finanziamento di parte dei progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato per sostenere le finalità di cui all'art. 37 del Codice della Protezione Civile d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 e migliorare l'operatività del Sistema regionale di Protezione Civile che si è speso in modo particolare per supportare l'emergenza COVID - 19;

Dato atto che, nelle more di approvazione dei progetti finanziati dal Dipartimento Protezione Civile, si rende necessario dare attuazione all'assegnazione delle risorse di Regione Lombardia, per consentire il rispetto delle tempistiche di utilizzazione di tali fondi in base ai criteri nazionali e regionali;

Rilevata, per quanto sopra riportato, l'opportunità di partecipare con risorse regionali al finanziamento della quota parte mancante del progetto presentato dall'organizzazione ANC Figino Serenza (CO), nonché di 8 progetti delle Associazioni di volontariato di protezione civile (di cui un Progetto solo parzialmente finanziato) e dei 3 progetti dei Gruppi Comunali ammessi a contributo;

Determinato che in caso di rinuncia al finanziamento si potrà provvedere allo scorrimento della graduatoria sino ad esaurimento della stessa;

Dato atto che l'importo delle risorse regionali disponibili, che ammontano complessivamente ad € 266.673,07 , di cui € 166.673,07 nel 2021 e € 100.000,00 nel 2022, atte a garantire il cofinanziamento della quota mancante del progetto presentato dall'organizzazione ANC Figino Serenza (CO), nonché di 8 progetti delle Associazioni di volontariato di protezione civile (di cui un Progetto solo parzialmente) e dei 3 progetti dei Gruppi Comunali, trova copertura sui seguenti capitoli:

- €. 66.673,07 sul Capitolo 13216/2021 - «Cofinanziamento regionale ai Gruppi Comunali di P.c per il potenziamento delle dotazioni» (Fondi I.r. 9/2020);
- €. 100.000,00 (acconto 50% del contributo concesso) sul Capitolo 13217/2021 - «Cofinanziamento regionale alle organizzazioni di volontariato di pc per il potenziamento delle dotazioni»;
- €. 100.000,00 (saldo sino ad un massimo del 50%) sul Capitolo 13217/2022 - «Cofinanziamento regionale alle organizzazioni di volontariato di pc per il potenziamento delle dotazioni»;

Ritenuto di erogare il contributo ai beneficiari con le medesime modalità previste dall'Art. 9 dei Criteri del Dipartimento della Protezione Civile per il Triennio 2019-2021 approvati con Decreto CDPC n. 1866 del 16 maggio 2020 che prevedono la liquidazione del contributo con un acconto del 50% e il saldo a presentazione di regolare rendicontazione della spesa sostenuta;

Ritenuto di demandare alla competente struttura regionale l'adozione dei conseguenti atti di spesa, a fronte della presentazione della necessaria documentazione di spesa ed entro il massimale previsto;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e, in particolare, il Programma Ter.1101 «Sistema di Protezione Civile» - Risultato Atteso 179.7 «Interventi per la Protezione civile; per il miglioramento e la prevenzione delle situazioni a rischio sismico, geologico, idrogeologico, valanghivo e per la protezione delle infrastrutture critiche - Acquisto di mezzi e materiali e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di soccorso alla popolazione civile»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, gli artt. 26 e 27, concernenti gli obblighi di pubblicazione relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Visti la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata Tabella «Tabella Domande DPC anno 2020» dei progetti presentati nel triennio 2019-2021 - anno 2020 - misura 1/b - 4.2 quota regionale», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella quale è riportato l'elenco delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile ammesse, per l'anno 2020, al contributo previsto dal Codice di protezione civile di cui all'art. 37 del d.lgs. 1/2018 per i progetti relativi al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei citta-

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 27 settembre 2021

dini, con le quote di contributo assegnate a ciascun progetto a carico del DPC e di Regione Lombardia;

2. di stabilire che le risorse regionali disponibili, pari ad € 266.673,07, atte a garantire il cofinanziamento della quota mancante del progetto presentato dall'organizzazione ANC Figino Serenza (CO), nonché di 8 progetti delle Associazioni di volontariato di protezione civile (di cui un Progetto solo parzialmente) e dei 3 progetti dei Gruppi Comunali, trovano copertura:

- per €. 66.673,07 sul Capitolo 13216/2021 - «Cofinanziamento regionale ai Gruppi Comunali di Pc», per il potenziamento delle dotazioni» per i progetti dei tre Gruppi Comunali in graduatoria;
- €. 100.000,00 (acconto 50% del contributo concesso) sul Capitolo 13217/2021 - «Cofinanziamento regionale alle organizzazioni di volontariato di pc per il potenziamento delle dotazioni», per la quota parte mancante del progetto presentato dall'organizzazione ANC Figino Serenza (CO) e gli 8 progetti di Associazioni (di cui un Progetto solo parzialmente finanziato);
- €. 100.000,00 (saldo sino ad un massimo del restante 50% del contributo concesso) sul Capitolo 13217/2022 - «Cofinanziamento regionale alle organizzazioni di volontariato di pc per il potenziamento delle dotazioni», per la quota parte mancante del progetto presentato dall'organizzazione ANC Figino Serenza (CO) e gli 8 progetti di Associazioni (di cui un Progetto solo parzialmente finanziato);

3. di demandare alla competente Struttura della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile l'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente atto, provvedendo alla liquidazione dei fondi, previa verifica delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario;

4. di autorizzare, in caso di rinuncia al finanziamento da parte di uno o più beneficiari, allo scorrimento della graduatoria sino ad esaurimento della stessa;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente, in attuazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato

N.	ORGANIZZAZIONE	PROVINCIA	COMUNE	MISUR A	BREVE DESCRIZIONE PROGETTO	TOTALE PROGETTO DA PREVENTIVO	Contributo Richiesto al DPC	FINANZIAMENTI		Quota a carico delle organizzazioni	Esito istruttoria	Graduatoria	Esito finanziamento
								a carico DPC	a carico della Regione				
1	OROBIE SOCCORSO	BG	ENDINE GAIANO	1	Ford Ranger pick-up 4 wd xlt	37.454,00	28.090,50	28.090,50		9.363,50	Ammesso e finanziabile	1	Ammesse e finanziate con fondi DPC
2	ODV CV PC MILANO	MI	PESCHIERA BORROMEO	1	Ford Transit con allestimento	38.341,00	28.755,75	28.755,75		9.585,25	Ammesso e finanziabile	2	
3	CORPO VOL. PC DELLA BRIANZA-CASATENOVO	LC	CASATENOVO	1	Mitsubishi L 200 pick-up	44.109,97	33.082,48	33.082,48		11.027,49	Ammesso e finanziabile	3	
4	ASSOCIAZIONE ODV IL GRIFONE	CR	SONCINO	1	Cassone posteriore per pick-up	8.203,22	6.152,42	6.152,42		2.050,80	Ammesso e finanziabile	3	
5	CROCE BLU ONLUS	BG	GROMO	1	Ford Ranger 4x4 5 posti	66.721,80	50.041,35	50.041,35		16.680,45	Ammesso e finanziabile	3	
6	G.C. ISPRA	VA	ISPRA	1	Toyota hilux dc pick-up	39.607,30	29.705,48		29.705,48	9.901,83	Ammesso e finanziabile	4	
7	ANC FIGINO SERENZA	CO	FIGINO SERENZA	1	Ford Ranger 4 wdxtl double cab 5 posti my2020 pick-up	38.000,00	28.500,00	9.423,12	19.076,88	9.500,00	Ammesso e finanziabile	5	
8	ASSOCIAZIONI NAZIONALE ALPINI Monza	MB	MONZA	1	Fiat ducato doppia cabina 35 q.li	34.526,00	25.894,50		25.894,50	8.631,50	Ammesso e finanziabile	6	
9	ANC BRUGHERIO	MI	BRUGHERIO	1	Attrezature varie per beni architettonici	14.216,46	10.662,35			10.662,35	3.554,12	Ammesso e finanziabile	6
10	G.C. SAN MARCO DI CASALETTO CEREDANO	CR	CASALETTO CEREDARO	1	Toyota Hilux 2.4d pick-up	40.200,00	30.150,00		30.150,00	10.050,00	Ammesso e finanziabile	7	
11	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GIUSSANO	MB	GIUSSANO	1	Ford Ranger 4 wdxtl double cab 5 posti my2020 pick-up	38.000,00	28.500,00		28.500,00	9.500,00	Ammesso e finanziabile	8	
12	NUCLEO VOL. DI PC ANC	MI	BASIGLIO	1	Ford Ranger 4 wdxtl double cab 5 posti my2020 pick-up	38.000,00	28.500,00		28.500,00	9.500,00	Ammesso e finanziabile	9	
13	NUCLEO VOL. E PC ANC VALLE DEL CHIESE ODV	BS	ROE' VOLCIANO	1	Ford Ranger 4 wdxtl double cab 5 posti my2020 pick-up	38.000,00	28.500,00		28.500,00	9.500,00	Ammesso e finanziabile	10	
14	ANPAS LOMBARDIA ODV	MI	MILANO	1	Ford Ranger 4x4 pick-up	43.029,40	32.272,05			32.272,05	10.757,35	Ammesso e finanziabile	11
15	LARES LOMBARDIA	MI	BRESSO	1	Leica + notebook per rilievi	12.468,40	9.351,30		9.351,30	3.117,10	Ammesso e finanziabile	11	
16	ODV PC - IL NIBBIO	CR	SPINADESCO	1	Suzuki Jimny pick-up	35.700,00	26.775,00		17.242,92	18.457,08	Ammesso e finanziabile	11	
17	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ODV	BG	GRUMELLO DEL MONTE	1	Ford Ranger 4 wdxtl double cab 5 posti my2020 pick-up	38.000,00	28.500,00	0,00	0,00	38.000,00	Ammesso e finanziabile	12	Ammesse ma non finanziate per esaurimento fondi
18	FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI FIR CB	LO	CASALPUSTERLENGO	1	Piattaforma aerea autocarrata palphinger mod p200a ren	47.300,00	35.475,00	0,00	0,00	47.300,00	Ammesso e finanziabile	12	
19	ANC BAGNOLO MELLA	BS	BAGOLO MELLA	1	Carrello attrezzato	11.895,00	8.921,25	0,00	0,00	11.895,00	Ammesso e finanziabile	12	Ammesse e finanziate con fondi RL cap. 13216
20	G.C. PC DI TAINO	VA	TAINO	1	Motosegna generatore caschi	9.090,13	6.817,60		6.817,60	2.272,53	Ammesso e finanziabile	13	
21	GIUBBE VERDI ALTA VALLE INTELVI	CO	LANZO	1	Carrello	9.946,00	7.459,50	0,00	0,00	9.946,00	Ammesso e finanziabile	14	Ammesse ma non finanziate per esaurimento fondi
								155.545,62	266.673,07	260.590,00			
22	FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI FIR CB	LO	BREMBIO	1	Ford Ranger pick-up 4 wd xlt	46.850,00	35.137,50				Non Ammissibile		Non ammesse
23	SIPEM SOS LOMBARDIA	MI	MELEGNAO	1	Autovettura Dacia	17.470,00	13.102,50				Non Ammissibile		
24	G.I. PARCO DEL TICINO	MI	MAGENTA	1	Autocarro Iveco 55si8hab wx	101.870,00	76.402,50				Non Ammissibile		
						848.998,68	636.749,01						

Fondi a carico DPC	155.545,62
Fondi a carico RL cap 13216	66.673,07
Fondi a carico RL cap 13217	182.757,08
Fondi a carico RL cap.13217	17.242,92 odv parzialm. fin.

Totale fondi DPC + RL 422.218,69

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 27 settembre 2021

D.g.r. 23 settembre 2021 - n.XI/5270
Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/2022. Adeguaamento al parere Ispra
LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeotermica e per il prelievo venatorio»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;
- le «Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VlncA)» a seguito dell'intesa Stato-Regioni del 28 novembre 2019 e gli «Indirizzi operativi» a tali Linee guida, dettati dal Ministero dell'Ambiente con nota 25 febbraio 2020, prot. n. 0013415;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015»;
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la D.G.R. 4488 del 29 marzo 2021 «Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» ai sensi delle quali Regione Lombardia ha approvato le nuove linee guida per la Valutazione di Incidenza (VlncA) - Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4;
- la d.g.r. 5517 del 2 agosto 2016 che approva le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale valide per la stagione 2016/2017 nelle quali vengono, tra gli altri, definiti gli importi relativi al risarcimento del danno derivante da prelievi illeciti di fauna stanziale di cui all'art. 51, comma 6, della l.r. 26/93;
- la d.g.r. 4169 del 30 dicembre 2020 che approva le linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia;
- il decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5 luglio 2021 «Approvazione del protocollo «Meteo Beccaccia» in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA», relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di «ondate di gelo»;

Richiamati:

- il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - e in particolare l'art. 11 quaterdecies che, al comma 5, prevede che le Regioni, sentito il parere dell'INFS (ora ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata legge n. 157/1992;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, «Criteri minimi uni-

formi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)»;

- la «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici» di seguito chiamata «Guida interpretativa»;
- il documento «Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of hunttable bird Species in the EU» versione 2014, di seguito chiamato «Key Concepts»;
- il documento pubblicato da ISPRA «Linee guida per la gestione degli ungulati - Cervidi e Bovidi», Manuali e linee guida n. 91/2013;
- il documento «Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42» redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con nota prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;

Visto quanto previsto dall'art. 18, c. 1 e 2 della legge 157/92;

Rilevato che l'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE dispone che «in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale» e che tale articolo ha trovato attuazione, per consolidato orientamento della Corte Costituzionale, nell'art. 18 della legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti volti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni;

Dato atto, pertanto, che il succitato art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, la pronuncia della Corte costituzionale n. 233/2010);

Preso atto inoltre di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale 16/2003, relativi alla disciplina integrativa della stagione venatoria;

Dato atto che il calendario venatorio di Regione Lombardia, è costituito dalle previsioni della l.r. 17/2004 e, in attuazione della stessa, da una pluralità di provvedimenti successivi, e segnatamente:

- deliberazione di Giunta regionale in ordine alle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale, comprensiva di sette allegati con valenza territoriale relativi a Bergamo, Brescia, Brianza (Monza e Lecco), Città Metropolitana, Insubria (Como e Varese), Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), più un ulteriore allegato, che si applica sull'intero territorio regionale, relativo alle specifiche di prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore;
- decreto con cui il Dirigente regionale competente, può ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità;
- decreto con cui il Dirigente regionale competente, può regolamentare l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 novembre, con l'integrazione di due giornate settimanali di caccia;
- decreti con i quali i competenti Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dispongono:

- l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
- l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con d.g.r. 4169 del 30 dicembre 2020;

Preso atto:

- del decreto della Struttura Natura e biodiversità n. 10435 del 29 luglio 2021, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del calendario venatorio regionale 2021/2022 di Regione Lombardia;
- che le prescrizioni di cui al citato decreto relativo alla valutazione d'incidenza n. 10435 del 29 luglio 2021 sono state recepite e applicate durante la stagione venatoria 2021/2022 nei siti Natura 2000, inclusi nel territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;

Atteso che l'art. 4 della l.r. 7/2016 prevede:

- al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vengono alla data di entrata in vigore della stessa legge restituiti efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/93;
- al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla l.r. 26/93, restino efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla l.r. 7/2016;

Dato atto:

- che è in corso la procedura di VAS del Piano Faunistico-Venatorio regionale, il cui iter è stato avviato con la pubblicazione della d.g.r. n. 4090 del 21 dicembre 2020 e la cui fase di scoping, con la convocazione della prima conferenza di VAS, si è conclusa il 14 giugno 2021;
- che la parte conoscitiva per la redazione della proposta di Piano Faunistico-Venatorio regionale, è stata elaborata sulla base di banche dati aggiornate al 2019 e successivamente integrate con ulteriori dati al 31 dicembre 2020, al fine di utilizzare le più recenti indicazioni disponibili relative alla gestione faunistico-venatoria sul territorio regionale in prospettiva pluriennale;
- che l'aggiornamento dei dati come sopra specificato, sulla base dei quali è stato redatto il presente atto, ha permesso di avere una conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica adeguata per l'esercizio della programmazione venatoria su un arco temporale congruo quale la stagione 2021/2022;

Rilevato che i dati di cui sopra, sono stati utilizzati per l'attività istruttoria propedeutica alla presente deliberazione;

Valutati:

- la tendenza del rilascio dei tesserini venatori regionali nel decennio 2011/2020, di cui all'allegata tabella 1;
- la tendenza dell'iscrizione dei cacciatori agli ATC e ai CAC regionali nelle stagioni venatorie 2018/19, 2019/20 e 2020/21, di cui all'allegata tabella 2;
- la tendenza dei prelievi di piccola selvaggina stanziale conseguiti sul territorio regionale nel periodo 2011/2020, secondo i dati ricavati dalla lettura di tutti i tesserini venatori regionali restituiti dai cacciatori, relativamente alle specie Fagiano, Pernice rossa, Starna, Coniglio selvatico, Lepre comune e Volpe, di cui all'allegata tabella 3;

Considerato che, dalle tabelle sopra citate, emerge una costante diminuzione dei tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia, con un calo del 30,25 per cento nel decennio considerato, nonché dei cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali e ai Comprensori Alpini di Caccia regionali, con un calo del 7 per cento nel triennio considerato, con un parallelo decremento dei prelievi delle specie stanziali sopra citate;

Vista la d.g.r. 5169 del 2 agosto 2021 ad oggetto: «Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/2022» con la quale sono state stabilite le regole per lo svolgimento della stagione venatoria 2021/22;

Preso atto che l'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) Onlus ha promosso il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, numero di registro generale 1601 del 20 settembre 2021, contro Regione Lombardia per «l'annullamento, previa emanazione di decreto monocratico presidenziale inaudita altera parte e successiva sospensione collegiale del decreto d.u.o. n. 12303 del 17 Settembre 2021 nonché della d.g.r. Lombardia n. XI/5169 del 2 agosto 2021»;

Considerato che, il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di Milano Sezione Quarta, con decreto cautelare n. 01601/2021 REG.RIC. pubblicato il 21 settembre 2021 sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2021,

ha disposto la sospensione interinale degli atti impugnati dalla LAC (d.d.u.o. n. 12303/2021 e d.g.r. n. 5169/2021) fino al 7 ottobre 2021, data prevista per la trattazione in Camera di consiglio, in relazione alla natura delle censure dedotte sul piano procedimentale e sostanziale rispetto al parere di ISPRA – ad eccezione di Moriglione e di Combattente;

Dato atto che la predetta sospensione degli atti impugnati potrebbe comportare, senza le integrazioni previste da tali atti, in attuazione della l.r. n. 17/04, una generale regolamentazione di minor tutela delle specie oggetto dei provvedimenti regionali sospesi;

Ritenuto, pertanto, di assumere nuove determinazioni integrative del calendario regionale per la stagione venatoria 2021/2022 in adeguamento sostanziale al parere di Ispra, così come richiesto dal Presidente del Tribunale Amministrativo, in considerazione della prevalenza dell'interesse pubblico generale alla conservazione ed al mantenimento della fauna selvatica;

Dato atto che il presente provvedimento ha validità fino all'adozione dell'ordinanza cautelare in esito alla Camera di Consiglio del 7 ottobre 2021;

Atteso che, con nota prot. M1.2021.0052169 del 23 marzo 2021, è stato richiesto a ISPRA il parere sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/22 relative ai territori di competenza delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, Brescia, Brianza (Monza e Lecco), Città Metropolitana, Insubria (Como e Varese), Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), nonché su tutti i documenti tecnici propedeutici agli atti successivi in materia venatoria di Regione Lombardia, come precedentemente elencati;

Preso atto della nota prot. 18063 del 12 aprile 2021 (acquisita al prot. reg. M1.2021.0063181 del 12 aprile 2021), con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza, specificando che l'espressione favorevole è pertanto subordinata al recepimento delle indicazioni di seguito esplicitate su paragrafi e temi pertinenti alla presente deliberazione, come di seguito espresse:

- «**Date e modalità di apertura della caccia:** ISPRA afferma «Riguardo alla prevista apertura della caccia alla terza domenica di settembre (19 settembre 2021), questo Istituto ritiene più idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 2 ottobre 2021. Ciò con la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre in tal modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria. Per le medesime ragioni il prelievo di Colombaccio, Merlo, Cornacchie, Gazzetta e Ghiandaia nel corso del mese di settembre va previsto solo da appostamento. Per il Merlo va previsto un contingente massimo di 5 capi per cacciatore per uscita»

- «**Date di chiusura della caccia:** ISPRA afferma «per l'avifauna acquatica (Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia) - la chiusura della caccia dovrebbe avvenire al 20 gennaio 2022, non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di gennaio ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide al fine di evitare confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici».

- «**Per quanto riguarda la Starna, la Pernice rossa e il Fagiano** si ritiene che il prelievo venatorio non debba protrarsi oltre il 30 novembre 2021. La caccia alla Starna e alla Pernice rossa nel corso dell'intero arco temporale di prelievo e l'eventuale prolungamento della caccia al Fagiano oltre il 30 novembre, vanno subordinati alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante conduzione di monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo e, in caso di valori positivi, la predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.»

- «**Per quanto concerne il prelievo di Tordo bottaccio, Ceseña e Tordo sassello,** i periodi di apertura della caccia indicati all'art. 18, comma 1 della legge 157/92 non risultano compatibili con i limiti temporali indicati nel documento «Key Concepts», secondo il quale la data di inizio migra-

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 27 settembre 2021

zione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per le prime due specie e alla III decade per il Tordo sassello. Si evidenzia tuttavia che recenti valutazioni tecniche condotte da ISPRA indicano che la data di inizio migrazione per Tordo bottaccio e Cesena può risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dai «Key Concepts». Lo scrivente Istituto ritiene pertanto idonea l'adozione di un'unica data di chiusura per Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena coincidente con il 20 gennaio 2022»; «Per la Quaglia, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia, prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, è stata recentemente confermata nella categoria SPEC 3 («in declino a livello europeo») («European birds of conservation concern», BirdLife International, 2017. Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie e prevedere la chiusura della caccia al 31 ottobre 2021»; «In considerazione della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la Beccaccia e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la specie nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, la chiusura della caccia al 31 dicembre. Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento «Key Concepts», va subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi ad una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato. Si vuole inoltre evidenziare la necessità di introdurre un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo alla Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento ('ondate di gelo'). A tal fine si allega il «Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi» messo a punto da questo Istituto a supporto delle Amministrazioni competenti».

- «Forme di caccia»: ISPRA afferma che «In generale si evidenzia che la caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti:

a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su status e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protracta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono negativamente sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo particolarmente nel corso del periodo invernale e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;

b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quella d'attesa.

Possono essere previste eccezioni al divieto di prolungamento della caccia vagante oltre la fine di dicembre per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Inoltre, visto il limitato ambito territoriale interessato, la caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio 2022 a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia appare attuabile limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi. Lo scrivente Istituto non ritiene accettabile che sia consentito il prelievo su terreno innevato dei Passeriformi poiché queste specie divengono particolarmente vulnerabili in presenza di terreno innevato in quanto tendono a concentrarsi in aree ristrette, che possono essere create artificialmente, per la sosta e/o la ricerca di cibo. Si nota tra

l'altro che tra le specie ritenute cacciabili su terreno innevato ci sono due specie con stato di conservazione non favorevole: il Tordo sassello (specie classificata come quasi minacciata nella Lista Rossa IUCN e SPEC 1 da BirdLife International 2017) e la Cesena (specie considerata 'Quasi minacciata' nella Lista Rossa IUCN degli uccelli nidificanti in Italia 2019).»

- «Mammiferi»: ISPRA afferma «Lagomorfi – Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 2 ottobre 2021 per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della Lepre comune. È noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate sull'acquisizione di censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri. Tali indicazioni andrebbero anche applicate alle popolazioni di Coniglio selvatico naturalizzata nel passato, preventendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autofonta per l'Italia. Volpe – Per la Volpe si forniscono le seguenti indicazioni:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale, comunque a partire dal 2 ottobre;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 2 ottobre - 31 gennaio.»;

- «Ungulati»: ISPRA afferma che «I periodi di caccia indicati per gli ungulati poligastri non appaiono coerenti con le caratteristiche eco-ecologiche delle specie e con le indicazioni fornite dallo scrivente Istituto nel documento «Linee guida per la gestione degli Ungulati, Cervidi e Bovidi» (reperibile nel sito dell'ISPRA). Si invita pertanto di adottare i seguenti periodi differenziati (vd. tabelle indicate al parere) per classe sociale delle popolazioni e contesto ambientale occupato dalle stesse.»

- «Disciplina allenamento e addestramento cani»: ISPRA afferma che «L'inizio dell'attività di addestramento cani il 21 agosto 2021 appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio). La disposizione in virtù della quale in alcune aree (vedi p.es. Allegato 7) è consentito l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi nei mesi di febbraio e marzo e di giugno e luglio, contrasta con l'esigenza di tutelare la fauna selvatica durante la stagione riproduttiva e con lo spirito della legge 157/92 (che destina a tal fine specifiche zone di addestramento cani opportunamente regolamentate e segnalate con apposite tabelle). A febbraio e in marzo, infatti, molte specie sono già impegnate nella formazione delle coppie, nella difesa dei territori e nella costruzione dei nidi, mentre a giugno e luglio varie specie non hanno concluso le attività riproduttive pertanto l'addestramento di cani comporterebbe un impatto negativo sul successo riproduttivo di diverse specie non solo di interesse venatorio.»

Stabilito che le indicazioni di ISPRA di cui al parere sopra citato, riguardanti disposizioni non oggetto della presente deliberazione, vengano esaminate nei provvedimenti relativi alla stagione venatoria 2021/22, da adottare successivamente, come precedentemente individuati nel presente atto e che, segnatamente, sono riferite ai contenuti dei seguenti paragrafi del parere:

- «Uccelli/specie cacciabili» per quanto attiene alle specie Tortora selvatica, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Combattente e Allodola;
- «Giornate di caccia aggiuntive nel periodo ottobre-novembre»;
- «Galliformi alpini/Coturnice»;

Dato atto che quanto indicato per la specie Beccaccia, relativamente al protocollo «ondate di gelo», è stato già recepito con decreto del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 9133 del 5 luglio 2021;

Dato atto che le consulte faunistico-venatorie territoriali, di cui all'art. 16 della l.r. 26/93, nominate in data 18 aprile 2019 con decreto n. 291 del Presidente di Regione Lombardia, causa l'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, sono state invitate per iscritto dai Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (di seguito AFCP) territorialmente competenti, in qualità di presidenti delegati dall'Assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, a formulare le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2021/22;

Preso atto che le strutture AFCP hanno trasmesso, in esito alle consultazioni di cui sopra, i verbali contenenti le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2021/22, agli atti presso l'Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico-Venatorie della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

Ritenuto necessario garantire, nel rispetto delle norme, l'uniformità a livello regionale di elementi minimi, salvaguardando le specificità territoriali;

Vista la possibilità, per le Regioni, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 157/92, di posticipare non oltre la prima decade di febbraio, i termini dell'esercizio venatorio in relazione a determinate specie e che, a tale scopo, sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi;

Considerato che l'interesse ad avvalersi della possibilità di cui al capoverso precedente, per la stagione venatoria 2021/22, è stato manifestato esclusivamente dalla struttura AFCP Pavia-Lodi, limitatamente al territorio provinciale di Pavia;

Ritenuto pertanto di prevedere che:

- con provvedimento del Dirigente della U.O. Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie, possano essere disposte l'integrazione di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004, e l'adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004;
- in relazione ai periodi di prelievo consentiti dalla normativa regionale per la caccia di selezione agli ungulati e per la caccia collettiva al cinghiale, nonché alla tempistica per la realizzazione dei censimenti della fauna stanziale, i Dirigenti delle strutture AFCP approvino, con proprio provvedimento, per il territorio di competenza, previo parere di Ispra, le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale;
- in relazione ai periodi di prelievo consentiti dalla normativa regionale alla tipica fauna alpina, siano approvate, con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con d.g.r. 4169 del 30 dicembre 2020 e per la sola specie Coturnice fatti salvi i pareri favorevoli espressi da ISPRA nel merito della determinazione dei distretti e dei singoli piani di prelievo proposti dai CAC;
- i Dirigenti delle strutture AFCP approvino altresì, con proprio provvedimento, per il territorio di competenza l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;

Considerato che risulta opportuno rivedere gli importi dovuti a titolo di risarcimento per danni alla fauna selvatica, individuati con la d.g.r. 5517 del 2 agosto 2016 che approva le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale valide per la stagione 2016/2017, con specifico riferimento al Cinghiale, specie problematica causa di gravi impatti sulle produzioni agricole, di rischi per la circolazione stradale e la pubblica incolumità e altresì vettore di patologie come la Peste suina africana, particolarmente pericolose per gli animali da reddito, e pertanto di sporre la rideterminazione in € 500,00 dell'importo per il risarcimento del danno alla specie, di cui all'art. 51 c. 6 della l.r. 26/93, mantenendo invece invariati gli importi disposti dalla D.G.R. sopra citata per le altre specie stanziali;

Visto che in Lombardia, ai sensi della vigente legislazione regionale, la data di chiusura della caccia al Tordo bottaccio è disposta al 31 dicembre, in luogo del 31 gennaio, valevole invece per la chiusura della caccia al Tordo sassello e alla Cesena;

Atteso l'obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5 luglio 2021 «Approvazione del protocollo «Meteo Beccaccia» in attuazione del «Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi» di ISPRA», relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di «ondate di gelo»;

Ritenuto, pertanto, di approvare le integrazioni al calendario venatorio regionale di cui alla l.r. 17/2004, riguardanti la disciplina dell'attività venatoria per la stagione 2021/2022 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, di cui agli allegati da 1 a 7 e l'allegato relativo al prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto altresì di stabilire che le prescrizioni di cui al decreto della Struttura Natura e Biodiversità n. 10435 del 29 luglio 2021, allegato al presente provvedimento, siano applicate per la stagione venatoria 2021/2022 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;

Ritenuto di disporre che la validità del presente provvedimento sia limitata al periodo intercorrente fra la data di sua approvazione e la data di deposito dell'ordinanza cautelare della camera di consiglio del TAR Lombardia, sezione IV, riunita per la trattazione collegiale in data 7 ottobre 2021, di cui al ricorso n. RG 1601/2021, come fissata dal decreto cautelare monocratico n. 969/2021;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

Recepite tutte le premesse:

1. di approvare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n. 16/2003, le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2021/2022 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, contenute negli allegati, da 1 a 7, e l'allegato relativo al prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e in adeguamento sostanziale al parere espresso da ISPRA con nota prot. 18063 del 12 aprile 2021 (acquisita al prot. reg. M1.2021.0063181 del 12 aprile 2021) e segnatamente di disporre che:

- «Date e modalità di apertura della caccia»: apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 2 ottobre 2021; per le specie Colombaccio, Merlo, Cornacchie, Gazzetta e Ghiandaia, nel corso del mese di settembre, caccia solo da appostamento. Per il Merlo, è previsto un contingente massimo di 5 capi per cacciatore per uscita.
- «Date di chiusura della caccia»: per l'avifauna acquatica (Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia), la chiusura deve avvenire al 20 gennaio 2022; per quanto riguarda la Starna, la Pernice rossa e il Fagiano, il prelievo venatorio non deve protrarsi oltre il 30 novembre 2021; per la Quaglia, la chiusura della caccia è prevista al 31 ottobre 2021; per quanto riguarda la Cesena e il Tordo sassello, la data di chiusura dev'essere unica e coincidente con il 20 gennaio 2022, mentre la chiusura della caccia al Tordo bottaccio è disposta al 31 dicembre 2021 dalla vigente normativa regionale; per quanto riguarda la Beccaccia, la chiusura della caccia è al 31 dicembre 2021. L'eventuale prolungamento della caccia al Fagiano oltre il 30 novembre, è subordinata alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante conduzione di monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo e, in caso di valori positivi, la predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.»
- «Forme di caccia»: la caccia in forma vagante non deve essere prolungata oltre il mese di dicembre 2021 ad eccezione della caccia vagante al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Inoltre, visto il limitato ambito territoriale interessato, la caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio 2022 a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone,

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 27 settembre 2021

Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia è attuabile limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi. Non è consentito il prelievo su terreno innevato dei Passeriformi;

- «Mammiferi»: un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 2 ottobre 2021 per tutte le specie, ivi inclusi i Lagomorfi (Lepre comune e Coniglio selvatico). Per la Volpe si forniscono le seguenti indicazioni:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale, comunque a partire dal 2 ottobre;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 2 ottobre - 31 gennaio.»

- «Ungulati»: i periodi di caccia indicati per gli ungulati poligastrici sono determinati secondo le indicazioni fornite da ISPRA nel documento «Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi», Manuali e linee guida, n. 91/2013;

- «Disciplina allenamento e addestramento cani»: l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari è posticipato a settembre, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la sottetta attività nel tardo pomeriggio) e non è consentito, nei mesi primaverili ed estivi, l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi;

2. di stabilire che:

- a) le prescrizioni di cui al decreto della Struttura Natura e Biodiversità, n. 10435 del 29 luglio 2021, siano applicate per la stagione venatoria 2021/2022, sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;
- b) possa essere disposta con provvedimento del competente Dirigente della U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie, l'integrazione di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004;
- c) possa essere disposta con provvedimento del competente Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie, l'adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004;
- d) siano approvate, con decreto del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina;
- e) siano approvate, con decreto del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con d.g.r. 4169 del 30 dicembre 2020 e fatti salvi i pareri favorevoli espressi da ISPRA sulla specie Coturnice nel merito della determinazione dei distretti e dei singoli piani di prelievo proposti dai CAC;
- f) venga disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
- g) sono fatti salvi gli importi relativi ai risarcimenti per danni alla fauna selvatica, di cui all'art. 51 c. 3 della l.r. 26/93, come approvati con d.g.r. 5517 del 2 agosto 2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie viene rideterminato, rispetto a quanto disposto dalla d.g.r. di cui sopra, nell'importo di € 500,00;
- h) è fatto obbligo di rispettare le previsioni di cui al decreto n. 9133 del 5 luglio 2021 «Approvazione del protocollo «Meteo Beccaccia» in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA», relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di «ondate di gelo»;

- i) la validità del presente provvedimento sia limitata al periodo intercorrente fra la data di sua approvazione e la data di deposito dell'ordinanza cautelare della camera di consiglio del TAR Lombardia, sezione IV, riunita per la trattazione collegiale in data 7 ottobre 2021, di cui al ricorso n. RG 1601/2021, come fissata dal decreto cautelare monocratico n. 969/2021;

- 3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

ALLEGATO 1**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA DI BERGAMO, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO.****ATC: PIANURA BERGAMASCA****CAC: PREALPI BERGAMASCHE, VALLE SERIANA, VALLE BREMBANA, VALLE
BORLEZZA, VALLE DI SCALVE**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carnere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004, ove non diversamente disposto dal presente atto, e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne le disposizioni inerenti l'attività venatoria in **selezione agli ungulati**, nelle forme **collettive al cinghiale, alla tipica fauna alpina**, e le disposizioni inerenti gli eventuali ai piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale posticipo della chiusura della caccia in febbraio, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione alla definizione dei distretti di gestione della Coturnice (*Alectoris graeca*), ai sensi del Piano di gestione nazionale di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15.02.2018, si rinvia a successivo provvedimento di Regione Lombardia.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

1. DISPOSIZIONI VALIDE IN TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

- E' fatto obbligo di cerchiare l'annotazione sul tesserino venatorio del capo di fauna selvatica stanziale e della beccaccia abbattuti se depositati in luogo diverso dal carnere.
- Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia:
 - di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, ad eccezione dei CAC dove il diametro massimo consentito è di 4 mm;
 - di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli ungulati e, sempre, a coloro che non siano autorizzati alla caccia agli ungulati poligastrici o al cinghiale.
 - di fucili combinati ad eccezione della caccia agli ungulati.
- E' vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.
- Le fonti luminose di ausilio agli appostamenti fissi di caccia devono essere spente entro e non oltre l'orario di inizio della giornata di caccia così come indicato sul tesserino venatorio.
- I cacciatori che hanno optato per la caccia esclusiva in forma vagante che intendono avvalersi della facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall'art. 35, c.1-bis, L.R. 26/1993, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta.
- E' fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga avifauna inanellata di informare la Struttura AFCP;
- E' vietato l'abbattimento della beccaccia da appostamento fisso e temporaneo.
- La caccia alla beccaccia è consentita da trenta minuti dopo l'orario di inizio della giornata venatoria e sino a trenta minuti prima del termine della giornata stessa;
- la caccia alla specie quaglia, termina il 31.10.2021. La caccia alle seguenti specie: beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, tordo sassello e cesena, termina il 20.01.2022. La caccia alla specie beccaccia, termina il 31.12.2021;

- Salvaguardia della beccaccia in occasione di “ondate di gelo”: per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 “Approvazione del protocollo “Meteo Beccaccia”.

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI:

ATC Pianura Bergamasca

2.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus flordanus)</i>	Dal 02.10.2021 al 31.12.2021	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 02.10.2021 al 31.12.2021	2	20	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	Non previsto	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	10	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 02.10.2021 al 08.12.2021	1	4	<p>L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato, entro 48 ore, al comitato di gestione dell'ATC con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore con le modalità definite dallo stesso ATC (raccomandata, PEC, e-mail) oppure consegnata nei punti di raccolta prestabiliti dal comitato di gestione.</p> <p>La chiusura della caccia alla lepre comune è anticipata qualora: entro il 7.11.2021, non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo; La caccia alla lepre comune può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di gestione dell'ATC.</p>

				La caccia alla lepre comune si chiude comunque al completamento del piano di prelievo approvato.
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	20	L'eventuale prolungamento della caccia al fagiano, è subordinato alla predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, a seguito di monitoraggi standardizzati dello status delle popolazioni
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 02.10.2021 al 31.01.2022	2	10	Dal 1.01.2022 al 31.01.2022 la caccia vagante alla volpe, anche con il cane da seguita, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, sino alle ore 13.00 , in apposite squadre composte da non meno di 6 cacciatori, nominativamente individuate dai Comitati di gestione e notificate al Servizio di Polizia Provinciale, al quale devono altresì essere segnalate le uscite in forma scritta

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NELL' A.T.C

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita nell'ATC fino al 30.09.2021 compreso, fino alle ore 18.00, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori.

2.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Fino al 30.09.2021 è consentita la caccia da appostamento esclusivamente alle specie colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia e merlo. Per quest'ultima specie, è consentito un carniere massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore. La caccia da appostamento temporaneo, in tale periodo, è limitata a tre giorni fissi settimanali: mercoledì, sabato e domenica.

Dall'1.01.2022 al 20.01.2022, la caccia vagante, a eccezione della caccia da appostamento temporaneo e della caccia alla volpe, è consentita esclusivamente lungo i fiumi **Oglio, Cherio, Serio, Brembo e Adda**, sino a **50 metri** dal battente dell'onda, anche con l'uso del cane, fatta eccezione per le razze da seguita.

Dal 01.01.2022 al 31.01.2022, la caccia da appostamento è consentita su tutto il territorio dell'ATC e, dal 21.01.2022 al 31.01.2022, è consentita esclusivamente alle seguenti specie: colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia.

L'uso del cane da seguita è consentito sino al 31.12.2021, fatto salvo quanto previsto per la sola caccia alla volpe.

Nell'ATC Pianura Bergamasca sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. appostamento fisso;
- 2.appostamento temporaneo alla sola avifauna migratoria;
- 3.vagante alla fauna stanziale e migratoria.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI – C.A.C.:
**Prealpi Bergamasche, Valle Brembana, Valle Seriana, Valle Borlezza e
Valle di Scalve**
3.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Mercoledì e domenica Solo Zona B dal 03.10.2021 al 28.11.2021	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Mercoledì e domenica Solo Zona B dal 03.10.2021 al 28.11.2021	2	20	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Mercoledì e domenica Zona B: dal 03.10.2021 al 28.11.2021 Zona A: dal 10.10.2021 al 28.11.2021	2	Non previsto	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Mercoledì e domenica Zona B: dal 03.10.2021 al 28.11.2021 Zona A: dal 10.10.2021 al 28.11.2021	2	8	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Mercoledì e domenica Zona A e B: dal 03.10.2021	1	4	L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato, entro 48 ore, al comitato di gestione del CAC con apposita cartolina

	al 28.11.2021			<p>contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore con le modalità definite dallo stesso CAC (raccomandata, fax, PEC, e-mail) oppure consegnata nei punti di raccolta prestabiliti dal comitato di gestione.</p> <p>La chiusura della caccia alla lepre comune è anticipata qualora, entro il 7.11.2021, non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo.</p> <p>La caccia alla lepre comune può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione del CAC.</p> <p>La caccia alla lepre comune si chiude comunque al completamento del piano di prelievo.</p>
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Mercoledì e domenica Zona B: dal 03.10.2021 al 28.11.2021 Zona A: dal 10.10.2021 al 28.11.2021	2	20	L'eventuale prolungamento della caccia al fagiano, è subordinato alla predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, a seguito di monitoraggi standardizzati dello status delle popolazioni
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Zona B: Mercoledì, sabato e domenica dal 02.10.2021 al 31.01.2022 Zona A: Mercoledì e domenica dal 03.10.2021 al 28.11.2021	2	10	<p>Dal 1.12.2021 al 31.01.2022 la caccia alla volpe, anche con il cane da seguita, è consentita, sino alle ore 13.00, in apposite squadre composte da non meno di 4 cacciatori nominativamente individuate dai Comitati di gestione e notificate al Servizio di Polizia Provinciale, al quale devono altresì essere segnalate le uscite in forma scritta e/o via sms come da indicazione del Comitato di gestione concordata con la Polizia provinciale.</p> <p>L'uscita di caccia alla volpe è consentita con non meno di 4</p>

				cacciatori e con l'uso di non più di 4 cani da caccia. La caccia alla volpe con arma a canna rigata è consentita solo ai cacciatori di selezione sino al completamento del prelievo dei capi loro singolarmente assegnati e comunque all'interno del settore di caccia assegnato.
--	--	--	--	--

3.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI C.A.C

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita previo versamento della quota associativa al Comprensorio Alpino per la forma di caccia vagante prescelta, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori, ad eccezione delle squadre abilitate alla caccia collettiva al cinghiale, alle quali è consentito l'addestramento di non più di 15 cani, nei seguenti periodi e con le seguenti modalità:

a) **Prima dell'apertura della stagione venatoria:**

- in zona B: fino al **30.09.2021** compreso, nelle giornate di **mercoledì, giovedì, sabato e domenica, fino alle ore 18.00**;
- in zona A: fino al **29.09.2021** compreso, nelle giornate di **mercoledì e domenica, fino alle ore 18.00**;
- nei **Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)**, localizzati anche solo parzialmente in Zona Alpi, l'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita **fino al 30.09.2021** compreso, fino alle ore 18.00.
- **Durante la stagione venatoria**, anche in caso di chiusura anticipata della caccia a una o più specie per sopravvenuto raggiungimento dei piani di prelievo, nelle zone destinate alla caccia vagante con l'uso del cane, previa annotazione della giornata di uscita sul tesserino venatorio regionale:
- in zona B sino al **31.12.2021**, per **tre giorni settimanali a scelta**, con esclusione del martedì e del venerdì;
- in zona A fino al **28.11.2021**, il **mercoledì e la domenica**, esclusivamente ai cacciatori ammessi alla zona A.

3.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

CAC	COMUNE	LOCALITÀ'	ALTITUDINE m/s.l.m.
VALLE BREMBANA	TUTTI	TUTTE	2025
VALLE SERIANA	ONETA	M.GREM-BAITA ALTA	1700
	PREMOLO	M. BELLORO	1200
	PARRE	M. TREVASCO-BAITA SPONDA	1400
	PARRE	M.ALINO-BAITA VACCARO	1500
	ARDESIO	M.MONTE SECCO- CACCIAMALI	1200
	ARDESIO	RIFUGIO ALPE CORTE	1400
	ARDESIO	FRAZONE AVE	1200
	VALGOGLIO	M. AGNONE-BAITA DI MEZZO	1700
	GROMO	M. NEDULO-BAITA BASSA	1450
	GROMO	RIFUGIO VODALA	1600
	GROMO	M.AVERT-BAITA COSTA	1600
	GROMO	V. SEDORNIA-STALLE VIGNA	1400
	GANDELLINO	V. GRABIASCA-STALLE CONGNO E ROCCOLO CETO	1200
	GANDELLINO-VALBONDIONE	M. VIGNA SOLIVA- BAITA BASSA	1600
	VALBONDIONE	STALLE REDORTA	1300
	VALBONDIONE	STRADA RIFUGIO CURO'	1400

	VALBONDIONE	LIZZOLA LOC. PIANE	1400
	VALBONDIONE	PISTE SCI-RIFUGIO MIRTILLO	1900
	OLTRESENDA ALTA	VALZURIO – STALLE MOSCHEL	1300
VALLE BORLEZZA	TUTTI	TUTTE	1800
VALLE DI SCALVE	TUTTI	TUTTE	1800
PREALPI BERGAMASCHE	TUTTI	TUTTE	1300

3.4 ALTRE DISPOSIZIONI

Nei **CAC Valle Seriana, Valle Brembana, Valle Borlezza e Valle di Scalve** sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. appostamento fisso;
2. solo in zona B, vagante alla stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico e volpe) e avifauna migratoria;
3. vagante esclusivamente con il cane da seguita alla lepre comune, coniglio selvatico, volpe e avifauna migratoria senza l'uso del cane;
4. vagante all'avifauna tipica alpina, fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, volpe e avifauna migratoria;
5. vagante agli ungulati poligastrici **e/o al cinghiale** in forma selettiva, alla volpe (*quest'ultima specie con canna rigata ai cacciatori di selezione che non hanno ancora completato l'abbattimento dei capi a loro assegnati e comunque all'interno del settore di caccia a loro assegnato e solo nei giorni di mercoledì e domenica*), e all'avifauna migratoria esclusivamente in zona B senza l'uso del cane e caccia di selezione al cinghiale previo pagamento di eventuale quota integrativa stabilita dal CAC.

Nel **CAC Prealpi Bergamasche** sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. appostamento fisso;
2. vagante alla sola selvaggina migratoria senza l'ausilio del cane;
3. vagante alla piccola selvaggina stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, minilepre e volpe);
4. caccia specializzata alla lepre, coniglio selvatico, minilepre e volpe;
5. caccia collettiva al cinghiale e volpe;
6. caccia di selezione al capriolo e volpe;
7. caccia di selezione al cervo e volpe;
8. caccia di selezione al muflone e volpe;
9. caccia di selezione al cinghiale e volpe.

(*quest'ultima specie con canna rigata ai cacciatori di selezione che non hanno ancora completato l'abbattimento dei capi a loro assegnati e comunque all'interno del settore di caccia a loro assegnato e solo nei giorni di mercoledì e domenica*).

La caccia alla selvaggina migratoria è consentita, anche con l'uso del cane, in aggiunta alle forme di caccia: n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9.

La caccia collettiva al cinghiale è consentita, previo pagamento della quota integrativa stabilita dal CAC, anche in aggiunta alle forme di caccia n. 3, n. 4, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9.

La caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca è consentita su tutto il territorio della **zona B** analogamente a tutte le altre specie di avifauna migratoria.

In tutti i CAC:

Nel comparto di maggior tutela (**Zona A**) la caccia vagante è consentita **dal 03.10.2021 al 28.11.2021**, esclusivamente nelle giornate di **mercoledì e domenica**, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Nel comparto di maggior tutela (**Zona A**) la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o da cerca è consentita ai cacciatori autorizzati non oltre il limite superiore della vegetazione arborea presente

in modo continuo. Ai cacciatori con assegnazione nominativa di capi di avifauna tipica alpina è consentita la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o da cerca anche oltre tale limite.

Fino al 30.09.2021, è consentita la caccia da appostamento esclusivamente alle specie colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia e merlo. Per quest'ultima specie, è consentito un carniere massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore. La caccia da appostamento temporaneo, in tale periodo, è limitata a tre giorni fissi settimanali: mercoledì, sabato e domenica.

Dal 21.01.2022 al 31.01.2022, la caccia da appostamento è consentita esclusivamente alle seguenti specie: colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia.

I cacciatori di galliformi alpini e di ungulati poligastrici devono provvedere all'immediata apposizione sul capo prelevato del contrassegno inamovibile fornito dal CAC.

Ogni capo di avifauna tipica alpina abbattuto deve essere obbligatoriamente presentato ai centri di verifica, entro la stessa giornata.

E' fatto obbligo ai Comitati di gestione dei CAC di comunicare, prima dell'inizio della caccia di selezione di ogni singola specie, alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, un dettagliato elenco dei cacciatori ammessi a questa forma di caccia con indicato, per i bovidi, i capi assegnati per sesso e classe d'età e per tutte le specie di ungulati i contrassegni inamovibili loro consegnati, distinti singolarmente per numero di matricola.

Nei SIC e nelle ZPS è obbligatorio sotterrare o smaltire i visceri rimossi dagli ungulati prelevati.

CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità n. 10435 del 29.07.2021.

Nel mese di **gennaio 2022**, nella **ZPS IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche**, la caccia da appostamento fisso è consentita esclusivamente nei giorni di **mercoledì e sabato**.

3.5 VALICHI MONTANI INTERESSATI DALLE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA

Per quanto riguarda le limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria, si rimanda a quanto previsto dal Piano faunistico venatorio-provinciale.

Per l'individuazione di nuovi valichi montani, si rimanda alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 1883 del 18.05.2021, adottata ai sensi dell'art. 43, comma 3 della l.r. 26/93 e in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 2342 del 28.11.2020.

3.7 OPPORTUNITA' EX ART. 40 COMMA 12 BIS DELLA L.R. 16.08.1993 N. 26 (*chiunque detiene cani da caccia*)

Per coloro che, non essendo titolari di porto di fucile a uso caccia e non essendo iscritti all'ATC o ai CAC, intendono beneficiare della previsione di cui all'art.40 comma 12 bis della l.r. 26/93, l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito nell'ATC Pianura Bergamasca e nella zona B dei CAC esclusivamente nei giorni: **mercoledì, sabato e domenica**.

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022 PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DI BRESCIA, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.

ATC: UNICO

**CAC: N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA
VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8
ALTO GARDA**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004, ove non diversamente disposto dal presente atto, e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina e le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale preapertura della caccia in settembre, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione alla definizione dei distretti di gestione della Coturnice (*Alectoris graeca*), ai sensi del Piano di gestione nazionale di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15.02.2018, si rinvia a successivo provvedimento di Regione Lombardia.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

Sui laghi di Garda e di Iseo, al fine di non pregiudicare l'attività turistica, la caccia agli acquatici è vietata sino al 30.09.2021 compreso.

Fino al 30.09.2021 è consentita la caccia da appostamento esclusivamente alle specie colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia e merlo. Per quest'ultima specie, è consentito un carniere massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore. La caccia da appostamento temporaneo, in tale periodo, è limitata a tre giorni fissi settimanali: mercoledì, sabato e domenica.

La caccia alla beccaccia è consentita a partire da trenta minuti dopo l'orario di inizio giornaliero di caccia riportato sul tesserino venatorio regionale.

La caccia alla specie quaglia, termina il 31 ottobre 2021. La caccia alle seguenti specie: beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzialola, canapiglia, tordo sassello e cesena, termina il 20.01.2022. La caccia alla specie beccaccia, termina il 31.12.2021.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

2. TERRITORIO NON COMPRESCO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC UNICO

2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE

MINILEPRE <i>(Sylvilagus florianus)</i>	Dal 02.10.2021 al 30.12.2021	2	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 02.10.2021 al 30.12.2021	2	Non previsto
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	15
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	15

LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 02.10.2021 al 08.12.2021 – Prelievo subordinato a un piano proposto dall'ATC e autorizzato dalla Struttura AFCP. Se entro il 15.11.2021 non sarà registrato il prelievo di almeno l'80% del totale autorizzato, il piano avrà termine.	1	10
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	20 L'eventuale prolungamento della caccia al fagiano, è subordinato alla predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, a seguito di monitoraggi standardizzati dello status delle popolazioni
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 02.10.2021 al 31.01.2022 con limitazione dal 09.12.2021 al 31.01.2022 solo in squadra secondo regolamento provinciale di Brescia, autorizzato dalla Struttura AFCP su proposta dell'ATC.	2	Non previsto

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita fino al 30.09.2021 compreso, per cinque giorni settimanali (esclusi martedì e venerdì) fino alle ore 18.00 ed è subordinata al possesso del tesserino

venatorio regionale con indicata l'iscrizione all'ATC o della ricevuta di versamento all'ATC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, la caccia vagante alla stanziale, compreso il cinghiale, è vietata anche sui territori dell'ATC ricadenti in Comunità montane.

Dopo l'8.12.2021 è vietato l'utilizzo del cane da seguita, salvo che per forme di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (cinghiale e volpe).

Dal 01.01.2022 al 20.01.2022, la caccia vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente:

- nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate;
- nei seguenti laghi e corsi d'acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda:
 - Laghi di Garda e Iseo;
 - Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, al confine con Cremona in comune di Ostiano;
 - Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia fino alla sua confluenza col fiume Oglio;
 - Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo fino al confine con la provincia di Mantova;
 - Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, alla sua confluenza col fiume Oglio a Pontevico;
 - Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di Cremona sotto Fiesse.

Dal 21.01.2022 al 31.01.2022, la caccia da appostamento temporaneo è consentita per tre giorni settimanali a scelta, su tutto il territorio dell'ATC, esclusivamente alle seguenti specie: colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia.

La data di chiusura della caccia ad alcune specie di Corvidi potrà essere anticipata in subordine all'eventuale anticipo della data di apertura, stabilito con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA

3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Mercoledì e domenica Zona A e Zona B Dal 03.10.2021 al 28.11.2021	2	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Mercoledì e domenica Zona A e Zona B Dal 03.10.2021 al 28.11.2021	2	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Mercoledì e domenica Zona A e Zona B Dal 03.10.2021 al 28.11.2021 Nel CAC n. 7 la caccia alla pernice rossa è vietata dopo la	2	15

	chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina		
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Mercoledì e domenica Zona A e Zona B Dal 03.10.2021 al 28.11.2021 Nei CAC n. 6 e n. 7 la caccia alla starna è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina	2	15
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Mercoledì e domenica Zona A e Zona B dal 03.10.2021 al 28.11.2021 Il piano di prelievo viene chiuso qualora non venga prelevato almeno l'80% dei capi autorizzati entro l'80% del periodo totale concesso. Tale previsione riguarda anche la lepre bianca	1	8 (di cui al massimo 2 di lepre bianca)
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Mercoledì e domenica Zona A e Zona B Dal 03.10.2021 al 28.11.2021 Nei CAC n. 6 e n. 7 la caccia al fagiano è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina	2	20 L'eventuale prolungamento della caccia al fagiano, è subordinato alla predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, a seguito di monitoraggi standardizzati dello status delle popolazioni
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Mercoledì, sabato e domenica Zona B dal 02.10.2021 al 30.01.2022 Dopo la chiusura dei piani di prelievo della lepre e comunque dopo il 28.11.2021, sino al 30.01.2022, solo in squadra, secondo regolamento provinciale di Brescia, autorizzato dalla Struttura AFCP su proposta dei CAC Zona A dal 03.10.2021 al 28.11.2021	2	Non previsto

3.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'allenamento e addestramento dei cani sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione al CAC o della ricevuta di versamento al CAC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto.

L'addestramento e allenamento dei cani sono consentiti, in Zona B, in tutti i CAC, fino al 29.09.2021 compreso, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica fino alle ore 18.00.

In Zona A:

Esclusivamente il mercoledì e la domenica e nei periodi sottoelencati per ciascun CAC:	Periodo consentito per addestramento cani da seguita	Periodo consentito per addestramento cani da ferma e da cerca e riporto
n. 1 – Ponte di Legno	fino al 26.09.2021	fino al 29.09.2021
n. 2 – Edolo	Sempre vietato	fino al 29.09.2021
n. 3 – Media Valle Camonica	fino al 26.09.2021	fino al 29.09.2021
n. 4 – Bassa Valle Camonica	fino al 29.09.2021	fino al 29.09.2021
n. 5 – Sebino	fino al 26.09.2021	fino al 29.09.2021
n. 6 – Valle Trompia	fino al 26.09.2021	fino al 29.09.2021
n. 7 – Valle Sabbia	fino al 26.09.2021	fino al 29.09.2021
n. 8 – Alto Garda	Terminato, fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano	Terminato, fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano

3.2. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI:

2000 m.s.l.m. in tutta la Zona Alpi.

3.3. ALTRE DISPOSIZIONI

In zona A:

La caccia vagante, con o senza l'uso del cane, è consentita dal 03.10.2021 al 28.11.2021, nei giorni di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia al cinghiale e alla volpe, consentita anche nella giornata di sabato e fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi del r.r. 16/2003.

La caccia da appostamento fisso è consentita dal 02.10.2021 al 30.12.2021.

In zona B:

La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, anche con l'uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita dal 02.10.2021 al 30.12.2021 per tre giorni settimanali a scelta. La caccia da appostamento temporaneo è consentita non oltre il limite superiore della vegetazione d'alto fusto.

La caccia da appostamento fisso è consentita dal 25.09.2021 al 30.12.2021. Limitatamente alle specie tordo sassello e cesena è consentita anche dal 01.01.2022 al 20.01.2022, per i soli appostamenti autorizzati alla data del 30.12.2021.

Le cacce di specializzazione e relative quote di partecipazione ai sensi del Regolamento Regionale 16/2003 sono quelle autorizzate con decreto del dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia n. 2465 del 26.02.2020. Le relative quote sono definite annualmente da ogni Comitato di gestione e comunicate alla struttura AFCP.

Sono definiti i seguenti divieti e/o limitazioni:

- È vietato l'uso del cane da seguita dopo il 28.11.2021 in tutta la Zona Alpi, salvo che per tipologie di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (volpe e cinghiale).

- È vietata la caccia vagante nel territorio della Zona Alpi quando i terreni sono in tutto o nella maggior parte coperti di neve, a eccezione della caccia al camoscio, capriolo, cervo, muflone, cinghiale, gallo forcello e pernice bianca.

CAC n. 2

- Sono istituite due zone di sola caccia agli ungulati: una zona nei comuni di Sonico-Edolo, località Baitone (con esclusione della conca dei laghi d'Avio) e una nel comune di Malonno.

- È vietata ogni forma d'uso del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle:

- o zona della Val Malga in Comune di Sonico;
- o zona di Sant'Antonio, Piz Trì e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno;
- o zona di Cima Verde in territorio del comune di Monno. In questa zona è vietata ogni forma d'uso del cane fino al 07.11.2021 compreso. Dopo tale data, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto;

- Limitatamente alla zona A, è vietato l'uso del cane da seguita dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 3

- È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 4

- È vietata la caccia alla coturnice nelle zone appositamente delimitate dei comuni di Esine e Gianico.

- Nei comuni di Piancamuno, Artogne, Gianico e Darfo, tra l'ex S.S. 42 e la Zona di rifugio e ambientamento denominata BS-BG, è istituita un'area di rispetto in cui sono vietati uso, allenamento e addestramento di qualsiasi cane a eccezione del cane da riporto per la caccia alla migratoria da appostamento fisso e temporaneo.

- È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 5

- È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale).

- È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 6

- Nella Zona A, dopo la chiusura dei piani di abbattimento dell'avifauna tipica alpina, è vietato l'uso di qualsiasi cane con l'esclusione del cane da seguita per la caccia alla lepre fino al completamento del relativo piano di prelievo.

CAC n. 7

- È vietata la caccia alla coturnice nelle zone appositamente delimitate nei comuni di Vobarno e Capovalle.
- È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.
Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 8

Fatti salvi i divieti vigenti nella ZPS IT2070402 "Alto Garda Bresciano", sono vietati:

- l'utilizzo del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle: zona Tombea e Torrente Proalio in comune di Magasa;
- la caccia vagante alla selvaggina stanziale e migratoria sino al 02.10.2021 compreso, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, compreso il cinghiale;
- l'utilizzo del cane per la caccia vagante all'avifauna migratoria sino al 30.09.2021 compreso, fermo restando che il socio che ha optato per la forma di caccia vagante alla sola migratoria, non può utilizzare il cane in Zona A di maggior tutela;
- la caccia alla beccaccia, nelle zone appositamente tabellate del comune di Tremosine, consentita solo nel periodo in cui sia in corso l'eventuale piano di prelievo della tipica avifauna alpina.

I cacciatori soci:

- del CAC n. 3 residenti nel comune di Breno, possono esercitare l'attività venatoria anche nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7, versando un contributo economico, secondo quanto concordato tra i due CAC, al fine dell'iscrizione al CAC n. 7 unicamente nella medesima forma di specializzazione prescelta nel CAC n. 3 e con l'obbligo di rispettare la pianificazione del prelievo venatorio della fauna stanziale, definita, per il territorio in questione, con decreto del competente dirigente dell'UTR, a seguito di proposta dei Comitati di gestione interessati. I cacciatori del CAC n. 7 che intendono praticare la caccia vagante alla selvaggina da penna anche nella zona del Gaver dovranno iscriversi alla specifica forma di caccia e versare la rispettiva quota. Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.
- Del CAC n. 5 possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valtrumplino del comune di Sale Marasino, formalmente incluso nel CAC n. 6, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo.

- Del CAC n. 6 residenti nel comune di Marmentino, possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valsabbino del comune di Marmentino, formalmente incluso nel CAC n. 7, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo.

Sino al 30.12.2021 nella sola Zona B, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto esclusivamente per la caccia alla selvaggina migratoria e al fagiano maschio, per quest'ultimo a condizione che siano stati predisposti specifici piani di prelievo conservativi, a seguito di monitoraggi standardizzati dello status delle popolazioni e limitatamente alle zone e nei comuni individuati dai CAC e di seguito specificate:

CAC	ZONE per la caccia al fagiano dal 01.12.2021 al 30.12.2021
n. 3 Media Valle Camonica	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di: Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Losine, Niardo, Ono S. Pietro, Paspardo e Sellero
n. 4 Bassa Valle Camonica	Nei comuni di Piancamuno, Artogne e Gianico dal battente dell'onda del fiume Oglio al corso del Canale; nei comuni di Darfo, Piancogno, Esine e Cividate fino a 300 m dal battente dell'onda del fiume Oglio
n. 5 Sebino	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte, nei comuni di Pisogne, Marone, Sale Marasino e Zone
n. 6 Valle Trompia	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di Marcheno e Gardone V.T.
n. 7 Valle Sabbia	Tutta la Zona B

Nella Zona A, nei mesi di ottobre e novembre, la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca e riporto è consentita il mercoledì, sabato e domenica nelle zone individuate nei CAC ricadenti, in tutto o in parte, nei seguenti territori:

CAC	ZONE per la caccia alla beccaccia col cane da ferma e/o da cerca e riporto mercoledì, sabato e domenica
n. 5 Sebino	Tutto il comparto A
n. 6 Valle Trompia	Nelle zone del comparto A delimitate da apposite tabelle di colore giallo (secondo le cartografie presso il CAC).
n. 7 Valle Sabbia	Nel comparto A dei comuni di Idro (zona entro il canale di Vesta, mantenendo come altitudine la strada di Mando Alto), Capovalle, Vobarno (partendo dalla località Coccaveglie seguendo la vecchia strada che passa da Val Camera fino ad incontrare la strada di Vesta di Cima), Pertica Alta e Pertica Bassa nella zona circoscritta dal sentiero di Presenò che sale verso la malga Piombatico e si congiunge con la strada di Pian del Bene e la stessa strada di Pian del Bene fino al confine del CAC n. 6.

La caccia vagante all'avifauna migratoria, ad eccezione della beccaccia con l'uso del cane, è vietata nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Colle San Zeno Foppella in territorio dei comuni di Pezzaze, Pisogne e Tavernole e nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Giogo del Maniva in territorio dei comuni di Collio e Bagolino (ai sensi della Deliberazione di Giunta provinciale di Brescia n. 418 del 24.8.2009).

Il cacciatore che esercita la caccia alla lepre comune, coturnice delle Alpi, gallo forcipato, lepre bianca e pernice bianca, prima di iniziare la battuta, è tenuto a segnare sul proprio tesserino aggiuntivo, appositamente predisposto dal CAC e sul quale è riportata la dicitura *"a soli fini statistici"* la zona dove, in quel giorno

specifico, intende effettuare il prelievo. Inoltre, non appena abbattuti, ai predetti capi deve essere applicata la fascetta prevista dall'articolo 15 del Regolamento regionale 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie.

Inoltre, non appena abbattuti, ai predetti capi deve essere applicata la fascetta prevista dall'articolo 15 del Regolamento regionale 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie.

3.4. VALICHI MONTANI

I valichi montani presenti nel territorio bresciano sono quelli indicati nella Deliberazione consiliare n. 24/48/96 dell'1.09.1996, integrati con il Passo del Vivione e il Giogo della Presolana, in conformità alla Deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia del 31.03.2009, n. 17 e con i valichi Passo del Tonale, Passo di Crocedomini, Monte della Piana e Malga Mola, istituiti con D.c.r. 10 settembre 2020 - n. XI/1396.

Per la conferma dei valichi montani preeistenti, si rimanda alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 1883 del 18.05.2021, adottata ai sensi dell'art. 43, comma 3 della l.r. 26/93 e in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 2342 del 28.11.2020.

3.5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità n. 10435 del 29.07.2021.

Nel mese di gennaio 2022, nella Zona di protezione speciale IT2070402 "Alto Garda Bresciano" l'attività venatoria è vietata, a eccezione della caccia da appostamento fisso, nei giorni di mercoledì e domenica, e della caccia agli ungulati.

ALLEGATO 3

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA BRIANZA, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE
DI LECCO E MONZA BRIANZA**

ALLEGATO 3.A**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI
LECCO****ATC: MERATESE****CAC: ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carnere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004, ove non diversamente disposto dal presente atto e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione alla definizione dei distretti di gestione della Coturnice (*Alectoris graeca*), ai sensi del Piano di gestione nazionale di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15.02.2018, si rinvia a successivo provvedimento di Regione Lombardia.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

E' fatto obbligo al cacciatore che ha depositato un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, marcata all'atto del prelievo, di cerchiare la relativa segnatura sul tesserino venatorio prima di continuare l'azione di caccia.

Fino al 30.09.2021, è consentita la caccia da appostamento esclusivamente alle specie colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia e merlo. Per quest'ultima specie, è consentito un carnere massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore. In tale periodo, la caccia da appostamento temporaneo, è consentita nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Durante l'attività venatoria è vietato:

- utilizzare mezzi motorizzati per spostarsi sul terreno di caccia, per attendere, ricercare o comunque insidiare la fauna cacciata;
- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce a palla, fatta eccezione per coloro che esercitano il prelievo degli Ungulati nei modi, nei giorni e nei luoghi consentiti.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

E' vietato cacciare su terreni in tutto o nella maggior parte coperti da neve salvo che nella Zona faunistica delle Alpi, ove è possibile la caccia a: camoscio, capriolo, cervo, cinghiale, muflone, gallo forcetto; inoltre, all'interno della Zona faunistica delle Alpi e nei territori delle comunità montane, è possibile cacciare sulla neve il cinghiale.

Su tutto il territorio è consentito cacciare l'avifauna acquatica da appostamento fisso e temporaneo, purché collocato in acqua, sui laghi, sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati.

La caccia alla specie quaglia, termina il 31.10.2021. La caccia alle seguenti specie: beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, tordo sassello e cesena, termina il 20.01.2022. La caccia alla specie beccaccia, termina il 31.12.2021.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC MERATESE

2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 02.10.2021 al 30.12.2021	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 02.10.2021 al 30.12.2021	2	20	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	10	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	8	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 02.10.2021 al 08.12.2021	1	4	<p>Il prelievo della lepre comune termina alle ore 12:00. Il cane segugio utilizzato per la caccia alla lepre non può essere impiegato nel pomeriggio per altre forme di caccia. Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo, da imbucare nelle apposite cassette predisposte dal Comitato di gestione.</p> <p>La caccia alla lepre comune verrà chiusa al completamento del piano di prelievo e qualora, a seguito di censimenti, si verifichi una densità inferiore a quella individuata nel Decreto di approvazione del piano di abbattimento. Nella caccia alla lepre sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non può</p>

				abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	20	L'eventuale prolungamento della caccia al fagiano, è subordinato alla predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, a seguito di monitoraggi standardizzati dello status delle popolazioni
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 02.10.2021 al 30.01.2022	2	15	

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani nei trenta giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2021/2022, fino al 30.09.2021 compreso, con le seguenti modalità:

- i cacciatori che hanno scelto la specializzazione "caccia con cane da seguita" (punto 1 in 2.3 "Altre disposizioni"), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di giovedì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 12.00;
- i cacciatori che hanno scelto le specializzazioni "caccia con cane da ferma", "avifauna migratoria", "appostamento fisso" (punti 2, 3, 4 in 2.3 "Altre disposizioni"), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 01.01.2022 al 20.01.2022, la caccia vagante, anche con l'uso del cane, è consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente:

- nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate;
- nei corsi d'acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda, ove la caccia non sia vietata per effetto di qualunque legge o disposizione.

Dal 01.01.2022 al 31.01.2022, la caccia da appostamento è consentita su tutto il territorio dell'ATC e, dal 21.01.2022 al 31.01.2022, è consentita esclusivamente alle seguenti specie: colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia.

E' vietato l'utilizzo dei cani da seguita dopo il 08.12.2021, fatta eccezione per la caccia alla volpe svolta dalle squadre appositamente organizzate dall'ATC con cani adibiti a tale scopo.

Durante l'attività venatoria è vietato usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm.

E' vietata la caccia in gruppi composti da più di 3 persone.

Quando le operazioni di ripopolamento sono effettuate in giornate di caccia, queste devono essere eseguite dopo le ore 14.00; in queste giornate l'esercizio venatorio è precluso a partire dalle ore 13.00. Le immissioni devono essere programmate all'inizio della stagione venatoria e pubblicizzate a cura del Comitato di gestione.

Nella Zona speciale "Penisola di Isella" è vietata qualsiasi forma di caccia da appostamento, sia fisso che temporaneo.

Sono istituite le seguenti Zone a Caccia speciale:

- n. 1) San Michele ove il prelievo della lepre comune avverrà nel rispetto di un piano individuato nel decreto di approvazione del piano di abbattimento e regolamentato dal Comitato di Gestione dell'ATC. Al raggiungimento del piano, monitorato tramite la compilazione e consegna delle apposite cartoline di prelievo, la caccia alla lepre comune in tale area verrà chiusa;
- n. 2) Brigole - Novarina, n. 3) Casupola, n. 4) Cacciabuoi, n. 5) Cappelletta, n. 6) Bellavista in cui è vietato qualsiasi tipo di prelievo in forma vagante, in quanto zone di rifugio e irradamento di fauna stanziale autoctona (lepre comune e starna). La cartografia di queste aree è disponibile presso la sede dell'ATC;
- n. 7) Lago di Annone, in cui è vietato l'uso di pallini di piombo; la cartografia di dettaglio è disponibile presso la sede dell'ATC.

Per la caccia alla lepre comune vanno rispettati i seguenti orari giornalieri di caccia:

- ~~- dal 19.09.2021 al 30.09.2021: dalle ore 6.30 alle ore 12.00~~
- dal 02.10.2021 al 08.12.2021: dalle ore 7.00 alle ore 12.00.

L'esercizio venatorio può essere svolto in una delle seguenti forme (specializzazioni), riportata a cura dell'ATC sul tesserino inserto aggiuntivo:

- 1) caccia con cane da seguita alla lepre comune, al coniglio selvatico e alla volpe, anche con cane da tana, nonché all'avifauna migratoria senza l'uso del cane. Dal 09.12.2021 al 31.01.2022, l'utilizzo del cane da seguita è consentito esclusivamente per la caccia alla volpe
- 2) caccia con cane da ferma alla fauna stanziale (esclusa la lepre comune) e all'avifauna migratoria
- 3) caccia all'avifauna migratoria anche con l'uso del cane
- 4) caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria
- 5) caccia al cinghiale in modalità girata, braccata e selezione
- 6) caccia solo da appostamento temporaneo all'avifauna migratoria.

I cacciatori che scelgono le specializzazioni 1), 2) e 3) possono accedere alla caccia al cinghiale, sia in forma collettiva che in selezione.

Il raggiungimento dell'appostamento, per i cacciatori che scelgono la specializzazione 6), va effettuato con il fucile nel fodero.

E' fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA

CAC Penisola Lariana (interprovinciale): con esclusione della caccia agli ungulati, nei territori di Cesana Brianza, Suello, Civate, Valmadrera, Oliveto Lario e Mandello del Lario, facenti parte del CAC Penisola Lariana, vigono le disposizioni integrative per la stagione di caccia 2021/2022 della struttura AFCP Insubria, sede di Como.

Per l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, il cacciatore di fauna stanziale deve essere in possesso del tesserino inserto, fornito dal Comitato di gestione.

3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus florianus</i>)	Non cacciabile			
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non cacciabile			
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Non cacciabile			
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 03.10.2021 al 28.11.2021 Zona A: Dal 03.10.2021 al 17.11.2021	2	15	In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 03.10.2021 al 28.11.2021	1	5	L'uso del cane da seguita è consentito solo nei giorni di mercoledì e domenica. Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di

	Zona A: Dal 03.10.2021 al 17.11.2021			<p>compilazione della cartolina di prelievo e la segnalazione del capo ai responsabili di Settore nominati dal CAC, entro le 12:30 del giorno successivo al prelievo.</p> <p>La caccia alla lepre comune verrà chiusa al completamento del piano di prelievo e qualora, a seguito di censimenti, si verifichi una densità inferiore a quella prevista al momento del completamento del piano di prelievo.</p> <p>E' vietata la caccia in gruppi composti da più di 3 persone. Sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non potrà abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.</p> <p>In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza.</p>
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	<p>Solo mercoledì e domenica</p> <p>Zona B: Dal 03.10.2021 al 28.11.2021;</p> <p>Zona A: Dal 03.10.2021 al 17.11.2021</p>	2	20	<p>In tutto il territorio del CAC Prealpi Lecchesi, è vietato il prelievo della femmina di fagiano.</p> <p>In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza.</p> <p>L'eventuale prolungamento della caccia al fagiano, è subordinato alla predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, a seguito di monitoraggi standardizzati dello status delle popolazioni</p>
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	<p>Zona B: Dal 03.10.2021 al 30.01.2022</p> <p>Solo mercoledì, sabato e domenica</p> <p>Zona A:</p>	2	15	<p>In Zona B l'uso del cane da seguita è consentito unicamente nei giorni di mercoledì e domenica.</p> <p>In Zona A, unicamente nel settore di appartenenza.</p>

	Dal 03.10.2021 al 17.11.2021 Solo mercoledì e domenica			
--	---	--	--	--

3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

Nelle Zone A e B di tutti i CAC l'allenamento e l'addestramento dei cani sono vincolati al settore di appartenenza. Il cacciatore deve essere in possesso del tesserino regionale e del tesserino inserto, unitamente alle ricevute del versamento al CAC o, in alternativa, solo di queste ultime.

Nella Zona B, l'addestramento e l'allenamento dei cani, a esclusione dei cani da traccia per i quali avviene secondo le modalità della DGR 09.12.2019 n. XI/2601, è consentito fino al 29.09.2021 nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Il cacciatore in possesso di tesserino per la sola Zona B può effettuare l'allenamento e l'addestramento dei cani esclusivamente in detta zona.

Nella Zona A, l'allenamento e addestramento dei cani è consentito fino al 29.09.2021, nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. L'addestramento e allenamento dei cani da seguita è consentito fino al 29.09.2021, nei giorni di mercoledì e domenica. È inoltre vietata l'immissione di fauna.

I cacciatori devono portare, durante l'addestramento, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

I cani di età non superiore ai 15 mesi possono essere addestrati unicamente nel CAC di iscrizione. Possono addestrare nel CAC di residenza coloro i quali, pur risiedendo in provincia di Lecco, non vi cacciano.

3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

Nella Zona faunistica delle Alpi su tutti i sentieri e su tutte le mulattiere è vietato l'utilizzo dei veicoli a motore per recarsi o rientrare dalle zone di caccia e per trasportare ausiliari, attrezzi e mezzi di caccia, ad esclusione dei soggetti autorizzati dalle autorità competenti. Per le strade non asfaltate e la restante rete viabilistica minore soggetta a limitazioni, è fatto salvo l'obbligo di munirsi del permesso di transito rilasciato dai soggetti preposti. L'altezza massima raggiungibile in esercizio o in attitudine di caccia con mezzi motorizzati è di 2000 m.

3.4. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 21.01.2022 al 31.01.2022, la caccia da appostamento, ove consentita, lo è esclusivamente alle seguenti specie: colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia.

Dopo la chiusura del piano di abbattimento della lepre e fino al 28.11.2021, nei giorni di mercoledì e domenica:

- è consentito l'uso dei cani da seguita, esclusivamente ai cacciatori iscritti alla specializzazione "caccia con cane segugio", purché non portino il fucile sul luogo e durante l'azione di caccia;
- la caccia alla volpe può essere svolta dalle squadre appositamente autorizzate dai CAC con cani adibiti a tale scopo.

Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona A, l'attività venatoria all'avifauna migratoria è consentita agli iscritti alla specializzazione "caccia alla fauna tipica alpina" fino al 17.11.2021; agli stessi, fino al 05.12.2021, è consentito l'uso del cane da ferma, purché non portino il fucile sul luogo e durante l'azione di caccia.

Nei **CAC Prealpi Lecchesi, Alpi Lecchesi e Penisola Lariana** sono praticabili le seguenti forme di caccia:

1. caccia in selezione agli ungulati, come da disposizioni regolamentari provinciali, e all'avifauna migratoria in forma vagante senza l'uso del cane e solo in Zona B. I cacciatori di ungulati nel periodo compreso tra il 25.09.2021 e il 31.01.2022, in Zona B, e tra lo 03.10.2021 e il 10.11.2021, in Zona A, fino all'avvenuto prelievo dei capi di ungulato assegnati, possono prelevare la volpe anche utilizzando il fucile a canna rigata (carabina) esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica in Zona A ed esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica in Zona B.
2. caccia con cane segugio alla lepre comune e alla volpe (anche con il cane da tana) e, senza l'uso del cane ed esclusivamente in Zona B, all'avifauna migratoria.
3. caccia con cane da ferma alla tipica fauna alpina (gallo forcello e coturnice), alla stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), all'avifauna migratoria e alla volpe.
4. caccia con cane da ferma alla fauna stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), alla volpe e all'avifauna migratoria, in sola Zona B.
5. caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane, esclusivamente in zona B;
6. caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso.

Le cacce collettive al cinghiale possono essere effettuate dai cacciatori che abbiano superato lo specifico esame previsto dalla DGR 24.10.2016, n. X/5731 o equipollenti, con le modalità previste da tale DGR e nei tempi e specifiche previste dagli appositi provvedimenti approvati con decreto del competente dirigente della struttura AFCP Brianza.

E' fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

Durante l'attività venatoria è vietato:

- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4 mm;
- portare, usare e detenere sul luogo di caccia fucili a canna rigata se non in possesso del tesserino inserto per la caccia agli ungulati rilasciato dal CAC di iscrizione; è fatta eccezione per l'istituto dell'ospitalità;
- è vietato, in Zona A, l'uso dei richiami vivi nella caccia da appostamento temporaneo.

Per la caccia di selezione agli ungulati, per la caccia alla tipica alpina e per la caccia alle altre specie di fauna stanziale, il cacciatore è vincolato al Settore di appartenenza, secondo le disposizioni impartite dai CAC, a eccezione di quanto previsto dall'art. 13 del "Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati" provinciale di Lecco.

Nella Zona A l'esercizio venatorio vagante all'avifauna migratoria è consentito ai soli iscritti alla specializzazione tipica fauna alpina e solo nel periodo in cui tale forma di caccia è autorizzata.

Nella Zona A tutte le forme di caccia, a eccezione della sola caccia di selezione agli ungulati, devono rispettare gli orari di apertura mattutini di seguito riportati:

- dal 25.09.2021 al 30.10.2021: dalle ore 7.30
- dal 31.10.2021 al 14.11.2021: dalle ore 7.00
- dal 15.11.2021 al 31.01.2022: dalle ore 7.30

Nella Zona B l'esercizio venatorio all'avifauna migratoria è consentito per tre giorni settimanali a scelta dal 25.09.2021 fino al 30.12.2021, ad eccezione di quanto previsto per la beccaccia.

La beccaccia è cacciabile:

- in Zona B, dal 03.10.2021 al 30.12.2021;
- in Zona A, dal 03.10.2021 al 17.11.2021, solo il mercoledì e la domenica.

Sono istituite le seguenti Zone a gestione venatoria differenziata:

CAC Prealpi Lecchesi

- nei Settori Grigne Orientali e Grigne Occidentali, limitatamente al massiccio delle Grigne, in tutta la Zona A è vietata la caccia alla lepre comune.
- nelle zone speciali delle Val d'Esino e Val Remola è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli ungulati; nella zona speciale Val Remola è consentita la presenza degli appostamenti fissi di caccia già autorizzati alla data di approvazione del Calendario venatorio integrativo 2007/2008 dell'allora Provincia di Lecco e non sono autorizzabili variazioni di posizione degli stessi;
- nella zona speciale Morterone è vietata ogni forma di caccia a eccezione di quella agli Ungulati. È inoltre consentito cacciare la beccaccia con l'uso del cane nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, a partire dal 03.10.2021 e fino al 10.11.2021.

CAC Alpi Lecchesi

- nelle zone speciali Valle Fraina, Muggio e Barchitt (ex Oasi Monte Legnone), è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli ungulati.

3.5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità n. 10435 del 29.07.2021.

Nelle ZPS IT2030601 "Grigne" e IT2020301 "Triangolo Lariano" nel mese di gennaio 2022, l'attività venatoria, per le forme di caccia messe in tale periodo, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

ALLEGATO 3.B
**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI
MONZA BRIANZA**
ATC: BRIANTEO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carnieri per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004, ove non diversamente disposto dal presente atto e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.
In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 02.10.2021 al 30.12.2021	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 02.10.2021 al 30.12.2021	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	Non previsto	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	Non previsto	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 02.10.2021 al 08.12.2021	1	Non previsto	
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	Non previsto	L'eventuale prolungamento della caccia al fagiano, è subordinato alla predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, a seguito di monitoraggi standardizzati dello status delle popolazioni
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 02.10.2021 al 29.01.2022	2	Non previsto	

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2021/2022, fino al 30.09.2021, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, da un'ora prima del sorgere del sole, sino alle ore 18.00.

Vigono inoltre le seguenti norme specifiche:

- possono essere impiegati, ad esclusione delle mute da seguita, un massimo di 3 cani per singola persona e un massimo di 6 cani per gruppo di persone;
- possono essere impiegati, per le mute da seguita, un massimo di 4 cani per singola persona e un massimo di 6 cani per gruppo di persone.

L'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, è consentito nel periodo sopra indicato e in quello coincidente con la stagione venatoria.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Fino al 30.09.2021, è consentita la caccia da appostamento esclusivamente alle specie colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia e merlo. Per quest'ultima specie, è consentito un carniere massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore. La caccia da appostamento temporaneo, in tale periodo, è limitata a tre giorni fissi settimanali: mercoledì, sabato e domenica.

La caccia alla specie quaglia, termina il 31.10.2021. La caccia alle seguenti specie: beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, tordo sassello e cesena, termina il 20.01.2022. La caccia alla specie beccaccia, termina il 31.12.2021.

Dal 01.01.2022 al 20.01.2022, la caccia vagante, anche con l'uso del cane, fatta eccezione quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, è consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente:

- nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate;
- nei corsi d'acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda, ove la caccia non sia vietata per effetto di qualunque legge o disposizione.

Dal 01.01.2022 al 31.01.2022, la caccia da appostamento è consentita su tutto il territorio dell'ATC e, dal 21.01.2022 al 31.01.2022, è consentita esclusivamente alle seguenti specie: colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia.

È fatto obbligo a tutti i titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

È fatto obbligo al cacciatore che ha depositato un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, marcata all'atto del prelievo, di cerchiare la relativa segnatura sul tesserino venatorio prima di continuare l'azione di caccia.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

L'utilizzo del cane da seguita è vietato dopo il giorno 08.12.2021, per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre.

Dal 11.12.2021 al 29.01.2022, la caccia alla volpe è consentita con l'uso di non più di sei cani da tana (bassotti e terrier), in apposite squadre, composte ognuna da un massimo di dieci cacciatori, muniti di fucile da caccia ad anima liscia caricato con munizione spezzata, nominativamente individuati dal Comitato di gestione, i quali sono tenuti a comunicare, via PEC e almeno 24 ore prima della data di svolgimento della battuta, al comando del Corpo di Polizia provinciale, i nominativi dei cacciatori componenti la squadra, gli orari, le date e le località degli interventi. Questi ultimi, sono consentiti esclusivamente nei giorni di mercoledì e sabato, dal sorgere del sole fino alle ore 13.00, a esclusione dei giorni destinati alla cattura o all'immissione di fauna selvatica.

Durante l'attività venatoria è vietato usare e detenere sul luogo di caccia, cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, nonché cartucce a palla.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

ALLEGATO 4

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'U.O. SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA - CITTA' METROPOLITANA MILANO, POLITICHE DI DISTRETTO E
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE INCLUSO NEI CONFINI
AMMINISTRATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

ATC: N. 1 DELLA PIANURA MILANESE E N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carnieri per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004, ove non diversamente disposto dal presente atto e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente del Servizio AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE	Dal 02.10.2021 al 31.12.2021	2	Non previsto	
CONIGLIO	Dal 02.10.2021 al 31.12.2021	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	Non previsto	
STARNA	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	20 capi	L'ATC garantisce il costante monitoraggio della specie mediante censimenti e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP.
LEPRE	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	1	6 capi ATC Pianura milanese 4 capi ATC Collina San Colombano	L'ATC garantisce il costante monitoraggio della specie mediante censimenti e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP .
FAGIANO	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	24 capi	L'ATC garantisce il costante monitoraggio della specie mediante censimenti e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP. L'eventuale prolungamento

				della caccia al fagiano, è subordinato alla predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, a seguito di monitoraggi standardizzati dello status delle popolazioni
VOLPE	Dal 02.10.2021 al 31.01.2022	2	Non previsto	

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2021/2022 da un'ora prima del sorgere del sole e fino alle ore 18.00, con un massimo di 6 cani fino al 30.09.2021 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi martedì e venerdì.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni, specialmente nelle Zone di Ripopolamento e Cattura e Oasi.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Fino al 30.09.2021 è consentita la caccia da appostamento esclusivamente alle specie colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia e merlo. Per quest'ultima specie, è consentito un carnieri massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore. La caccia da appostamento temporaneo, in tale periodo, è limitata a tre giorni fissi settimanali: mercoledì, sabato e domenica.

Per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, l'utilizzo del cane da seguita è consentito fino al 29.11.2021. Dopo tale data è consentita la caccia alla volpe, anche con cani da seguita, purché svolta da squadre organizzate dagli ATC. Tali squadre devono essere composte da un massimo di 20 persone con un massimo di 6 cani, munite di fucile da caccia esclusivamente ad anima liscia.

Non si possono effettuare battute di caccia alla volpe nelle giornate in cui si effettuano le immissioni della lepre.

Dal 01.01.2022 al 20.01.2022, la caccia vagante, anche con l'uso del cane, è consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente:

- nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate;
- nei corsi d'acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda, ove la caccia non sia vietata per effetto di qualunque legge o disposizione.

La caccia alla specie quaglia termina il 31.10.2021. La caccia alle seguenti specie: beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, tordo sassello e cesena, termina il 20.01.2022. La caccia alla specie beccaccia, termina il 31.12.2021.

Dal 01.01.2022 al 31.01.2022, la caccia da appostamento è consentita per tre giorni settimanali a scelta, su tutto il territorio degli ATC e, dal 21.01.2022 al 31.01.2022, è consentita esclusivamente alle seguenti specie: colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia.

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati, nonché della caccia di selezione al cinghiale.

E' vietata la caccia alla fauna stanziale sui terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 1000 metri dal battente dell'onda.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indebolibilmente il segno (X) o la sigla relativa alla specie migratoria prelevata.

Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00), nonché la detenzione e l'uso di munizione a palla unica, fatta eccezione per la caccia di selezione al cinghiale.

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l'uso di un tesserino interno aggiuntivo per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

4. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità n. 10435 del 29.07.2021.

Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17.10.2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e s.s.m.i. per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria, sul territorio della Città metropolitana di Milano si applicano alle seguenti ZPS: ZPS IT2080301 Boschi del Ticino, ZPS IT2050006 Bosco di Vanzago, ZPS IT1150001 Valle del Ticino, ZPS IT2050401 Fontanile Nuovo. Essendo tali ZPS totalmente ricomprese all'interno di aree a parco naturale dei parchi regionali o di riserve naturali, ai sensi della Legge 394/91 in esse vige il divieto di caccia che assorbe tutti i divieti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. dalla a) alla j), del decreto ministeriale n. 184 del 17.10.2007 e s.m.i.

ALLEGATO 5

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA INSUBRIA, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE
PROVINCE DI COMO E VARESE**

ALLEGATO 5.A**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI
COMO****ATC: OLGIATESE E CANTURINO****CAC: PENISOLA LARIANA, PREALPI COMASCHE E ALPI COMASCHE**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004, ove non diversamente disposto dal presente atto e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale preapertura della caccia in settembre, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione alla definizione dei distretti di gestione della Coturnice (*Alectoris graeca*), ai sensi del Piano di gestione nazionale di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15.02.2018, si rinvia a successivo provvedimento di Regione Lombardia.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC e CAC)

Fino al 30.09.2021, è consentita la caccia da appostamento esclusivamente alle specie colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia e merlo. Per quest'ultima specie, è consentito un carniere massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore. La caccia da appostamento temporaneo, in tale periodo, è limitata a tre giorni fissi settimanali: mercoledì, sabato e domenica.

La caccia alla specie quaglia, termina il 31.10.2021. La caccia alle seguenti specie: beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, tordo sassello e cesena, termina il 20.01.2022. La caccia alla specie beccaccia, termina il 31.12.2021.

Nessun gruppo di cacciatori potrà avere più di 6 cani (fatta esclusione per la caccia al cinghiale) e potrà abbattere più di 2 lepri per giornata di caccia.

Qualora siano in grado di riprodurre richiami acustici di specie animali, durante l'attività venatoria è vietato l'utilizzo di apparecchi radio rice-trasmettenti nonché di collari elettronici per cani.

L'utilizzo venatorio dei collari elettronici per cani a semplice emissione di segnale acustico elettronico ripetitivo (cosiddetti "beeper di prima generazione") è vietato nella Zona Alpi di Maggior Tutela (Zona A) ed è invece consentito nel restante territorio provinciale sino al 30.12.2021, a condizione che gli stessi siano impostati all'emissione acustica esclusivamente sulla ferma del cane.

L'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, fatto salvo quanto previsto dal regolamento regionale n. 16/2003, è vietato:

- nelle Zone Speciali individuate dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como;
- in tutto il territorio del CAC Alpi Comasche posto al di sopra dei 500 m/slm;
- sul versante sud-ovest del Monte S. Primo (CAC Penisola Lariana), al di sopra dei 1000 m/slm.

A ogni cacciatore che, nel corso della medesima giornata venatoria, prelevi un capo di selvaggina e lo depositi in una località diversa da quella ove poi torna a effettuare l'esercizio venatorio, è fatto obbligo di tracciare immediatamente un cerchio intorno alla casella di tesserino già contrassegnato all'atto del prelievo.

E' vietato cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione della caccia praticata nella zona faunistica delle Alpi agli ungulati, al gallo forcello e alla coturnice.

I cacciatori che hanno optato in via esclusiva per la forma di caccia vagante, che intendono avvalersi della facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall'art. 35, comma 1-bis della l.r. 26/93, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC OLGIASTESE E ATC CANTURINO

2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 02.10.2021 al 30.12.2021	2		
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	dal 02.10.2021 al 30.12.2021	2		
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	dal 02.10.2021 al 29.11.2021	1	6	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	dal 02.10.2021 al 29.11.2021	1	6	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	dal 02.10.2021 al 08.12.2021	1	2 in ATC Olgiatese 3 in ATC Canturino	Chiusura anticipata rispetto ad andamento primi prelievi/censimenti e raggiungimento tetto massimo prelevabile.
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	20	L'eventuale prolungamento della caccia al fagiano, è subordinato alla predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, a seguito di

				monitoraggi standardizzati dello status delle popolazioni
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	<p>ATC Olgiatese: dal 02.10.2021 al 31.01.2022</p> <p>ATC Canturino: dal 02.10.2021 al 31.01.2022</p>	2		<p>ATC Olgiatese: la caccia alla volpe è consentita sino al 30.12.2021 e con il cane da seguita fino alla prima immissione della lepre. Oltre tale data e fino al 31.01.2022, è consentita in caccia singola senza cane e senza aggregazione alle squadre, o in squadre autorizzate, esclusivamente nei giorni di Mercoledì, Sabato e Domenica, in zone pre-individuate dall'ATC, ed è subordinata a presentazione di piano di battuta e definizione della giornata da parte dell'ATC, da comunicarsi al Servizio di Polizia Provinciale entro e non oltre il settimo giorno antecedente la battuta stessa. È consentito l'utilizzo del cane da seguita e/o da tana, da parte di squadre di cacciatori, anche superiori a tre, i cui componenti devono essere comunicati dall'ATC al Servizio di Polizia Provinciale. Vige il regolamento interno caccia alla volpe in squadre.</p> <p>ATC Canturino: la caccia alla volpe è consentita sino al 30.12.2021 e con il cane da seguita fino alla prima immissione della lepre. Oltre tale data e fino al 31.01.2022, è</p>

				consentita in squadre autorizzate, esclusivamente nei giorni di Mercoledì, Sabato e Domenica, in zone pre-individuate dall'ATC, ed è subordinata a presentazione di piano di battuta e definizione della giornata da parte dell'ATC, da comunicarsi al Servizio di Polizia Provinciale entro e non oltre il settimo giorno antecedente la battuta stessa. È consentito l'utilizzo del cane da seguita e/o da tana, da parte di squadre di cacciatori, anche superiori a tre, i cui componenti devono essere comunicati dall'ATC al Servizio di Polizia Provinciale. Vige il regolamento interno caccia alla volpe in squadre.
--	--	--	--	---

2.2.ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore ai 15 mesi, è consentita per la stagione venatoria 2021/2022 fino al 29.09.2021 compreso, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

L'esercizio venatorio in forma vagante è consentito:

- nel mese di ottobre:
 - alla migratoria senza l'uso del cane per tre giorni a scelta;
 - alla stanziale con l'uso del cane in ATC Canturino: nei giorni di mercoledì, sabato e domenica;
 - alla stanziale con l'uso del cane in ATC Olgiatese: per tre giorni a scelta
- dopo il 31.10.2021: alla stanziale e alla migratoria, anche con l'uso del cane, per tre giorni settimanali a scelta in entrambi gli ATC.

Al fine di tutelare gli esemplari di lepre comune immessi sul territorio a scopo di ripopolamento, l'esercizio venatorio alla fauna stanziale è vietato posteriormente al 30.12.2021 ad esclusione della volpe.

Dal 01.12.2021, l'uso del cane da seguita è consentito solo fino alla prima data di immissione della lepre. Nel caso di chiusura anticipata del prelievo della lepre per raggiungimento del tetto massimo prelevabile, l'uso del cane da seguita è comunque consentito per la caccia alla volpe e alla minilepre.

Nel mese di gennaio 2022, è vietato l'uso del cane per qualsiasi forma di caccia vagante, fatta salva la caccia in battuta alla volpe appositamente regolamentata.

È vietato l'uso del cane da seguita e la caccia alla lepre entro 50 metri dal confine di tutti i siti di Natura 2000; al di fuori del SIC Fontana del Guercio è vietato l'uso del cane da seguita e la caccia alla lepre nella zona buffer individuata dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como, i cui confini sono segnalati da apposite tabelle.

La caccia da appostamento fisso è consentita secondo gli orari riportati sul tesserino venatorio regionale.

La caccia in forma vagante, incluso l'appostamento temporaneo, nell'ATC Canturino è consentita secondo i seguenti orari:

- dal 19.09 al 30.09: 7.00 - 18.30
- dal 02.10 al 11.10: 7.30 - 18.30
- dal 12.10 al 30.10: 7.30 - 18.00
- dal 31.10 al 15.11: 7.00 - 16.30
- dal 16.11 al 27.12: 7.30 - 16.30
- dal 28.12 al 10.01: 7.30 - 17.00
- dal 11.01 al 31.01: 7.30 - 17.00

Nell'ATC Canturino, si applicano comunque gli orari riportati sul tesserino venatorio regionale per la caccia in forma vagante alla sola avifauna acquatica senza l'uso del cane entro una fascia di 100 metri dalla battigia nelle zone umide di Pomellasca, Zocc di Peric e del Fiume Seveso.

Dal 01.01.2022 al 31.01.2022, la caccia da appostamento è consentita su tutto il territorio degli ATC e, dal 21.01.2022 al 31.01.2022, è consentita esclusivamente alle seguenti specie: colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia.

L'esercizio venatorio in qualsiasi forma è comunque vietato dopo le ore 13.00 per l'ATC Olgiatese e l'ATC Canturino nei giorni 09.10.2021, 23.10.2021, 13.11.2021 e 27.11.2021, per consentire le immissioni programmate di selvaggina, che dovranno essere effettuate esclusivamente dalle ore 13.30 alle ore 17.00.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC PENISOLA LARIANA, PREALPI COMASCHE E ALPI COMASCHE

3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non presente			
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non presente			
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Non cacciabile			
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Mercoledì e domenica dal 03.10.2021 al	2	8	

	25.11.2021			
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Mercoledì e domenica dal 03.10.2021 al 25.11.2021 (per il CAC Prealpi Comasche chiusura all'8.12.2021)	1	4 Nel CAC Alpi Comasche 3 capi e fino a 6 capi in squadra	Possibilità di chiusura anticipata in relazione all'andamento primi prelievi/censimenti e al completamento del piano di prelievo
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Mercoledì e domenica dal 03.10.2021 al 25.11.2021	2	16	L'eventuale prolungamento della caccia al fagiano, è subordinato alla predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, a seguito di monitoraggi standardizzati dello status delle popolazioni
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Mercoledì, sabato e domenica dal 02.10.2021 al 31.01.2022 (esclusivamente in Zona B e per la caccia in battuta)	2	10	CAC Prealpi Comasche, Penisola Lariana e Alpi Comasche: la caccia alla volpe in squadre autorizzate è consentita dal 01.12.2021 al 31.01.2022, esclusivamente nei giorni di sabato e domenica, in zone pre-individuate dal CAC, ed è subordinata a presentazione di piano di caccia e definizione della giornata da parte del CAC, da comunicarsi al Servizio di Polizia Provinciale entro e non oltre il settimo giorno antecedente la battuta stessa. È consentito l'utilizzo del cane da seguita e/o da tana, da parte di squadre di cacciatori, anche superiori a tre, i cui

				componenti devono essere comunicati dal CAC al Servizio di Polizia Provinciale. Vige il regolamento interno caccia alla volpe in squadre.
--	--	--	--	---

3.2.ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore ai 15 mesi, è consentita agli iscritti ai CAC per la stagione venatoria 2021/2022, esclusivamente in **Zona B** (di minor tutela), come di seguito indicato:

	PERIODO	GIORNI	ORARIO
CAC Alpi Comasche	Fino 29.09.2021	al Mercoledì e Domenica	dalle 7.00 alle 18.00
CAC Prealpi Comasche	Fino 29.09.2021	al Mercoledì e Domenica	dalle 7.00 alle 13.00
CAC Penisola Lariana	Fino 29.09.2021	al Mercoledì e Domenica Sabato	dalle 7.00 alle 18.00 dalle 8.00 alle 14.00

3.3.QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

CAC Alpi Comasche

È vietato l'uso dei veicoli a motore per l'accesso alle zone di caccia su tutte le strade sterrate, con la sola eccezione dei seguenti tratti:

- da Vercana ai Monti di Trobbio;
- da Tabbiadello sino a Pighee;
- dalla Chiesa di Livo al Ponte Dangri;
- da M.te Piazzo a Piaghedo (Valpiana);
- da Agnone a Darana (M.ti Peglio);
- da Nessa a Brunedo (Stazzona);
- da Brenzio sino alle località Australia e Giunghè (Consiglio di Rumo);
- dal Ponte delle Seghe (comune di Garzeno) sino alle località Pornacchino e Zeda (M.ti di Garzeno);
- da Catasco a Cortesello (M.ti di Garzeno);
- da Quanc a Brenzeglio (M.ti di Garzeno);
- da Dongo a Tegano (M.ti di Dongo);
- dalla località Desduall alla località Labbio (Monti di Musso);
- da Sogarto a Bron (Tre Terre);
- da Brichera a Nassina (M.ti Pianello);
- dalla località Grigna a Galorna (M.ti di Cremia);
- da Carlazzo al Ponte Dovia;
- tutte le carrozzabili che conducono alla località Logone;

- Plesio – M. Piazza – M. Dosso.

CAC Penisola Lariana

è vietato, salvo che agli ultra settantenni, l'accesso alle zone di caccia con l'uso di veicoli a motore sui seguenti tratti:

- dalla Capanna Stoppani (Colma del Piano) all'Alpe Spessola;
- dall'Alpe di Carella al Monte Cornizzolo;
- dalla Piana di Maravell alla Bocchetta di Palanzo;
- dalla Baita Fabrizio (comune di Tavernerio) sino alla Capanna San Pietro (comune di Faggeto Lario);
- dall'Alpe di Lemna alla Bocchetta di Lemna (comune di Faggeto Lario);
- dalla Piana di Cif alla Bocchetta di Cif ;
- da Rezzago al Rifugio Marinella;
- dal Piazzale di Praà Murel (quota 998 m/slm) all'Alpe di Pianezzo e al Rifugio S.E.V.;
- da Sormano alla Colma del Bosco;
- dal parcheggio della pizzeria di Caglio loc. Campoé in direzione del parco di divertimento "Jungle Park".

CAC Prealpi Comasche

è vietato l'accesso alle zone di caccia con l'uso dei veicoli a motore sui seguenti tratti:

- dalla località Bocchette di Orimento all'Alpe Pesciò;
- dalla località Cristè alla sbarra dell'Alpe di Gotta;
- dal Pian delle Alpi alle località Ermogna-Carolza-Piazza Grande;
- dal rifugio Venini alle Batterie;
- da Cascina Lissiga alla Valle dell'Inferno;
- tutte le strade interne alle piste da sci in comune di Lanzo Intelvi;
- tutti i tratti sterrati che si dipartono dalla strada comunale Selve di Laino – Alpe di Sesso (ad accesso limitato) e che conducono a: Alpe di Rovascio, Monte del Conte;
- tutte le strade che da Lura conducono all'Alpe di Blessagno;
- dal rifugio Alpe di Colonno all'Alpe di Sala;
- la strada agro-silvo-pastorale dall'Alpe Bene di Sotto all'Alpe di Lenno, in entrambi i sensi di marcia;

3.4.DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Nei CAC a ogni cacciatore è consentito praticare in via esclusiva una delle seguenti forme di caccia:

- 1) caccia agli Ungulati;
- 2) caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre bianca, alla volpe e migratoria senza uso del cane;
- 3) caccia ai Galliformi alpini con cane da ferma, stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), migratoria anche con cane da ferma;
- 4) caccia alla stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), alla volpe e migratoria anche con cane da ferma, in sola Zona B;
- 5) caccia alla migratoria da appostamento fisso.

E' sospeso per tutta la stagione venatoria il prelievo della specie pernice bianca.

Il prelievo della specie beccaccia è consentito dal 02.10.2021.

Nei CAC Penisola Lariana e Prealpi Comasche è vietata la caccia alla coturnice e al gallo forcello.

Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice) e Leporidi (lepre comune e lepre bianca) sono sottoposti a piani di prelievo con obbligo di compilazione di apposita cartolina, che deve essere riconsegnata sulla base delle indicazioni fornite dal CAC competente entro e non oltre 24 ore dall'avvenuto prelievo. Si precisa inoltre che il prelievo di queste specie dovrà svolgersi nel rispetto delle linee Guida per la gestione e conservazione dei galliformi alpini approvate dalla Giunta Regionale con Delibera n. XI/4169.

La caccia alle specie di cui sopra termina al completamento del piano di prelievo, fatta salva la possibilità di chiusura anticipata in base alla verifica del rapporto giovani/adulti risultante dalle schede di abbattimento e/o dalla valutazione degli indici cinegetici riferiti alle prime settimane di caccia.

Il prelievo dei galliformi alpini viene comunque sospeso se, dopo il primo mese di caccia, non sia stato raggiunto almeno il 50% del piano di abbattimento.

Non possono in ogni caso essere superati i seguenti limiti di carnere stagionale per cacciatore:

- Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice): 1 capo giornaliero e 4 capi stagionali complessivi;
- Leporidi (lepre comune e lepre bianca): 4 capi di lepre comune stagionali (per il CAC Alpi Comasche 3 capi di lepre comune e 1 solo capo di lepre bianca stagionali).

Beccaccia: 20 capi stagionali.

In Zona A la caccia è sospesa in ogni sua forma alla conclusione dei piani di prelievo dei galliformi alpini, salvo che nelle Zone Speciali per la caccia alla beccaccia; nell'intera Zona A è inoltre consentito l'esercizio venatorio ai cacciatori praticanti in forma esclusiva la caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre bianca, volpe e migratoria senza uso del cane, fino al completamento del piano di prelievo della lepre comune.

In Zona B, la caccia vagante è consentita:

- alla fauna stanziale, dal 03.10.2021 al 24.11.2021, nei giorni di mercoledì e domenica;
- all'avifauna migratoria, dal 03.10.2021 al 30.12.2021, per tre giorni settimanali a scelta.

In Zona B, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, la caccia da appostamento fisso è consentita dal 02.10.2021 al 31.01.2022, per tre giorni settimanali a scelta.

La caccia con il cane da ferma è consentita sino al 08.12.2021 per la sola beccaccia, salvo che nelle Zone speciali per la caccia alla beccaccia appositamente individuate (nel CA Alpi Comasche sotto i 500 m/slm), ove si protrae sino al 30.12.2021.

La caccia in forma vagante è consentita secondo i seguenti orari:

- dal 19.09 al 30.09: 7.00 - 18.30 (solo appostamento temporaneo)
- dal 01.10 al 11.10: 7.30 - 18.30
- dal 12.10 al 30.10: 7.30 - 18.00
- dal 31.10 al 15.11: 7.00 - 16.30
- dal 16.11 al 27.12: 7.30 - 16.30
- dal 28.12 al 10.01: 7.30 - 17.00
- dal 11.01 al 31.01: 7.30 - 17.00

E' fatto obbligo ai cacciatori dei CAC Alpi Comasche e Prealpi Comasche di apporre l'apposito sigillo inamovibile numerato, consegnato all'atto del ritiro del tesserino venatorio, a ogni capo non appena abbattuto di coturnice, gallo forcello, lepre bianca e lepre comune.

Ogni capo abbattuto di tipica fauna alpina deve essere sottoposto a controllo biometrico, sulla base delle modalità operative disposte contestualmente alla definizione dei piani di prelievo stagionali.

E' obbligatoria la consegna della zampa destra anteriore di ogni capo di lepre nonché dell'ala destra di ogni capo di coturnice abbattuti, da effettuarsi entro 48 ore dall'abbattimento presso il CAC competente (anche per tramite di eventuali responsabili di zona che saranno successivamente indicati dallo stesso). E' altresì obbligatoria la consegna delle ingluvie di ogni capo di gallo forcello e coturnice abbattuto nel CAC Alpi Comasche, da effettuarsi secondo le stesse sopraindicate modalità.

E' facoltativa la consegna dell'ala destra di ogni capo di beccaccia abbattuta sull'intero territorio provinciale.

L'attività venatoria è soggetta a specifiche limitazioni nelle Zone Speciali individuate dal Piano Faunistico Venatorio provinciale di Como.

Le cartografie delle Zone a divieto di caccia, fatta eccezione per la caccia di selezione agli Ungulati, nonché delle Zone speciali a gestione venatoria differenziata, sono disponibili presso i CAC competenti e presso l'AFCP Insubria sede di Como.

È vietato l'uso del cane da seguita in un raggio di 50 metri dai confini dei siti di Natura 2000.

Per la caccia all'avifauna migratoria è consentita la sosta, in atteggiamento di caccia, in prossimità di pasture, senza l'uso di richiami vivi, anche in ripari di tipo provvisorio, che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia.

Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia agli ungulati non può usufruire delle 10 giornate gratuite per la caccia all'avifauna migratoria sia vagante che da appostamento temporaneo, di cui all'art. 35, comma 2.1 della l.r. 26/93.

I cacciatori residenti anagraficamente nei comuni di Carlazzo, Grandola ed Uniti, Menaggio, Porlezza e Valsolda, condivisi tra i CAC Alpi Comasche e Prealpi Comasche, possono essere iscritti in entrambi i Comprensori esercitando la stessa specializzazione esclusivamente in zona di minor tutela.

CAC Penisola Lariana

Dal 08.12.2021 al 30.12.2021, il prelievo della beccaccia è consentito per tre giorni settimanali a scelta, esclusivamente nella fascia sottostante i 700 m/slm, con il limite di un solo capo giornaliero per cacciatore.

La caccia collettiva al cinghiale in battuta, braccata e girata è consentita dal 01.11.2021 al 31.01.2022.

CAC Alpi Comasche

In Zona A l'esercizio venatorio in forma vagante è consentito nei giorni di mercoledì e domenica, dal 03.10.2021 al 14.11.2021, fatto salvo un eventuale posticipo sia dell'apertura che della chiusura in relazione alla conclusione dei censimenti e comunque fino ad esaurimento del piano di prelievo della tipica alpina (in caso di raggiungimento del numero massimo di capi prelevabili prima del 14.11.2021, l'accesso alla zona A è precluso), a eccezione della caccia alla beccaccia nelle Zone Speciali appositamente individuate, ove la stessa potrà protrarsi sino al 28.11.2021, anche con l'integrazione di una giornata settimanale a scelta.

Nella Zona B è vietata la caccia alla coturnice, al gallo forcello e alla lepre bianca e ai cacciatori in possesso del tesserino della Zona B è sempre vietato il prelievo della tipica fauna alpina.

I cacciatori con cani da seguita, prima del ritiro del tesserino regionale, devono segnalare al CAC i nominativi dei componenti della propria squadra.

Nella Zona A è consentito l'utilizzo dei cani esclusivamente per i censimenti relativi alla tipica alpina e alla lepre.

3.5 VALICHI MONTANI

Per l'individuazione di nuovi valichi montani, si rimanda alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 1883 del 18.05.2021, adottata ai sensi dell'art. 43, comma 3 della l.r. 26/93 e in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 2342 del 28.11.2020.

3.6 CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità n. 10435 del 29.07.2021.

ALLEGATO 5.B
**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI
VARESE**
ATC: N.1 PREALPINO E N.2 DELLE VALLI DEL TICINO E DELL'OLONA
CAC: NORD VERBANO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004, ove non diversamente disposto dal presente atto e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

**1 TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC 1 PREALPINO E ATC 2
DELLE VALLI DEL TICINO E DELL'OLONA**
1.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 02.10.2021 al 31.12.2021	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 02.10.2021 al 31.12.2021	2	Non previsto	Piani di prelievo ATC n. 1 capi 30, piano di prelievo ATC n. 2 capi 1.000. L'andamento dei piani di prelievo viene monitorato dagli ATC competenti. Al fine del raggiungimento del valore indicato non dovranno essere conteggiati i capi di coniglio selvatico abbattuti nei comuni di Uboldo, Origgio e Gerenzano.

PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	Non previsto	
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	Non previsto	
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 02.10.2021 al 08.12.2021 Possibile chiusura anticipata in relazione alle immissioni o all'andamento dei monitoraggi in relazione alla soglia di sorveglianza	1	2 capi per il solo ATC 2 Ai fini del monitoraggio, il capo abbattuto dovrà essere segnato sulla cedolina del solo ATC n. 2 e contestualmente sul tesserino venatorio regionale. La cedolina compilata sarà quindi consegnata all'ATC secondo le modalità stabilite dallo stesso entro le ventiquattrre ore successive all'abbattimento. Nel solo ATC n. 1, dovrà essere consegnata una zampa anteriore dell'animale, entro 48 ore dall'abbattimento.	Piano di prelievo ATC n. 1 capi 100, piano di prelievo ATC n. 2 capi 120
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	Non previsto	L'eventuale prolungamento della caccia al fagiano, è subordinato alla predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, a seguito di monitoraggi

				standardizzati dello status delle popolazioni
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 02.10.2021 al 31.01.2022	2	Non previsto	Piano di prelievo ATC n. 1 capi 200; piano di prelievo ATC n. 2 capi 500.

1.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani, è consentita fino al 30.09.2021 con l'esclusione del martedì e del venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Nelle ZPS, l'allenamento e addestramento è terminato. Nei SIC l'attività di allenamento e addestramento cani dovrà avvenire mantenendo un raggio di rispetto minimo di 150 metri dalle garzaie. L'allenamento e l'addestramento dei cani fino ai 15 mesi di età, avviene con le medesime modalità dei cani di età superiore.

1.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Fino al 30.09.2021, è consentita la caccia da appostamento esclusivamente alle specie colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia e merlo. Per quest'ultima specie, è consentito un carniere massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore. La caccia da appostamento temporaneo, in tale periodo, è limitata a tre giorni fissi settimanali: mercoledì, sabato e domenica.

Dopo il 07.12.2021, su richiesta motivata degli ATC, la struttura AFCP competente può vietare la caccia vagante a seguito di eventuali immissioni di lepre comune, al fine di tutelare i soggetti immessi, nei territori interessati da tali operazioni e in quelli dei comuni limitrofi, a esclusione delle fasce entro i 50 metri dal battente dell'onda dei laghi, per le quali la caccia vagante anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto potrà essere esercitata fino al 20.01.2022.

Dal 01.01.2022 al 20.01.2022, la caccia vagante, anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è comunque consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente entro le fasce di 50 metri dal battente dell'onda dei laghi.

Dal 01.01.2022 al 31.01.2022, la caccia da appostamento è consentita su tutto il territorio degli ATC e, dal 21.01.2022 al 31.01.2022, è consentita esclusivamente alle seguenti specie: colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia.

La caccia alla specie quaglia, termina il 31.10.2021. La caccia alle seguenti specie: beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, tordo sassello e cesena, termina il 20.01.2022. La caccia alla specie beccaccia, termina il 31.12.2021.

Sui terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve, compresi nelle Comunità Montane, sono consentite unicamente la caccia di selezione a tutti gli ungulati e la caccia collettiva autorizzata al cinghiale.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità n. 10435 del 29.07.2021.

Nelle ZPS l'attività venatoria nel mese di gennaio, da appostamento fisso e temporaneo nonché in forma vagante, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, con l'eccezione della caccia agli Ungulati.

2 TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC NORD VERBANO

2.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Non Presente			
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Mercoledì e domenica zona A e zona B dal 03.10.2021 al 28.11.2021	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Non presente			
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Mercoledì e domenica Zona A e zona B dal 03.10.2021 al 28.11.2021	2	Non previsto	

LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Mercoledì e domenica zona A e zona B dal 03.10.2021 al 28.11.2021	1	2	Prelievo massimo di 5 capi complessivi per il CAC.
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Mercoledì e domenica zona A e zona B dal 03.10.2021 al 28.11.2021	2	Non previsto	L'eventuale prolungamento della caccia al fagiano, è subordinato alla predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, a seguito di monitoraggi standardizzati dello status delle popolazioni
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Mercoledì, sabato e domenica zona B Dal 03.10.2021 al 30.01.2022 zona A Dal 03.10.2021 al 28.11.2021	2	Non previsto	Prelievo massimo di 50 capi complessivi per il CAC.

Nell'intero CAC, durante la stagione venatoria ogni cacciatore autorizzato può abbattere complessivamente un numero di capi pari a 60 (sessanta) punti così computati:

- gallo forcello: punti 21, massimo 2 capi
- lepre comune: punti 21, massimo 2 capi
- starna: punti 3
- fagiano: punti 3.

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento cani, consentita ai cacciatori iscritti al CAC per la stagione venatoria 2021/2022 è terminata, anche per i cani fino ai quindici mesi di età.

2.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

L'accesso alle zone di caccia con veicoli a motore è sempre vietato oltre i posteggi siti nei comuni di: Curiglia con Monteviasco in località Piero parcheggio funivia; Curiglia parcheggi comunali; Dumenza in località Pradeccolo; Maccagno in località Lago Delio, parcheggio diga sud piazzale adiacente la strada asfaltata; Tronzano Lago Maggiore in località Lago Delio, parcheggio diga nord; Veddasca in località Biegnò e Chiesetta della Forcora. È inoltre vietato l'uso della funivia Piero – Monteviasco, per l'accesso alle zone di caccia.

Ai soli cacciatori iscritti alla caccia di selezione agli ungulati e alla caccia collettiva al cinghiale è consentito raggiungere con mezzi motorizzati e/o con la funivia Piero – Monteviasco i luoghi di caccia, sino a una altitudine massima di 1500 m/slm, esclusivamente durante lo svolgimento di tali forme di caccia.

Non è consentito posteggiare lungo la strada Lago Delio-Forcora e strade laterali; lungo la strada Armio-Forcora e strade laterali; nelle strade laterali lungo la strada Musignano-Lago Delio; nelle strade laterali lungo la strada 5 Vie-Pradeccolo.

2.4 ALTRE DISPOSIZIONI

La caccia alla specie quaglia, termina il 31.10.2021. La caccia alle seguenti specie: beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, tordo sassello e cesena, termina il 20.01.2022. La caccia alla specie beccaccia, termina il 31.12.2021.

Confini tra la Zona A (maggior tutela) e la Zona B (minor tutela)

I confini tra zona A e zona B sono identificati come segue.

Da est a ovest:

dal confine Italo-Svizzero di Prato Fontana si segue sino a Pradeccolo il sentiero principale detto di "Mezzo". Da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata si scende all'Alpone di Dumenza e quindi s'incontra il confine della Zona di ripopolamento e cattura Val Dumentina. Seguendo lo stesso, si giunge al Torrente Crana, quindi si sale lungo il torrente fino a incrociare il sentiero che proviene da Pradeccolo e lo si segue fino a giungere alla Madonna della Guardia di Curiglia; si passa dall'Alpone di Curiglia e si prosegue fino a Viasco. Da Viasco, si scende al Ponte Viaschina (Funivia), si segue il sentiero per i Mulini di Piero proseguendo poi verso il Ponte di Sasso salendo a Biegnò e quindi a Cangilli, Montereccchio e, per la strada forestale, all'Alpe Forcora. Si segue la strada carrozzabile che, passando per l'Alpe Noris, scende al Lago Delio Sud e seguendo il confine dell'ex zona di ripopolamento e cattura della Val Molinera si giunge al Lago Delio Nord, dove s'incrocia e si segue la vecchia mulattiera che costeggia i prati e, dai Monti di Bassano, porta a Bassano. Si segue il sentiero fino ai Mulini di Bassano e quindi l'ultimo tratto del Torrente Molinera sino a Zenna, allo sbocco nel Lago Maggiore.

In Zona A:

La caccia vagante, con o senza l'uso del cane, è consentita dal 03.10.2021 al 28.11.2021, nei giorni di mercoledì e domenica, fatta salva la caccia agli ungulati. È fatta salva altresì la caccia alla volpe, consentita anche il sabato. La caccia da appostamento fisso è vietata.

Confini delle zone per la caccia alla beccaccia con l'utilizzo del cane da ferma per tre giorni settimanali a scelta:

Zona 1: dalla Chiesetta della Forcora lungo la strada che arriva alle Nove Fontane, si prende il sentiero che va all'Alpetto passando per l'abbeveratoio e da qui proseguendo sul sentiero del tubo dell'acquedotto si giunge al confine di Stato, si segue il confine di Stato fino alla Fontana del Pascolo, si prende la strada che porta a Cortiggia, da qui seguendo la strada si giunge ai Monti di Pino, seguendo poi il bordo dei prati si segue il confine dell'ex Zona di ripopolamento e cattura Val Molinera; passando dai Tre Sentieri lungo il

canale Enel e giungendo al Bacinetto (Laghetto Nero), si sale lungo il valleggio fino ad arrivare alle baite dell'Alpe Forcora, dove s'incrocia la strada che si segue fino a ritornare alla Chiesetta della Forcora.

Zona 2: da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata, si scende all'Alpone di Dumenza, incontrando il confine dell'Oasi di protezione Val Dumentina; seguendo lo stesso si giunge al Torrente Crana, quindi si sale lungo il torrente sino ad incrociare il sentiero che proviene dalla Madonna della Guardia e, percorrendo questo sentiero, si giunge nuovamente a Pradeccolo.

In Zona B:

La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, anche con l'uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita dal 02.10.2021 al 30.12.2021 per tre giorni settimanali a scelta. La caccia alla lepre comune, fagiano, coniglio selvatico e starna, è consentita solo il mercoledì e la domenica e termina il 28.11.2021. La caccia alla volpe è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e termina il 30.01.2022. L'utilizzo del cane da seguita è vietato dopo il 28.11.2021 a seguito della chiusura della caccia alla lepre.

La caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria è consentita dal 25.09.2021 al 31.01.2022 per tre giorni settimanali a scelta. Nel periodo dal 25.09.2021 al 30.09.2021, la caccia da appostamento fisso è consentita esclusivamente alle specie colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia e merlo. Per la specie merlo, nel mese di settembre, è consentito un carnieri massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore.

Dal 21.01.2022 al 31.01.2022, la caccia da appostamento fisso è consentita esclusivamente alle seguenti specie: colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia.

La caccia collettiva al cinghiale in battuta, senza l'utilizzo del cane, è consentita dal 06.11.2021 al 30.01.2022.

Il territorio per la caccia al cinghiale a squadre, sarà quello corrispondente a tutta la zona di minor tutela, suddivisa in Zone di caccia collettiva (ZCCC). Nelle ZCCC dove si svolgono le battute, limitatamente ai giorni di effettuazione delle stesse, ogni altra forma di caccia, escluso quella da appostamento fisso, è vietata.

Zona di divieto di caccia alla lepre comune

Il prelievo della lepre comune è vietato nell'area, ubicata sul territorio del comune di Veddasca, e definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dalla Chiesetta della Forcora si scende lungo il sentiero che porta ai Monti di Pino fino ad incontrare il Torrente Molinera; si risale lo stesso fino alle Nove Fontane e da qui, si sale alla bocchetta di Lozzo, si scende a Montereccchio e si prende il tagliafuoco che porta alla Chiesetta della Forcora. In detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito l'attraversamento con la lepre nel carnieri abbattuta in altre zone.

Zona di divieto di caccia al gallo forcello

Il prelievo del gallo forcello è vietato nell'area, ubicata sul territorio del comune di Curiglia con Monteviasco, e definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dal piazzale della funivìa di Piero, si sale lungo la mulattiera che porta a Monteviasco e proseguendo sul sentiero che raggiunge la località "Cassinelle" si arriva fino all'Alpe Corte per poi proseguire fino al "Sasso Bianco" e raggiungere il cippo n. 15; si scende lungo il Confine di Stato fino al fiume Giona e lo si segue fino a tornare al piazzale della funivìa di Piero. In detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito l'attraversamento con il gallo forcello nel carnieri abbattuto in altre zone.

Nell'intero CAC è sempre vietato:

- cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione del gallo forcello, del cinghiale e degli ungulati in caccia di selezione;
- cacciare in zona non corrispondente a quella indicata sul tesserino aggiuntivo, fatta salva la caccia di selezione;
- cacciare gli ungulati al di fuori delle forme e dei modi disciplinati dai regolamenti vigenti e dalle disposizioni attuative della struttura AFCP Insubria, nonché al di fuori delle zone specificatamente individuate;
- cacciare la coturnice;
- utilizzare fucili a canna rigata, con esclusione della caccia di selezione e della caccia collettiva al cinghiale. E' fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati.

- utilizzare e detenere sul luogo di caccia munizioni spezzate con pallini di diametro superiore ai 4mm, nonché a palla unica. E' fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati.

- utilizzare e detenere munizioni spezzate manomesse con incisione circolare o comunque manomesse.
- nei siti Natura 2000 è vietato il prelievo di camosci classe 0.

Il capo di fauna stanziale deve essere annotato, non appena recuperato, anche sul tesserino aggiuntivo del CAC e segnalato al CAC stesso utilizzando l'apposito tagliando predisposto nel tesserino aggiuntivo. Il tagliando deve essere imbucato entro le ore 19.00 del giorno successivo all'abbattimento, nei punti di raccolta situati a Veddasca (Chiesetta della Forcora), Dumenza (Piazzale Chiesa dell'Immacolata), Maccagno (via Garibaldi 1/A) e Luino presso l'Armeria di Via Sereni. Per il gallo forcetto e la lepre, oltre alle procedure sopra descritte, ogni capo abbattuto dovrà essere segnalato telefonicamente, entro la giornata di caccia, al responsabile di settore. Al raggiungimento del numero massimo di capi previsti dal piano di prelievo, si disporrà la chiusura della caccia alla specie. Il CAC renderà noto il provvedimento di chiusura con comunicato che sarà affisso alle bacheche site in Dumenza, Maccagno e Veddasca.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità n. 10435 del 29.07.2021.

ALLEGATO 6

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA DI PAVIA-LODI, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE
PROVINCE DI PAVIA E DI LODI**

ALLEGATO 6.A

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

ATC: N. 1 MORTARA LOMELLINA OVEST, N. 2 DORNO LOMELLINA EST, N. 3 PAVESE, N. 4 CASTEGGIO OLTREPO NORD, N. 5 VARZI OLTREPO SUD, N. 6 ZPS RISAIE DELLA LOMELLINA

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carnieri per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004, ove non diversamente disposto dal presente atto e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale posticipo della chiusura della caccia in febbraio, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 02.10.2021 al 30.12.2021	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 02.10.2021 al 30.12.2021	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre.
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni

			decreto struttura AFCP	cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre.
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 02.10.2021 al 08.12.2021	1	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria entro il 31 ottobre. La caccia alla lepre può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione dell'ATC.
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre. L'eventuale prolungamento della caccia al fagiano, è subordinato alla

				predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, a seguito di monitoraggi standardizzati dello status delle popolazioni
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 19.09.2021 al 31.01.2022	2	Non previsto	Con decreto della struttura AFCP possono essere autorizzate squadre composte al massimo da 20 cacciatori proposte e organizzate dall'ATC competente

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita nell'ATC di iscrizione fino al 30.09.2021 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi martedì e venerdì, dall'alba fino alle ore 18.00, con un massimo di sei cani per singolo cacciatore o gruppo di cacciatori, ed è subordinata al possesso della ricevuta di versamento della quota associativa dell'ATC.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

In tutti gli ATC territoriali, fino al 30.09.2021 è consentita la caccia da appostamento esclusivamente alle specie colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia e merlo. Per quest'ultima specie, è consentito un carniere massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore. La caccia da appostamento temporaneo, in tale periodo, è limitata a tre giorni fissi settimanali: mercoledì, sabato e domenica. Per le specie colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia, limitatamente agli ATC 1, 2 e 6 e relative Aziende faunistico-venatorie, vige quanto disposto dal decreto n. 12071 del 13.09.2021 del competente Dirigente della struttura AFCP.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indebolibilmente il segno X (o la sigla) relativo alla specie prelevata.

Dal 09.12.2021 la caccia col cane da seguita è vietata sull'intero territorio di competenza della struttura AFCP, fatta salva la caccia alla volpe sino al 31.01.2022 e la caccia al cinghiale in braccata sino al 29.12.2021, ove consentita.

La caccia alla specie quaglia, termina il 31.01.2021. La caccia alle seguenti specie: beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, tordo sassello e cesena, termina il 20.01.2022. La caccia alla specie beccaccia, termina il 31.12.2021.

Dal 01.01.2022 al 20.01.2022, la caccia vagante, anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente:

- nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate;

- nei corsi d'acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda, ove la caccia non sia vietata per effetto di qualunque legge o disposizione;
- nell'ATC n. 4, è consentita esclusivamente la caccia alla volpe in squadre autorizzate e la caccia all'avifauna migratoria entro i 50 metri dal battente dell'onda del fiume Po. Al di fuori di tale fascia, il fucile deve essere smontato e/o riposto nel fodero;
- nell'ATC n. 5 è consentita esclusivamente la caccia alla volpe in squadre autorizzate.

Fatto salvo quanto sopra disposto per gli ATC n. 4 e n. 5, dal 01.01.2022 al 31.01.2022, la caccia da appostamento è consentita per tre giorni settimanali a scelta, su tutto il territorio degli ATC e, dal 21.01.2022 al 31.01.2022, è consentita esclusivamente alle seguenti specie: colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia.

Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm. Sono sempre vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione o braccata nonché ai cacciatori non autorizzati per tali forme di caccia. È vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.

È vietata la caccia alla fauna stanziale su terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 500 metri dal battente dell'onda.

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, a eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo agli acquatici sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali o artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati.

In caso di terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, nei territori inclusi nelle Comunità montane è consentita la caccia esclusivamente agli ungulati nelle forme consentite.

Nelle zone di rifugio e di ambientamento di cui alla D.G.R. 19.07.94 n. 54912, istituite dagli ATC, sono vietati, ai sensi del Piano faunistico-venatorio provinciale di Pavia, la caccia e l'addestramento e allenamento dei cani.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio pavese e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base degli accordi sanciti tra gli ATC rispettivamente interessati.

5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità n. 10435 del 29.07.2021.

Nel mese di gennaio 2022, in tutte le ZPS, la caccia vagante e da appostamento fisso è consentita esclusivamente il sabato e la domenica.

ALLEGATO 6.B

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI LODI

ATC: N. 1 LAUDENSE NORD E N. 2 LAUDENSE SUD

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carnieri per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004, ove non diversamente disposto dal presente atto e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.
 Per quanto concerne le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP. In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE	Dal 02.10.2021 al 31.12.2021	2	Non previsto	
CONIGLIO	Dal 02.10.2021 al 31.12.2021	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	Non previsto	
STARNA	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	20 capi per ogni ATC di iscrizione	L'ATC garantisce il costante monitoraggio della specie mediante censimenti e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP.
LEPRE	Dal 02.10.2021 al 08.12.2021	1	6 capi per ogni ATC di iscrizione	L'ATC garantisce il costante monitoraggio della specie, mediante censimenti e stime degli abbattimenti effettuati

				nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre. La caccia alla lepre può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione dell'ATC
FAGIANO	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	24 capi per ogni ATC di iscrizione	L'ATC garantisce il costante monitoraggio della specie mediante censimenti e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP. L'eventuale prolungamento della caccia al fagiano, è subordinato alla predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, a seguito di monitoraggi standardizzati dello status delle popolazioni
VOLPE	Dal 02.10.2021 al 31.01.2022	2	Non previsto	

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI DI ETA' SUPERIORE A 15 MESI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore a 15 mesi, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2021/2022, fino al 30.09.2021 compreso, con un massimo di 6 cani, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole e fino alle ore 18.00, unicamente nei terreni inculti o liberi da coltivazioni in atto.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

In tutti gli ATC territoriali, fino al 30.09.2021, è consentita la caccia da appostamento esclusivamente alle specie colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia e merlo. Per quest'ultima specie, è consentito un carniero massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore. La caccia da appostamento temporaneo, in tale periodo, è limitata a tre giorni fissi settimanali: mercoledì, sabato e domenica.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indebolibilmente il segno X o la sigla relativi alla specie prelevata.

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l'uso di un tesserino interno aggiuntivo per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Per permettere le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, l'utilizzo del cane da seguita è consentito non oltre il 08.12.2021, fatta eccezione per la caccia alla volpe che, dopo tale data, è consentita solo con cani da seguita, con fucile ad anima liscia, in squadre organizzate dagli ATC, composte da un massimo di 6 cani e di 15 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione che, almeno due giorni prima della data della battuta di caccia, devono comunicare, via posta elettronica, al Corpo di Polizia provinciale, i nominativi dei componenti la squadra, gli orari, le date e le località degli interventi. Nei giorni in cui si svolgono immissioni di lepre, le battute alla volpe non sono consentite.

La caccia alla specie quaglia, termina il 31.01.2021. La caccia alle seguenti specie: beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, tordo sassello e cesena, termina il 20.01.2022. La caccia alla specie beccaccia, termina il 31.12.2021.

Dal 01.01.2022 al 20.01.2022, la caccia negli ATC in forma vagante con l'utilizzo del cane, escluso quello da seguita, è consentita unicamente nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate, nonché nel raggio di 50 metri dalla battigia dell'acqua dei fiumi, canali, rogge, morte e mortizze, di seguito elencati:

- Fiumi Po, Adda, Lambro e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette);
- Canale e Colatore Muzza;
- Canale Tosi, Mortizza;
- Roggia Regina Codogna;
- Cavo Sillaro, Cavo Marocco, Colatore Lisone, Rio Tormo, Roggia Bertonica, Colatore Brembiolo.

Dal 01.01.2022 al 31.01.2022, la caccia da appostamento è consentita su tutto il territorio degli ATC e, dal 21.01.2022 al 31.01.2022, è consentita esclusivamente alle seguenti specie: colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia.

E' vietato cacciare in qualsiasi forma su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi d'acqua circostanti, ovvero aventi superfici d'acqua ferma inferiori ai 1500 metri quadrati.

L'esercizio dell'attività venatoria sulle rive dei fiumi Adda, Lambro e Po nel caso di terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è consentito esclusivamente alla fauna migratoria e agli anatidi, solamente se l'appostamento sia posto direttamente sull'acqua, mediante tine, zattere, imbarcazioni, saldamente ancorate al fondo e, quindi, non sul terreno innevato e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa.

Con il terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è altresì consentito esercitare l'attività venatoria

da appostamento temporaneo, esclusivamente all'avifauna migratoria acquatica consentita, purché il capanno, necessariamente rimovibile a fine giornata, sia collocato direttamente nell'acqua, ovvero se l'appostamento temporaneo sia posto anche su terreno limitrofo all'acqua non coperto da neve e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa.

E' vietata la caccia in qualsiasi forma e a tutta la fauna selvatica nei terreni allagati da piene di fiume e corsi d'acqua. In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 1000 metri dal battente dell'onda, ad eccezione del fiume Po ove sarà vietata nella fascia di 2000 metri. In tali fasce di rispetto è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo. Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni di fiume.

Ai titolari di appostamento fisso è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla parete esterna del capanno il numero della specifica autorizzazione (corrispondente al numero di matricola).

È vietato l'uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00).

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

4. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità n. 10435 del 29.07.2021.

Nelle Zone di protezione Speciale ZPS IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud, ZPS IT2090501 Senna Lodigiana, ZPS IT2090701 Po di San Rocco al Porto, ZPS IT2090702 Po di Corte San Andrea, ZPS IT2090503 Po di Castelnuovo Bocca d'Adda*, purché adeguatamente tabellate, nel mese di gennaio 2022 l'attività venatoria è consentita esclusivamente nei giorni di sabato e domenica.

* Nella porzione di ZPS Po di Castelnuovo Bocca D'Adda inclusa nell'Oasi di Protezione "Fiume Po", vige comunque il divieto di caccia per l'intera stagione venatoria, in quanto istituto di protezione.

5. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio lodigiano e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati.

ALLEGATO 7

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
2021/2022 PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA VAL PADANA, INCLUSO NEI
CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI CREMONA E DI MANTOVA**

ALLEGATO 7.A

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022 PER
IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI
CREMONA.**

ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004, ove non diversamente disposto dal presente atto e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP Val Padana.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus florianus</i>)	Dal 02.10.2021 al 30.12.2021	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 02.10.2021 al 30.12.2021	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	Non previsto	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC

LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 02.10.2021 al 08.12.2021	1	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 02.10.2021 al 29.11.2021	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC L'eventuale prolungamento della caccia al fagiano, è subordinato alla predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, a seguito di monitoraggi standardizzati dello status delle popolazioni
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 02.10.2021 al 31.01.2022	2	Non previsto	Dal 13.12.2021 al 31.01.2022, la caccia vagante alla volpe è consentita a pieno campo con il solo cane da tana, solo tramite squadre (da 3 a 6 cacciatori) preventivamente autorizzate con decreto della struttura AFCP Val Padana, su richiesta dell'ATC formalizzata entro il 15.11.2021

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2021/2022 fino al 30.09.2021 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, fino alle ore 18.00.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l'uso di un tesserino interno per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Fino al 30.09.2021, è consentita la caccia da appostamento esclusivamente alle specie colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia e merlo. Per quest'ultima specie, è consentito un carniere massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore. La caccia da appostamento temporaneo, in tale periodo, è limitata a tre giorni fissi settimanali: mercoledì, sabato e domenica.

La caccia alla specie quaglia, termina il 31.10.2021. La caccia alle seguenti specie: beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, tordo sassello e cesena, termina il 20.01.2022. La caccia alla specie beccaccia, termina il 31.12.2021.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X relativo alla specie prelevata.

Dal 09.12.2021 la caccia con il cane da seguita è vietata per consentire le catture e immissioni della lepre comune.

Per consentire le attività di cattura e immissione della lepre comune, negli ATC n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dal 13.12.2021 e nell' ATC 7 dal 01.01.2022, la caccia vagante è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua di seguito elencati:

- Fiumi Adda, Oglio, Po e Serio e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto di caccia ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette) e fiume Tormo (dal sottopasso strada Paullese in Dovera sino al confine con la provincia di Lodi nei comuni di Monte Cremasco e Dovera) con esclusione dei territori dell'Isola Mezzadra ove vige comunque il divieto di caccia dopo il 13.12.2021;
- Canali e rogge: Riglio Delmonazza (dal ponte nuovo di S. Daniele Po sino alle chiaviche di San Martino del Lago)
- Acque Alte (dalle chiaviche di San Martino del Lago al confine con la provincia di Mantova)
- Cazumenta (dal sottopasso della strada provinciale n. 10 Quattrocase/Sabbioneta sino al confine con la provincia di Mantova)
- Siriana (dalla strada Pangona di Casalmaggiore sino al confine con la provincia di Mantova)
- Delmona Tagliata (dal ponte di Ca D'Andrea sino al confine con la provincia di Mantova)
- Ciria Vecchia (da Olmeneta sino alla S.P. n. 3 Montanara/Gabbioneta)
- Naviglio Grande (dalle Tombe Morte fino alla S.P. 46)
- Canale Fossadone (dal ponte che conduce alla cascina Solata, Cantone sino all'Az. Venatoria S. Franca)
- Po Morto (dalla paratoia sul canale Fossadone alla S.P. 50 Cremona Porto Polesine)
- Gambara (dalle chiaviche di Volongo sino al fiume Oglio)
- Diversivo Casalasco/Navarolo (dal ponte strada comunale Lamari sino al confine con la provincia di Mantova)
- Canale Serio Morto (dall'immissione della roggia Pallavicina in Madignano sino alla foce in Adda)

- Canale Vacchelli (dalle prese sul fiume Adda sino allo scolmatore di Genivolta)
- Pozzuolo (nel tratto dalla C.na Margherita a S. Daniele Po)
- Riglio (dall'argine maestro fino al fiume Po)
- Gambahone (dalle paratoie in Sospiro – Loc. Tidolo, allo sbocco nel Riglio Delmonazza in S. Daniele Po) - Colatore Riglio (dal sottopasso della S.P. n. 32 in Rivarolo del Re fino al confine con la provincia di Mantova - sottopasso S.P. n. 42).

Negli ATC n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dal 13.12.2021 al 30.12.2021 la caccia da appostamento temporaneo, con preparazione del sito per l'intera giornata di caccia, senza l'ausilio del cane e con obbligo di trasporto delle armi scariche e nel fodero, nel percorso da e per l'appostamento, è consentita anche al di fuori della fascia di 50 metri dai corsi d'acqua di cui al punto precedente.

Oltre che sui terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 37, comma 8, della l.r. 26/93, l'esercizio venatorio in forma vagante è vietato nelle colture orticole e floreali a cielo aperto o di serra, negli impianti forestali fino al terzo anno di età – ad eccezione degli impianti ricadenti all'interno di aziende faunistico-venatorie e agrituristico venatorie, per i quali il concessionario abbia ottenuto il consenso da parte del proprietario del fondo – e nei vivai fino al terzo anno dall'impianto, nonché nei terreni con produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica. In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 500 metri dal battente dell'onda. Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione (struttura AFCP Val Padana) al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni dei fiumi e delle piene che riducano la superficie delle isole presenti lungo i corsi d'acqua.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree poste in sponda destra e sinistra del fiume Po, nonché delle aree poste a confine tra il territorio cremonese e mantovano, attraversate dal Canale Ceriana, viene attuata sulla base degli accordi stipulati tra gli ATC del territorio cremonese e degli altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia.

5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei siti **Rete Natura 2000** sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità n. 10435 del 29.07.2021.

Nel mese di gennaio 2022, in tutte le ZPS di seguito indicate:

IT20B0401 Parco regionale Oglio Sud

IT20A0005 Lanca di Gabbioneta

IT20A0502 Lanca di Gussola

IT2060015 Bosco de l'Isola

IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia

IT20A0401 Riserva regionale Bosco Ronchetti

IT20A0009 Bosco di Barco

IT20A0503 Isola Maria Luigia

IT20A0008 Isola Uccellanda

IT20A0402 Riserva regionale Lanca di Gerole

IT20A0501 Spinadesco

IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud

la caccia in forma vagante e da appostamento fisso è consentita nei due giorni settimanali prefissati di mercoledì e domenica.

ALLEGATO 7.B

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.
ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004, ove non diversamente disposto dal presente atto e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP Val Padana.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 02.10.2021 al 30.12.2021	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 02.10.2021 al 30.12.2021	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 02.10.2021 al 28.11.2021	2	Non previsto	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 02.10.2021 al 28.11.2021	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC

LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 02.10.2021 al 28.11.2021	1	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 02.10.2021 al 28.11.2021	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC L'eventuale prolungamento della caccia al fagiano, è subordinato alla predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, a seguito di monitoraggi standardizzati dello status delle popolazioni
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 02.10.2021 al 31.01.2022	2	Non previsto	Dal 29.11.2021 al 31.01.2022, la caccia vagante alla volpe è consentita a pieno campo anche con il cane da seguita, solo tramite squadre (da 3 a 6 cacciatori) preventivamente autorizzate con decreto della Struttura AFCP Val Padana, su richiesta dell'ATC formalizzata entro il 15.11.2021

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2021/2022 fino al 30.09.2021 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, fino alle ore 18.00.

Nelle ZPS l'attività di allenamento ed addestramento cani è terminata.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l'uso di un tesserino interno per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

Fino al 30.09.2021, è consentita la caccia da appostamento esclusivamente alle specie colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia e merlo. Per quest'ultima specie, è consentito un carniere massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore. La caccia da appostamento temporaneo, in tale periodo, è limitata a tre giorni fissi settimanali: mercoledì, sabato e domenica, senza l'uso del cane e il percorso per raggiungere e lasciare l'appostamento deve essere effettuato con il fucile scarico e riposto nel fodero.

La caccia alla specie quaglia, termina il 31.01.2021. La caccia alle seguenti specie: beccaccino, frullino, galinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, tordo sassello e cesena, termina il 20.01.2022. La caccia alla specie beccaccia, termina il 31.12.2021.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X relativo alla specie prelevata.

Dal 29.11.2021 la caccia con il cane da seguita è vietata per consentire le catture e le immissioni della lepre comune.

Dal 01.01.2022 al 20.01.2022 la caccia vagante, anche con il cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita esclusivamente nelle paludi ed entro 50 metri dalle rive di stagni, laghi, fiumi e canali, questi ultimi con presenza perenne di acqua e solo nei tratti di larghezza non inferiore a 4 metri. Al di fuori delle zone sopra elencate, il fucile deve essere scarico e riposto nel fodero. Tale disposizione è valevole anche per le zone ZPS.

Dal 01.01.2022 al 31.01.2022, la caccia da appostamento è consentita per tre giorni settimanali a scelta, su tutto il territorio degli ATC e, dal 21.01.2022 al 31.01.2022, è consentita esclusivamente alle seguenti specie: colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia.

In caso di esondazioni dei fiumi e di piene che riducano la superficie delle golene e delle isole presenti lungo i corsi d'acqua, gli ATC possono richiedere alla Regione (struttura AFCP Val Padana) restrizioni territoriali temporanee all'attività venatoria, con finalità di tutela della fauna stanziale. In tali aree è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 43, c. 1, lett. n) della l.r. 26/93 e s.m.i.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "onde di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio mantovano e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base degli accordi sanciti tra gli ATC rispettivamente interessati.

5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nei **siti Rete Natura 2000** sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità n. 10435 del 29.07.2021.

Nella ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia:

- la caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria, fino al 30.12.2021, è consentita per non più di tre giornate settimanali a scelta;
- nel mese di gennaio 2022, la caccia vagante e da appostamento fisso è consentita nei due giorni settimanali prefissati di mercoledì e domenica.

Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/2022 per il territorio di competenza regionale con l'esclusione del territorio di Sondrio

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carnieri per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria agli ungulati e ai galliformi alpini si svolge come di seguito riportato.

Sugli ungulati poligastrici (e cinghiale limitatamente al periodo per la caccia di selezione)

La caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai compensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:

- a) camoscio, cervo e muflone: dal 1° agosto al 31 dicembre;
- b) capriolo: dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;
- c) cinghiale: tutto l'anno.

Gli uffici Agricoltura foreste caccia e pesca, di concerto con i Comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra sessi e differenti classi di età, disciplinano la caccia in forma selettiva agli ungulati poligastrici, adottando specifici provvedimenti, determinandoli secondo le indicazioni fornite da Ispra nel documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi", Manuali e linee guida, n. 91/2013 sulla base de/i seguenti criteri:

- a) valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
- b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti mediante censimenti;
- c) distribuzione programmata della pressione venatoria;
- d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
- e) adozione di mezzi e tempi di prelievo, il più possibile rispettosi della biologia delle singole specie;
- f) controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti.

Sul cinghiale (gestione faunistico-venatoria, compreso il prelievo venatorio in caccia di selezione e caccia collettiva)

La gestione faunistico-venatoria del cinghiale, ivi incluso il prelievo venatorio nelle modalità consentite, ovvero selezione e collettiva (braccata, girata, battuta), si svolge ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 1019/2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia – Attuazione dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e sulla base dell'azzonamento del territorio regionale in aree idonee e non idonee alla specie, disposto con Deliberazione di Giunta regionale n. 273/2018 "Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti". I piani di prelievo vengono approvati annualmente dai dirigenti degli Uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali coerentemente con i Progetti pluriennali di gestione della specie.

Sui galliformi alpini

Gli uffici Agricoltura foreste caccia e pesca attuano la gestione venatoria della tipica avifauna alpina, adottando specifici provvedimenti, ai sensi delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, prevedendo il prelievo nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre.

Le linee guida si basano su censimenti e piani di prelievo approvate con DGR n. 4169 del 30 dicembre 2020 assoggettate a procedura di valutazione di incidenza espressa con Decreto della Struttura Natura e Biodiversità del 30.11.20 n. 14829, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000 e sulla Rete Ecologica Regionale, delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, ferme restando le prescrizioni in esso contenute, puntualmente recepite nelle Linee Guida.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

D.d.s. 21 settembre 2021 - n. 12429

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Azione I.1.B.1.1 Bando Innodriver-S3 - Edizione 2019 - Misure A-B, Di cui al decreto n. 13757 del 27 settembre 2019 e ss.mm.ii.: presa d'atto della rinuncia al contributo concesso sulla misura a pervenuta da parte dei beneficiari Aegis-Tech s.r.l. start-up costituita a norma dell'art.4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3 (ID 1742654) e Future Care s.r.l. (ID 1738901) successivamente all'accettazione

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE

E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/2005 del 31 luglio 2019 avente ad oggetto: «2014IT16RFOP012. POR FESR Lombardia 2014-2020. Azione I.1.b.1.1 Approvazione degli elementi essenziali dell'iniziativa Innodriver S3 - edizione 2019 - Misure A e B»;
- il d.d.u.o. n. 13757 del 27 settembre 2019 che approva il Bando «Innodriver-S3 - Edizione 2019 - Misure A e B», a valere sull'Asse 1 POR FESR 2014-2020 - Azione 1.b.1.1«Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese», in attuazione della d.g.r. n. XI/2005 del 31 luglio 2019, e che individua, nella persona del Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze, il Responsabile del procedimento del bando e il Responsabile delle attività di selezione e concessione, comprese tutte le attività che intervengono prima della rendicontazione economica degli interventi all'agevolazione (ad es. esame e approvazione delle richieste di variazione dei proponenti, decreto di concessione definitiva, impegni, revoche, decadenze) e, nella persona del Dirigente pro-tempore della Struttura pro-tempore Competitività delle imprese sui mercati esteri, il Responsabile delle attività di verifica documentale e liquidazione;
- il d.d.u.o. n. 16556 del 18 novembre 2019 di parziale rettifica per mero errore materiale dell'allegato A) al d.d.u.o. n. 13757 del 27 settembre 2019 Bando «Innodriver-S3 - Edizione 2019 - Misure A e B»;
- il d.d.s. n. 786 del 24 gennaio 2020 con cui sono stati approvati gli elenchi delle domande di contributo ammesse e finanziabili, non ammesse ed ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse sulla Misura B;
- il d.d.s. n. 9463 del 3 agosto 2020 con cui sono stati approvati gli elenchi delle domande di contributo ammesse e non ammesse sulla Misura A e lo scorrimento della graduatoria delle domande ammesse con decreto 786/2020 e non finanziate per esaurimento delle risorse sulla Misura B;
- il d.d.s. n. 10739 del 16 settembre 2020 con cui sono stati parzialmente rettificati gli allegati 1 e 2 del decreto n. 9463 del 3 agosto 2020 limitatamente a 27 domande presentate sulla Misura A ammesse a contributo in seguito a riesame e ad approfondimenti svolti per mancata generazione dei COR richiesti tramite generazione massiva nel Registro Nazionale Aiuti;
- il d.d.s.n. 1929 del 16 febbraio 2021 d'impegno complessivo di euro 250.000,00 a favore di 10 beneficiari tra cui FUTURE CARE S.R.L. (ID 1738901);
- il d.d.s.n. 2737 del 01 marzo 2021 di conferma del contributo concesso in forma definitiva ad alcuni beneficiari, tra cui AEGIS-TECH S.R.L. START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART.4 COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015 N.3 (ID 1742654) e FUTURE CARE S.R.L. (ID 1738901), a seguito delle accettazioni pervenute sulle Misure A-B, dichiarazione di decadenza dal contributo concesso di un beneficiario e presa d'atto delle rinunce al contributo concesso sulla Misura A pervenute da parte di 12 beneficiari;
- il d.d.s. n. 5053 del 14 aprile 2021 d'impegno complessivo di euro 150.000,00 a favore di sei beneficiari, tra cui AEGIS-TECH S.R.L. START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART.4 COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015 N. 3 (ID 1742654);

• il d.d.s. n. 7026 del 25 maggio 2021 di presa d'atto della rinuncia al contributo concesso sulla misura a A pervenuta da parte del beneficiario R2B s.r.l. (id ID 1739513) successivamente all'accettazione;

Evidenziato che la dotazione finanziaria del «Bando Innodriver-S3 - Edizione 2019 - Misure A e B» stabilita con delibera n. XI/2005/2019 era pari ad euro 7.000.000,00, di cui 6.100.000,00 € stanziati per la misura A ed euro 900.000,00 € stanziati per la misura B con possibilità di effettuare spostamenti delle risorse tra le misure;

Atteso che il Bando «Innodriver-S3 - Edizione 2019 - Misure A e B»:

- al paragrafo C.4 stabilisce che, entro il termine perentorio di 120 giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'agevolazione, l'impresa deve accedere al sistema informativo Bandi Online e accettare il contributo a pena di decadenzza;
- al paragrafo D.2 disciplina le decadenze, le revoche, le rinunce dei soggetti beneficiari ed in particolare per le decadenze, al punto c), prevede che II il contributo assegnato è soggetto a decadenza totale qualora si presenti la condizione che il soggetto beneficiario non accetti il contributo entro i termini previsti di 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione e per le rinunce stabilisce che i soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo prima della data di conclusione del progetto, ovvero intendano rinunciare alla realizzazione di quanto previsto dalla domanda presentata e ammessa a beneficio, devono darne immediata comunicazione tramite la piattaforma Bandi Online e/o per posta elettronica certificata;

Atto atto che, a seguito dei sopra richiamati decreti di concessione della Misura A e della Misura B e decreti n. 2737/2021 e 7026/2021 risulta un importo complessivo concesso in forma definitiva pari a euro 6.520.000,00 così ripartiti:

- euro 5.500.000,00 concessi a n. 220 soggetti beneficiari della misura A;;
- euro 1.020.000,00 concessi a n. 34 soggetti beneficiari della misura B;

Atteso che, successivamente all'accettazione del contributo e prima della presentazione della rendicontazione finale e della richiesta di erogazione del saldo, 1 è pervenuta da parte di due ulteriori beneficiari beneficiario della Misura A ha trasmesso la comunicazione di rinuncia al contributo come segue:

ID PRATICA	DENOMINAZIONE BENEFICIARIO	RINUNCIA AL CONTRIBUTO
1742654	AEGIS-TECH S.R.L. START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART.4 COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015 N.3	9 settembre 2021 - pec prot. n. R1.2021.0095814
1738901	FUTURE CARE S.R.L.	20 settembre 2021 - pec prot. n. R1.2021.0096150

Visti:

- il decreto legge 244/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della Legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1 luglio 2017 il termine previsto per l'entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- la Legge 57/2011 ed il decreto del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero dello Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 e in particolare all'art. 9 che prevede che:

- «Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla regi-

strazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso» (comma 1);

- «Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis» (comma 2);
- «con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano» (comma 5);
- «Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a: a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso; b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico; c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso» (comma 6);
- «per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazione dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5» (comma 7);
- «Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale già erogato, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione» (comma 8);

Atteso che in base a quanto disposto dal suddetto decreto ministeriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017), si è provveduto in sede di concessione a registrare il bando sopra citato con i seguenti codici: Codice identificativo della misura A - CAR: 9990, Codice identificativo della misura B - CAR: 10068, a verificare le visure De Minimis e a registrare per ciascun beneficiario di ciascuna misura il Codice identificativo dell'aiuto COR (come indicato nei suddetti decreti di concessione); inoltre a seguito della rinuncia pervenuta sulla Misura A per la domanda ID 1742654 e per la domanda ID 1738901 si è provveduto ad aggiornare le informazioni riportate nel Registro Nazionale Aiuti e a generare il Codice Variazione Concessione RNA (COVAR) come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto, ai sensi delle disposizioni contenute nel succitato bando, di prendere atto della rinuncia al contributo concesso sulla Misura A del Bando Innodriver S3 – Edizione 2019 pervenuta da parte dei soggetti rinunciatarии sopraccitati, per un importo complessivo di contributo pari a euro 50.000,00;

Dato atto che con riferimento all'istanza di rinuncia pervenuta il 9 settembre 2021 e il 20 settembre 2021 per il beneficiario rinunciario FUTURE CARE S.R.L., il presente provvedimento conclude il procedimento ed è redatto entro i termini di legge di cui alla legge n. 241/1990, pari a 30 giorni per l'adempimento;

Rilevato che, a seguito dei sopra richiamati decreti di concessione della Misura A e della Misura B e dei decreti n. 2737/2021 e 7026/2021 e delle ulteriori istanze di rinuncia al contributo concesso pervenute dai soggetti AEGIS-TECH S.R.L. START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART.4 COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015 N.3 e FUTURE CARE S.R.L., rispetto alla dotatione iniziale del «Bando Innodriver - S3 – edizione 2019 - Misure A-B» pari a euro 7.000.000,00, risultano complessivamente concessi in forma definitiva euro 6.470.000,00 così ripartiti:

- euro 5.450.000,00 concessi a n. 218 soggetti beneficiari della misura A;
- euro 1.020.000,00 concessi a n. 34 soggetti beneficiari della misura B;

con un residuo di risorse non assegnate complessivamente pari a euro 530.000,00;

Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decreto n. 9463/2020, che si provvede a modificare, solo per i beneficiari rinunciatarии di cui al presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (prima denominata Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze) in ultimo definite con d.g.r. XI/2727 del 23 dicembre 2019 e dal decreto n. 4641 del 17 aprile 2020 e dal decreto n. 7558 del 3 giugno 2021, che hanno confermato in capo alla Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico le attività di selezione e concessione del Bando Innodriver -S3 – edizione 2019 - Misure A e B;

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/126 del 18 maggio 2018 di costituzione della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018, la d.g.r. n. XI/1315 del 25 febbraio 2019 e la d.g.r. n. XI/2669 del 16 dicembre 2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;
- la d.g.r. n. XI/2727 del 23 dicembre 2019, con la quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1° gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze (ora denominata Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico);
- la d.g.r. XI/4185 del 13 gennaio 2021 di approvazione del I provvedimento Organizzativo 2021, con la quale è stata costituita la Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 di approvazione del II Provvedimento organizzativo 2021 che ha disposto la riassegnazione provvisoriamente, dal 1 febbraio 2021, della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze alla Direzione Generale Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione;
- la d.g.r. XI/4350 del 22 febbraio 2021 di approvazione del IV provvedimento organizzativo 2021, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 di approvazione del V Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze è ridenominata Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico e con cui è divenuto operativo il nuovo assetto organizzativo per talune strutture, tra le quali la Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020, nella quale sono confluite le competenze relative alle fasi di verifica documentale, validazione e liquidazione della spesa per le misure dell'Asse I POR FESR 2014-2020 precedentemente in capo alla Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di prendere atto delle rinunce al contributo di complessivi euro 50.000,00 concessi per il progetto ID 1742654 e per il pro-

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 27 settembre 2021

getto ID 1738901 con decreto n. 9463/2020, presentati sul Bando Innodriver – edizione 2019 – Misura A, comunicate da parte dei soggetti beneficiari AEGIS-TECH S.R.L. START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART.4 COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015 N.3 e FUTURE CARE S.R.L. successivamente all'accettazione (allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

2. di notificare il presente atto ai soggetti rinunciatiari di cui al punto 1 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;

3. di dare atto che, contestualmente all'approvazione del presente provvedimento, si provvede a modificare per i soggetti rinunciatiari della misura A di cui al punto 1 la pubblicazione sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 avvenuta in sede di adozione del decreto 9463/2020;

4. di dare atto che ai suddetti soggetti rinunciatiari non è stato erogato il contributo in base alle disposizioni indicate nel bando che stabilisce che il contributo sia erogato solo a saldo dopo la verifica della rendicontazione finale;

5. di rinviare a successivo atto l'effettuazione dell'economia delle risorse impegnate con i decreti n. 5053 del 14 aprile 2021 e n. 1929 del 16 febbraio 2021 per i soggetti di cui al punto 1;

6. di dare atto che, della dotazione iniziale del «Bando Innodriver – S3 – edizione 2019 - Misure A-B» pari a euro 7.000.000,00, a seguito dei decreti di concessione della Misura A e della Misura B, del decreto n. 2737/2021 (presa d'atto delle rinunce pervenute da parte di n. 12 beneficiari della Misura A e dichiarazione di decaduta dal contributo di n. 1 beneficiario della Misura A), del decreto n. 7026/2021 (presa d'atto della rinuncia al contributo concesso sulla misura A pervenuta da parte del beneficiario R2B s.r.l. (ID 1739513) successivamente all'accettazione) e del presente provvedimento, risultano complessivamente concessi in forma definitiva euro 6.470.000,00 così ripartiti:

- euro 5.450.000,00 concessi a n. 218 soggetti beneficiari della misura A;
- euro 1.020.000,00 concessi a n. 34 soggetti beneficiari della misura B;

con un residuo di risorse non assegnate complessivamente pari a euro 530.000,00;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla Programmazione europea (www.fesr.regione.lombardia.it);

8. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e al Dirigente incaricato per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa (Dirigente pro tempore della Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020).

Il dirigente
Gabriele Busti

— • —

Bando Innodriver S3 – edizione 2019, Misure A e B: rinunce al contributo pervenute sul bando Innodriver - Misura A**allegato 1**

ID Pratica	Data Protocollazione Domanda	Numero protocollo Domanda	Denominazione richiedente	Codice fiscale richiedente	Sede operativa - Provincia	Sede operativa - Comune	Titolo progetto	Area S3	Contributo concesso con DDS 9463/2020 (euro)	Codice COR	Codice CUP	Istanza di rinuncia	Contributo rinunciato (euro)	Codice COVAR
1742654	23/01/2020	R1.2020.0000430	AEGIS-TECH S.R.L. START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART.4 COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015 N.3	04328260163	Bergamo	Treviso	Studio, progettazione e realizzazione di un sistema di visualizzazione innovativo da applicare su mezzi di movimentazione carichi industriali.	Smart mobility e architecture	25.000,00	2525525	E87820000310007	09/09/2021 – pec prot. n. R1.2021.0095814	25.000,00	574969
1738901	18/01/2020	R1.2020.0000240	FUTURE CARE S.R.L.	10934660969	Monza e della Brianza	Monza	APRICA - Analisi Predittiva Cadute	INDUSTRIA DELLA SALUTE	25.000,00	2525120	E57820000230007	20/09/2021 - pec prot. n. R1.2021.0096150	25.000,00	576762

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 27 settembre 2021

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 17 settembre 2021 - n. 12333

Nomina delle commissioni d'esame per il rilascio delle abilitazioni relative alla gestione faunistico venatoria degli ungulati - Modifica a seguito del XII provvedimento organizzativo della XI legislatura

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI,
AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO
AGRICOLTORE E POLITICHE FAUNISTICO-VENATORIE

Visti:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» e, in particolare, l'art. 44 comma 14 bis, che dispone che presso ciascun Ufficio Territoriale Regionale siano nominate apposite commissioni d'esame ai fini del rilascio delle abilitazioni per la gestione e per la caccia agli ungulati;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2031 del 31 luglio 2019 «Modifiche alle dgr. n. 7385 del 20 novembre 2017 «Determinazioni in ordine all'abilitazione alla caccia agli ungulati» e n. 1307 del 25 febbraio 2019 «Integrazione d.g.r. n. 7385 del 20 novembre 2017. Ulteriori determinazioni in ordine alle abilitazioni relative alla gestione faunistico venatoria degli ungulati»;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 5065 del 19 luglio 2021 che approva il XII Provvedimento organizzativo 2021 della XI Legislatura;
- il decreto n. 17280 del 28 novembre 2019 «Nomina delle commissioni d'esame per il rilascio delle abilitazioni relative alla gestione faunistico venatoria degli ungulati»;
- il decreto n. 10084 del 31 agosto 2020 «Sostituzione del membro esperto Anna Brangi - commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni relative alla gestione faunistico venatoria degli ungulati Pavia-Lodi nominata con decreto n. 17280 del 28 novembre 2019»;

Dato atto che il XII Provvedimento organizzativo 2021 di cui sopra:

- istituisce la U.O. Servizio Agricoltura, foreste, caccia e pesca - Monza e Città metropolitana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale e la Struttura - Agricoltura, foreste, caccia e pesca Varese, Como e Lecco;
- attribuisce alla U.O. Servizio Agricoltura, foreste, caccia e pesca - Monza e Città metropolitana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale le competenze relative al territorio della provincia di Monza Brianza e della Città metropolitana di Milano;
- attribuisce alla Struttura - Agricoltura, foreste, caccia e pesca Varese, Como e Lecco le competenze relative al territorio delle province di Varese, Como e Lecco;

Ritenuto pertanto necessario modificare le commissioni d'esame per il rilascio delle abilitazioni relative alla gestione faunistico venatoria degli ungulati di cui al decreto n. 17280 del 28 novembre 2019 nel seguente modo:

- eliminando la commissione «Struttura Agricoltura, foreste, caccia e pesca Brianza»;
- rinominando la commissione «Struttura Agricoltura, foreste, caccia e pesca Insubria»: commissione «Struttura - Agricoltura, foreste, caccia e pesca Varese, Como e Lecco»;
- rinominando la commissione «U.O. Servizio Agricoltura, foreste, caccia e pesca - Città metropolitana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale»: commissione «U.O. Servizio Agricoltura, foreste, caccia e pesca - Monza e Città metropolitana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale»;

Ritenuto altresì necessario modificare la composizione delle suddette commissioni come definito nell'allegato A bis, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che Marco Sirtori, membro titolare della commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni relative alla gestione faunistico venatoria degli ungulati in funzione presso la U.O. Servizio Agricoltura, foreste, caccia e pesca - Città metropolitana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale, è deceduto;

Ritentato necessario, per il corretto funzionamento della suddetta commissione d'esame, provvedere alla sostituzione di Marco Sirtori nominando un nuovo membro della commissione;

Considerato che l'elenco dei candidati valutati idonei ai fini della nomina dei membri esperti, agli atti presso questa U.O., ai sensi del decreto n. 17280 del 28 novembre 2019, può essere utilizzato per eventuali successive sostituzioni dei membri esperti, titolari e supplenti;

Ritenuto pertanto di sostituire Marco Sirtori con Caterina Cavenago, presente nell'elenco dei candidati ritenuti idonei a ricoprire la carica di membro della suddetta commissione d'esame;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della scrivente Unità Organizzativa attribuite con d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di eliminare la commissione d'esame «Struttura Agricoltura, foreste, caccia e pesca Brianza»;

2. di rinominare la commissione d'esame «Struttura Agricoltura, foreste, caccia e pesca Insubria»: commissione «Struttura - Agricoltura, foreste, caccia e pesca Varese, Como e Lecco»;

3. di rinominare la commissione d'esame «U.O. Servizio Agricoltura, foreste, caccia e pesca - Città metropolitana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale»: commissione «U.O. Servizio Agricoltura, foreste, caccia e pesca - Monza e Città metropolitana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale»;

4. di modificare la composizione delle commissioni d'esame per il rilascio delle abilitazioni relative alla gestione faunistico venatoria degli ungulati come definito nell'allegato A bis, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di nominare Caterina Cavenago, quale componente della commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni relative alla gestione faunistico venatoria degli ungulati in funzione presso la U.O. Servizio Agricoltura, foreste, caccia e pesca - Monza e Città metropolitana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale, in sostituzione di Marco Sirtori;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti delle commissioni di cui all'allegato A bis interessati dalle modifiche sopra esposte;

7. di confermare quant'altro stabilito dai decreti n. 17280 del 28 novembre 2019 e n. 10084 del 31 agosto 2020;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Franco Claretti

D.d.u.o. 21 settembre 2021 - n. 12447

Integrazione al decreto n. 12333 del 17 settembre 2021 «Nomina delle commissioni d'esame per il rilascio delle abilitazioni relative alla gestione faunistico venatoria degli ungulati – Modifica a seguito del XII provvedimento organizzativo della XI legislatura»

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI,
AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO
AGRICOLA E POLITICHE FAUNISTICO-VENATORIE

Visto il decreto n. 12333 del 17 settembre 2021 «Nomina delle commissioni d'esame per il rilascio delle abilitazioni relative alla gestione faunistico venatoria degli ungulati – Modifica a seguito del XII provvedimento organizzativo della XI Legislatura»;

Considerato che:

- il decreto n. 12333/21, al punto 4, modifica la composizione delle commissioni d'esame per il rilascio delle abilitazioni relative alla gestione faunistico venatoria degli ungulati come definito nell'allegato A bis, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- per mero errore nel caricamento dell'atto nel sistema informatico EDMA non è stato materialmente inserito il suddetto allegato A bis e pertanto lo stesso risulta incompleto;

Ritenuto pertanto necessario, fermo restando quant'altro stabilito dal decreto n. 12333/21, integrare lo stesso con l'allegato A bis, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della scrivente Unità Organizzativa attribuite con d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di integrare il decreto n. 12333/21 con l'allegato A bis, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare quant'altro stabilito dal decreto n. 12333 del 17 settembre 2021;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti delle commissioni di cui all'allegato A bis interessati dalle modifiche ivi esposte;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Franco Claretti

_____ • _____

ALLEGATO A bis “Commissioni d'esame per il rilascio delle abilitazioni relative alla gestione faunistico venatoria degli ungulati”**Struttura Agricoltura, foreste, caccia e pesca Bergamo**

Presidente:

il dirigente pro tempore della Struttura

membri effettivi:

- Moroni Giacomo
- Valtulini Osvaldo
- Duci Pierangelo

membri supplenti:

- Valsecchi Gabriele
- Molena Carlo
- Pessognelli Modesto

Struttura Agricoltura, foreste, caccia e pesca Brescia

Presidente:

il dirigente pro tempore della Struttura

membri effettivi:

- Colombi Giuliano Costanzo
- De Carli Massimo
- Gregorini Gianpaolo

membri supplenti:

- Bonavetti Elena
- Galvan Carlo
- Labate Antonella

U.O. Servizio Agricoltura, foreste, caccia e pesca Monza e Città metropolitana Milano politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale

Presidente:

il dirigente pro tempore della U.O.

membri effettivi:

- Zanzottera Madga
- Castelli Giorgio
- Caterina Cavenago

membri supplenti:

- Bisogni Paolo Gaetano
- Giordano Francesco
- Forcella Gabriele

Struttura –Agricoltura, foreste, caccia e pesca Varese, Como e Lecco

Presidente:

il dirigente pro tempore della Struttura

Sedi di Como e Varese:

membri effettivi:

- Visconti Luca
- Di Lauri Matteo
- Della Valle Fabio

membri supplenti:

- Porro Roberto
- Lanata Lorenzo
- Muscionico Gabriele

Sede di Lecco:

membri effettivi:

- Valsecchi Gabriele
- Bisogni Paolo Gaetano
- Giordano Francesco

membri supplenti:

- Molena Carlo
- Maccagno Riccardo
- Della Valle Fabio

Struttura Agricoltura, foreste, caccia e pesca Pavia e Lodi

Presidente:

il dirigente pro tempore della Struttura

membri effettivi:

- Roberto Viganò
- Colli Luigi
- Maggi Dario Luigi

membri supplenti:

- Meriggi Francesca
- Costantino Gentile

- Giordano Francesco

Struttura Agricoltura, foreste, caccia e pesca Val Padana

Presidente:

il dirigente pro tempore della Struttura

membri effettivi:

- Sivieri Stefano
- De Vincenti Luciano
- Gentile Costantino

membri supplenti:

- Omodeo Francesco
- Della Valle Fabio
- Penna Emilio

D.d.s. 21 settembre 2021 - n. 12446

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014 - 2020. Approvazione del bando di attuazione della misura 2.55 «Misure sanitarie - Misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura». Reg. (UE) n. 2020/560 art. 1, modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

TUTELA DELLA FAUNA ITTICA, OCM VEGETALI,

POLIICHE DI FILIERA E INNOVAZIONE

Richiamati:

- il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e ss.mm.ii.;
- il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla Politica Comune della Pesca e ss.mm.ii.;
- il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e ss.mm.ii.;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei (Fondi SIE) adottato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione n. C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, successivamente modificato con la Decisione di Esecuzione n. C (2018) 598 dell'8 febbraio 2018;
- la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e al relativo monitoraggio;
- il Programma Operativo FEAMP Italia 2014/2020, approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 e ss.mm.ii.;
- il decreto ministeriale n. 1034 del 19 gennaio 2016 recante la ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP 2014/20, a favore dello Stato e delle Regioni in base agli esiti della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nella seduta del 17 dicembre 2015;
- l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014 -2020, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome nella seduta del 9 giugno 2016 e sancito con atto del 20 settembre 2016, n. P.15286 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Considerato che il citato Accordo Multiregionale:

- approva i piani finanziari, di cui all'allegato 1, articolati per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni), rispettivamente per priorità e misura, con evidenza delle quote parte di risorse attribuite alla competenza dell'Amministrazione Centrale e delle Amministrazioni delle Regioni, e in particolare il piano finanziario di competenza della Regione Lombardia, che ammonta complessivamente a € 7.447.559,00;
- identifica le funzioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione e le modalità di delega delle stesse agli Organismi Intermedi;
- prevede che su mandato dell'Amministrazione Centrale, attraverso la stipula di apposite convenzioni, le Regioni e le Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, siano incaricate di gestire unitamente all'Amministrazione centrale, le misure del FEAMP 2014/2020 e le relative risorse finanziarie;

Richiamato il Regolamento (UE) n. 560/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 relativo alle misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Dato atto della comunicazione protocollo M1.2020.0194127 del 2 settembre 2020, con la quale la Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, Politiche di filiera ed Innovazione propone al competente ufficio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la rimodulazione del piano finanziario del Programma FEAMP 2014/2020 della Lombardia all'interno del Piano

finanziario nazionale, al fine di attivare le nuove Misure a sostegno delle imprese danneggiate dall'epidemia di COVID-19;

Richiamata la Decisione di Esecuzione della Commissione n. C (2021) 6481 del 31 agosto 2021 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 recante l'approvazione del «Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia;

Preso atto che, a seguito della Decisione di Esecuzione della Commissione n. C (2021) 6481 del 31 agosto 2021, le risorse del piano finanziario di competenza di Regione Lombardia destinate specificatamente all'attuazione della Misura 2.55 «Misure sanitarie- Misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura» sulla finalità «Sostenere gli acquacoltori attraverso la concessione di capitale circolante e compensazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia COVID-19» ammontano a € 1.420.270,82;

Preso atto che in base al Piano finanziario il contributo è assicurato per il 50% da fondi UE, per il 35% dal Fondo di rotazione e per il 15% da fondi regionali;

Vista la legge regionale 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Vista la legge regionale del 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio di previsione 2021-2023»;

Vista la Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 15 «Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali»;

Visti gli stanziamenti sul bilancio 2021/2023, a valere sui seguenti capitoli

- 16.01.203.12049 «Cofinanziamento dell'Unione Europea al Programma FEAMP 2014/2020 - Contributi agli investimenti a favore delle imprese»;
- 16.01.203.12050 «Cofinanziamento dello Stato per l'attuazione del Programma FEAMP 2014/2020 Contributi agli investimenti a favore delle imprese»;
- 16.01.203.12051 «Cofinanziamento regionale per l'attuazione del Programma FEAMP 2014/2020 - Contributi agli investimenti a favore delle imprese»;

Ritenuto di procedere all'approvazione del Bando di attuazione della Misura 2.55 «Misure sanitarie- misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura - Reg. (UE) n. 2020/560 Art. 1, Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014»;

Stabilito che, secondo quanto indicato nel bando di cui sopra, i termini di presentazione delle domande di contributo decorranno dal giorno 7 ottobre 2021 alle ore 12 e fino al 5 novembre 2021 alle ore 12;

Visto l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la comunicazione via mail del 20 settembre 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i. agli atti;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Tutela della Fauna Ittica, OCM Vegetali, Politiche di Filiera ed Innovazione attribuite con la d.g.r. n. n. XI/4655 del 3 maggio 2021;

DECRETA

1. Di approvare, per l'accesso ai finanziamenti del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014 - 2020, il bando di attuazione della Misura 2.55 ««Misure sanitarie- misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di covid-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura - Reg. (UE) n. 2020/560 Art. 1, Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di far decorrere i termini di presentazione delle domande di contributo a partire dal giorno 7 ottobre 2021 e fino al 5 novembre 2021;

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 27 settembre 2021

3. di dare atto che la spesa di € 1.420.270,82 trova copertura finanziaria a valere sul bilancio 2021/2023 sui seguenti capitoli:

- 16.01.203.12049 «Cofinanziamento dell'Unione Europea al Programma FEAMP 2014/2020 Contributi agli investimenti a favore delle imprese» per € 710.135,41;
- 16.01.203.12050 «Cofinanziamento dello Stato per l'attuazione del Programma FEAMP 2014/2020 Contributi agli investimenti a favore delle imprese» per € 497.094,79;
- 16.01.203.12051 «Cofinanziamento regionale per l'attuazione del Programma FEAMP 2014/2020 - Contributi agli investimenti a favore delle imprese» per € 213.040,62;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it, nonché, a cura delle competenti Strutture regionali, sul sito regionale della Programmazione Comunitaria: www.ue.regione.lombardia.it;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Faustino Bertinotti



PO FEAMP
2014 | 2020

Allegato A

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

1° BANDO DI ATTUAZIONE - MISURA 2.55

MISURE SANITARIE

Misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di
COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Reg. (UE) n. 2020/560 Art.1, Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014

PRIORITÀ 2

Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

1. Finalità e obiettivi
2. Principali riferimenti normativi
3. Soggetti beneficiari
4. Dotazione finanziaria
5. Comunicazioni tra Amministrazione e richiedente
6. Caratteristiche generali dell'agevolazione
 - 6.1 Caratteristiche generali
 - 6.2 Metodologia di calcolo dell'agevolazione
7. Condizioni per il cumulo della compensazione
8. Fasi e tempi del procedimento: termini generali
9. Presentazione della domanda
 - 9.1 Chi presenta la domanda
 - 9.2 Come e quando si presenta la domanda
 - 9.3 Modifica della domanda
10. Documentazione da allegare alla domanda
11. Istruttoria
 - 11.1 Verifica della ricevibilità della domanda
 - 11.2 Verifica dell'ammissibilità della domanda
 - 11.3 Concessione dell'agevolazione
 - 11.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione
12. Pubblicazione, informazione e contatti
13. Obblighi del beneficiario
14. Rinuncia
15. Decadenza
16. Revoca del contributo
17. Ispezione e controlli
18. Monitoraggio dei risultati
19. Diritti del beneficiario
20. Trattamento dei dati personali
21. Diritto di accesso ai documenti amministrativi
22. Responsabile del procedimento
23. Allegati

1. Finalità e obiettivi

Il Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), disciplinato dal Reg. (UE) n. 560/2020, di modifica al Reg. (UE) n. 508/2014, contribuisce a realizzare gli obiettivi della Strategia Europa 2020 e della Politica Comune della Pesca (PCP).

Il Programma Operativo elaborato dall'Italia (PO FEAMP Italia 2014-2020), favorisce, tra l'altro, un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze.

La misura è finalizzata al sostegno del settore dell'acquacoltura economicamente danneggiata dall'emergenza COVID-19 fornendo un supporto immediato, eccezionale e temporaneo alle imprese di acquacoltura.

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	FEAMP – Reg. (UE) n. 2020/560 art.1, modifiche del Regolamento (UE) n. 508/2014
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	Misura 2.55 lettera b) Misure sanitarie
Finalità	Sostenere gli acquacoltori attraverso la concessione di capitale circolante e compensazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia COVID-19
Beneficiari	Imprese acquicole

2. Principali riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo alle Disposizioni comuni sui fondi SIE e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla Politica Comune della Pesca e successive modifiche e integrazioni;

- Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 relativo alle misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati Membri e delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) n. 560/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 relativo alle misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 e s.m.i.;
- Il Programma Operativo FEAMP Italia 2014 - 2020, approvato dalla Commissione con decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, e s.m.i.);
- Disposizioni attuative, approvate dal Comitato di Sorveglianza e/o dall'Autorità di Gestione.

3. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo imprese attive nel settore dell'acquacoltura.

I richiedenti possono presentare la domanda se posseggono i seguenti requisiti:

- alla data di presentazione della domanda, e almeno dal 1° febbraio 2020, essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con codice ATECO 03.22 (acquacoltura in acque dolci e servizi connessi) e con oggetto sociale coerente con l'attività di acquacoltura;
- essere registrati in qualità di allevamento ittico ai sensi del D.d.S. n.7990 del 2 settembre 2014 (codice allevamento);
- avere sede legale nel territorio di Regione Lombardia;
- applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, nel caso di utilizzo di personale dipendente;
- non rientrare nei casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 1046/2018¹;
- non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)².

Le condizioni di cui sopra devono essere mantenute fino all'erogazione dell'aiuto.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a **€ 1.420.270,82** salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili.

Le risorse stanziate sul bando sono così ripartite:

¹ Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/00 l'Amministrazione è tenuta ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo DPR. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Amministrazione potrà consultare le seguenti banche dati: CCIAA, Agenzia Entrate, Casellario giudiziale, Banca dati antimafia.

² L'amministrazione accerta la sussistenza del requisito tramite interrogazione del Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura (SIPA). L'esito positivo della verifica comporta l'inammissibilità della domanda.

- 50% a carico del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca pari a € 710.135,41;
- 35% a carico del Fondo di Rotazione pari a € 497.094,79;
- 15% a carico del Bilancio Regionale pari a € 213.040,62.

5. Comunicazioni tra Amministrazione e richiedente

Le comunicazioni generate in automatico dalla piattaforma informatica Bandi Online vengono inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di compilazione della domanda iniziale.

Le ulteriori comunicazioni tra l'Amministrazione e il richiedente avverranno mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo inserito nella domanda di adesione.

L'indirizzo di posta elettronica a cui il richiedente indirizza le proprie comunicazioni è il seguente: agricoltura@pec.regione.lombardia.it.

6. Caratteristiche generali dell'agevolazione

6.1 Caratteristiche generali

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto.

L'agevolazione consiste nella compensazione della perdita di fatturato, verificatasi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia di COVID-19, come calcolata secondo quanto indicato al par. 6.2.

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% dell'importo ammissibile.

L'agevolazione di cui al presente bando non si configura come "Aiuto di Stato" secondo l'art. 8, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 508/2014.

Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, l'agevolazione non è concessa per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

6.2 Metodologia di calcolo dell'agevolazione

Il periodo di base della valutazione per la riduzione del fatturato va dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 (periodo preso in esame).

Ai fini del calcolo della compensazione, che si sostanzia nella perdita di reddito per le imprese di acquacoltura, si utilizza il principio della perdita di fatturato PR e si applicherà la seguente formula:

$$PR = Fatt\ C - Fatt\ M$$

In cui:

✓ Fatt C è il valore del fatturato (al netto dell'IVA) derivante dalla sola attività di acquacoltura nel periodo preso in esame (1° febbraio - 31 dicembre 2020);

✓ Fatt M è il valore ottenuto considerando il fatturato proveniente dalla sola attività di acquacoltura (al netto dell'IVA) ottenuto come media dei fatturati di tre, dei cinque anni precedenti l'evento eccezionale (1.1.2015 - 31.12.2019), escludendo il valore più elevato e quello più basso.

Nel caso di aziende la cui attività sia iniziata successivamente al 1.1.2015, si considererà il valore del fatturato medio degli anni interi di esercizio (dalla data inizio attività- al 31.12.2019).

I suddetti criteri si applicano in tutti i casi in cui sia comunque mantenuta la continuità della struttura produttiva nell'arco del quinquennio sopra indicato.

Nel caso di imprese che non rientrino nelle situazioni sopra descritte oppure la cui attività sia iniziata nell'anno 2019 ovvero nell'anno 2020, al fine di tener conto delle difficoltà nelle fasi di start-up e di assenza di bilanci consolidati, il valore della riduzione del fatturato sarà dato dalla media delle riduzioni registratesi per aziende simili, nell'arco temporale di riferimento. Per aziende simili si intendono quelle aventi lo stesso numero di unità lavorative, ossia il numero di unità lavorative più prossimo per tipologia di impianto.

Non è previsto nessun aiuto:

- qualora il valore della perdita PR sia inferiore a 500 euro,
- nei casi in cui la riduzione del fatturato PR risultati inferiore al 3% rispetto al FattM.

La compensazione sarà erogata nel solo caso in cui il valore di PR sia negativo e il valore della compensazione sarà pari al valore assoluto di tale perdita.

Per le Imprese che presentano sedi operative anche fuori regione, la compensazione verrà decurtata da somme già concesse da altre regioni su altri bandi a titolo di compensazione della perdita di fatturato riferita al medesimo periodo.

In mancanza di risorse sufficienti a garantire il sostegno a tutti i beneficiari ammessi in graduatoria, verrà applicata una riduzione proporzionale delle compensazioni finanziabili.

In ogni caso i richiedenti si impegnano a non presentare altre richieste di compensazione di perdita di fatturato per gli importi compensati con il presente bando.

La compensazione ammissibile non potrà superare il tetto massimo di € 150.000,00.

La compensazione richiesta è calcolata in automatico sul portale Bandi Online.

In mancanza di risorse sufficienti a garantire il sostegno a tutti i beneficiari ammessi in graduatoria, verrà applicata una riduzione proporzionale delle compensazioni finanziabili.

7. Condizioni per il cumulo della compensazione

La compensazione verrà decurtata da altre somme già concesse a titolo di compensazione della perdita di fatturato riferita al medesimo periodo.

8. Fasi e tempi del procedimento: termini generali

Presentazione della domanda di contributo	Dalle ore 12 del 7 ottobre 2021 alle ore 12 del 5 novembre 2021
---	---

Conclusione delle istruttorie delle domande di contributo e comunicazione	Entro 60 giorni dalla data successiva alla scadenza per la presentazione delle domande.
Data di pubblicazione su BURL delle concessioni di contributo	Entro 15 giorni dalla conclusione delle istruttorie
Pagamento del contributo richiesto	Entro 30 giorni dalla data di concessione del contributo

9. Presentazione della domanda

9.1 Chi presenta la domanda

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare di potere di firma.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.

9.2 Come e quando si presenta la domanda

Nel periodo di applicazione del Bando ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di agevolazione.

La domanda può essere presentata esclusivamente online sul portale Bandi Online <https://www.bandi.regione.lombardia.it/> dalle ore 12 del 7 ottobre 2021 alle ore 12 del 5 novembre 2021.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi Online al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B0, articolo 21 bis al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all'interno del Sistema informativo alla data di apertura del Bando.

Può presentare domanda di partecipazione al Bando il legale rappresentante dell'impresa o altra persona incaricata in nome e per conto del soggetto richiedente (Allegato B0), che deve:

- registrarsi alla piattaforma Bandi Online con Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) o con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – Carta di Identità Elettronica;
- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
 - a) compilare le informazioni anagrafiche;
 - b) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche associative.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.

Al termine della compilazione online della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, anch'essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo.

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.

La domanda deve essere corredata dagli allegati indicati al par. 23 e resi disponibili in forma editabile su: <https://www.bandi.regione.lombardia.it/> e www.feamp.regione.lombardia.it.

Ogni Allegato deve essere firmato elettronicamente dal soggetto dichiarante.

9.3 Modifica della domanda

Per modificare una domanda già presentata il richiedente deve presentare una nuova domanda e tutta la relativa documentazione entro il termine indicato al par. 9.2.

La nuova domanda annulla la precedente.

10. Documentazione da allegare alla domanda

I soggetti che intendono accedere alla presente misura devono presentare la seguente documentazione:

- Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (**Allegato B0**);
- Copia dei bilanci dal 2015 al 2020, o degli anni di attività nel caso di aziende la cui attività sia iniziata successivamente al 2015;
- Copia della dichiarazione IVA del mese di gennaio 2020;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai finanziamenti ricevuti su altre fonti di aiuto (**Allegato E2**).

Nel caso di aziende la cui attività sia iniziata prima del 31.12.2018, i soggetti dovranno presentare altresì:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto richiedente, relativa ai valori di fatturato (**Allegato B1**);
- Attestazione della perdita del fatturato (PR) dell'impresa interessata, calcolata secondo la metodologia indicata al precedente par. 6.2 sottoscritta digitalmente da un soggetto qualificato (revisore dei conti, esperto contabile o commercialista iscritti ad albo professionale) (**Allegato B2**);
- Per le domande la cui compensazione è pari a € 150.000,00, la seguente documentazione utile all'acquisizione delle informazioni antimafia. Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari a € 150.000,00, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.
 - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione CCIAA, con l'indicazione di tutti i componenti nonché del codice fiscale dell'impresa stessa; (**Allegato B4**);
 - Dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi (**Allegato B5**);
 - Documento di riconoscimento valido di tutti i dichiaranti.

Nel caso di imprese che non rientrino nelle situazioni sopra descritte oppure la cui attività sia iniziata nell'anno 2019 ovvero nell'anno 2020, i soggetti dovranno presentare altresì:

- Dichiarazione del tecnico incaricato relativa alla perdita di fatturato (nuove imprese) (**Allegato B3**).

11. Istruttoria

Il procedimento istruttorio deve concludersi entro 60 giorni, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle domande, prorogabili con atto del Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento identifica le domande di contributo presentate in base al codice rilasciato al momento della protocollazione della domanda.

Nel corso dell'istruttoria si effettua il controllo dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del

1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n.98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

11.1 Verifica della ricevibilità della domanda

In questa fase si verifica:

- che il termine e le modalità di presentazione della domanda siano stati rispettati;
- che la domanda sia stata correttamente compilata;
- la completezza dei dati riportati in domanda e della firma da parte del legale rappresentante o soggetto autorizzato.

Gli esiti delle verifiche di ricevibilità non prevedono integrazioni. La domanda non è ricevibile se manca anche uno solo dei requisiti elencati.

Se la domanda non è ricevibile il procedimento è concluso³. Il Responsabile del procedimento comunica al richiedente l'irricevibilità della domanda e le motivazioni dell'esclusione.

Le domande ricevibili sono sottoposte all'esame di ammissibilità.

11.2 Verifica dell'ammissibilità della domanda

In tale fase viene verificata:

- l'ammissibilità del soggetto richiedente e il rispetto di tutti i requisiti richiesti;
- presenza, validità e correttezza della documentazione elencata al par. 10.

Il Responsabile del procedimento può chiedere la trasmissione di integrazioni documentali entro un termine massimo di dieci giorni. La trasmissione avviene tramite il caricamento della documentazione nell'apposita funzionalità disponibile sul portale Bandi Online. Passato tale termine, la domanda non è ammissibile alle successive fasi dell'istruttoria ed il Responsabile lo comunica al richiedente.

Se la verifica di ammissibilità si conclude con esito negativo il Responsabile del procedimento comunica al richiedente i motivi di tale esito, indicando il termine entro il quale il richiedente può presentare le sue osservazioni.

Il Responsabile del procedimento informa il richiedente se le osservazioni presentate entro il termine non sono sufficienti a modificare l'esito della valutazione.

Scaduto il termine senza che siano state inviate osservazioni, la valutazione comunicata diventa definitiva; l'Amministrazione conclude l'iter istruttorio e riporta la propria decisione nel provvedimento indicato al par.11.3.

Il Responsabile del procedimento comunica ai richiedenti l'esito dell'istruttoria indicando l'importo della compensazione determinato come previsto al par. 6.2.

³ Ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.N. 241/1990.

11.3 Concessione dell'agevolazione

Il Responsabile del Procedimento approva con proprio provvedimento l'elenco delle domande ammesse e l'importo dell'aiuto concesso entro 15 giorni dalla conclusione delle istruttorie.

La domanda di contributo iniziale, se ammessa a finanziamento, costituisce domanda di erogazione del contributo.

11.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

Per le domande ammesse a finanziamento il pagamento avviene in unica soluzione, a seguito dei controlli sul permanere delle condizioni indicate al par. 13 al momento dell'autorizzazione dell'erogazione.

In caso di esito negativo dei controlli l'aiuto concesso è revocato e il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione all'interessato, indicando modalità e tempi per fornire eventuali controdeduzioni.

Ad ogni domanda con esito istruttoria positivo è assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP)⁴. Il codice accompagna ciascuna domanda dall'approvazione fino alla sua liquidazione.

L'erogazione dell'agevolazione avverrà entro 30 giorni dalla data di concessione del contributo.

12. Pubblicazione, informazione e contatti

Il decreto di concessione dell'agevolazione è, entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria:

- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
- pubblicato sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it;
- pubblicato sul sito www.teamp.regione.lombardia.it;
- comunicato ai richiedenti, indicando il codice CUP assegnato ad ogni domanda.

Di seguito i riferimenti e contatti:

- Responsabile del procedimento:
 - Faustino Bertinotti, e-mail fausto_bertinotti@regione.lombardia.it
- Informazioni relative ai contenuti del bando:
 - Marianna Garlanda, e-mail marianna_garlanda@regione.lombardia.it
 - Giovanna Nicastro, e-mail giovanna_nicastro@regione.lombardia.it

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1º febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

⁴ Ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i.

TITOLO	Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP) Bando della Misura 2.55 lettera b) "Misure sanitarie" Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 Modifiche del Regolamento (UE) n. 508/2014
DI COSA SI TRATTA	<i>Sostegno agli acquacoltori attraverso la concessione di capitale circolante a compensazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite, o per le spese supplementari di immagazzinaggio, verificatasi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia di COVID-19.</i>
CHI PUÒ PARTECIPARE	Imprese acquicole
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p><i>Le risorse stanziate complessivamente sul presente bando per la Misura 2.55 ammontano a € 1.420.270,82 di spesa pubblica totale, ripartite nel seguente modo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% a carico del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca pari a € 710.135,41 - 35% a carico del Fondo di Rotazione pari a € 497.094,79 - 15% a carico del Bilancio Regionale pari a € 213.040,62 €
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p><i>L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% della perdita di fatturato (PR) così come calcolata nell'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'Aiuto" del Programma Operativo FEAMP 2014/2020</i></p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	Non aiuto
PROCEDURA DI SELEZIONE	Verifica di ammissibilità delle domande
DATA APERTURA	Ore 12.00 del 7.10.2021
DATA CHIUSURA	Ore 12.00 del 5.11.2021
COME PARTECIPARE	<i>I richiedenti possono presentare una sola domanda esclusivamente mediante il portale "Bandi Online" di Regione Lombardia.</i>
CONTATTI	<p><i>Per informazioni in merito al bando è possibile rivolgersi alla Struttura Tutela della Fauna Ittica, OCM vegetali, Politiche di Filiera ed Innovazione nelle persone di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Faustino Bertinotti fausto_bertinotti@regione.lombardia.it • Marianna Garlanda marianna_garlanda@regione.lombardia.it • Giovanna Nicastro giovanna_nicastro@regione.lombardia.it

Nota: la scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al resto del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

Le informazioni relative a ciascuna domanda saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio del Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura (SIPA) gestito dall'Autorità di Gestione nazionale del FEAMP e verranno pubblicate sul sito web della Regione Lombardia.

13. Obblighi del beneficiario

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale nonché ad eventuali disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del PO FEAMP Italia 2014-2020.

Il beneficiario ha l'obbligo di garantire, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 508/2014, il rispetto delle condizioni di cui al punto 1, lettere da a) a d) dello stesso articolo per un periodo di cinque anni dal pagamento.

Il beneficiario è tenuto a conservare e rendere disponibili tutti i documenti relativi alla domanda per cinque anni dalla data del pagamento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy "I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati".

14. Rinuncia

I beneficiari che intendano rinunciare all'aiuto concesso devono darne immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento, che provvede a revocare e recuperare le somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

15. Decadenza

Il contributo decade nei casi di:

- irregolarità riscontrate ai sensi delle norme di riferimento;
- esito negativo dei controlli;
- violazione degli obblighi derivanti dal presente bando.

16. Revoca del contributo

Il contributo è revocato nei casi indicati ai paragrafi 14 e 15 e l'Amministrazione procede al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e di mora.

Il termine previsto per la restituzione di somme è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa.

Scaduto inutilmente tale termine, si avvia l'esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

17. Ispezione e controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, possono essere svolti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti dal beneficiario con riguardo alle operazioni finanziarie.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali previste dal regolamento (UE) 1303/2013 e dal Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEAMP. Potranno essere svolti controlli in loco per verificare la situazione di fatto e le condizioni di ammissibilità dell'iniziativa proposta.

Copia di tutta la documentazione inerente all'istanza di contributo deve essere presente in formato digitale e/o cartaceo presso la sede del beneficiario.

Ogni operazione può essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti nazionali e comunitari.

Durante i controlli il beneficiario è tenuto a:

- fornire il supporto e l'accompagnamento necessario per i controlli in loco previsti;
- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- consentire l'accesso all'autorità competente, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste.

18. Monitoraggio dei risultati

Per misurare il livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore è il seguente: Numero di beneficiari finanziati.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g) della l.r. 1/02/2012, n. 1), nella fase di 'adesione' è possibile compilare un questionario di customer satisfaction.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

19. DIRITTI DEL BENEFICIARIO

Al beneficiario spettano i diritti e le tutele connesse all'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, di quelle in materia di accesso ai documenti amministrativi inerenti al presente bando nonché di quelle in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la tutela nelle sedi giurisdizionali.

In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 241/90:

- **I'Amministrazione competente è:**

Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

- **I'oggetto del procedimento è:**

FEAMP 2014/2020. Selezione di beneficiari per il finanziamento di cui alla Misura 2.55 del Reg. (UE) n. 560/2020;

- **I'Ufficio responsabile del procedimento è:**

Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, Politiche di filiera e innovazione

- **il Responsabile del procedimento è:**

Dott. Faustino Bertinotti

- **la data di chiusura del procedimento è:**

60 giorni dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle domande, prorogabili.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da Regione Lombardia relativi all'istruttoria, accertamento e controllo per l'erogazione di contributi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi:

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Oppure in alternativa

Rimedi giurisdizionali:

- Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato G.

21. DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi

Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, Politiche di filiera e innovazione

Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – 3°piano Telefono (+39) 02.6765.2480

Email agricoltura@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- La copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- La riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 €;
- Le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a 16,00 € ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento⁵ è il Dirigente Regionale della Struttura competente, che riveste anche il ruolo di Referente regionale dell'Autorità di Gestione del FEAMP (RAdG).

I Soggetti coinvolti nel procedimento e le relative funzioni sono di seguito elencati.

Denominazione	Struttura	Ruolo/attività
Responsabile del procedimento	Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, Politiche di filiera e innovazione – Regione Lombardia	<ul style="list-style-type: none">• Verifica di ricevibilità e ammissibilità
Soggetto pagatore	U.O. Sviluppo di Filiere Agroalimentari e Zootecniche, Servizio Fitosanitario e Politiche Ittiche - Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia	<ul style="list-style-type: none">• liquidazione della domanda

⁵ Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990.

23. ALLEGATI

- B0 - Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda
 - B1 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai valori di fatturato
 - B2 – Validazione del tecnico incaricato relativa ai valori di fatturato
 - B3 – Dichiarazione del tecnico incaricato relativa alla perdita di fatturato (nuove imprese)
 - E2 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai finanziamenti ricevuti su altre fonti di aiuto
 - G - Informativa sul trattamento dei dati personali
- Modello per il calcolo della compensazione (formato .xls).

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 2014 -2020

Reg. (UE) n. 2020/560 Art.1, Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 2.55**MISURE SANITARIE**

Misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e
dell'acquacoltura

**ALLEGATO B0 – INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E
PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA**

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a _____

CF _____ in qualità di

 Presidente Legale rappresentante pro tempore Altro

della società denominata _____

con sede legale nel Comune di _____

Via _____ CAP _____ Prov. _____

tel.: _____ cell. Referente: _____

email: _____ CF o

P.IVA _____

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____

indirizzo P.E.C. _____

autorizzato con procura dal competente organo deliberante della società dallo Statuto**DICHIARA DI CONFERIRE**

al sig. (cognome e nome dell'intermediario) _____

in qualità di (denominazione intermediario) _____

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando FEAMP 2.55 quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti alla domanda.

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed Allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza della società.
- ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda.

Data

Il Dichiarante

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 2014 -2020

Reg. (UE) n. 2020/560 Art.1, Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 2.55**MISURE SANITARIE**

Misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura

**ALLEGATO B1 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
RELATIVA AI VALORI DI FATTURATO**

art. 47 del D.P.R 445/2000

Il/la sottoscritto/a _____

C.F. _____, in qualità di rappresentante legale
dell'impresa _____

con sede in via _____ a _____

C.F. _____ P. IVA _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

che i valori di fatturato richiesti dal bando e relativi alla suddetta impresa sono i seguenti:

- il valore del fatturato al netto dell'IVA derivante dalla sola attività di acquacoltura nel periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020 - *FattC* è pari a
_____ €;
- il fatturato al netto dell'IVA proveniente dalla sola attività di acquacoltura per le seguenti annualità (compilare solo le annualità per le quali il fatturato copre l'anno intero) è pari a:

_____ € per l'annualità 2019;

_____ € per l'annualità 2018;

_____ € per l'annualità 2017;

_____ € per l'annualità 2016;

_____ € per l'annualità 2015.

che nell'arco del quinquennio sopra indicato l'impresa ha mantenuto la continuità della struttura produttiva.

Eventuali considerazioni aggiuntive

Data

_____/_____/_____

Firma

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 2014 -2020

Reg. (UE) n. 2020/560 Art.1, Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 2.55**MISURE SANITARIE**

Misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura

ALLEGATO B2 – VALIDAZIONE DEL TECNICO INCARICATO DELLA DICHIARAZIONE DEI DATI DI FATTURATO RIPORTATI DALL'IMPRESA RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a _____

C.F. _____, iscritto al n. _____

dell'Albo professionale dei _____ della provincia di _____

In qualità di responsabile della tenuta dei dati contabili dell'impresa

_____P.IVA _____**ATTESTA**

sotto il profilo tecnico contabile, a seguito di specifica verifica tecnica degli atti dell'impresa stessa, che i valori di fatturato e i dati e le valutazioni riportati con la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA' rilasciata dall'impresa nell'Allegato B1 ai fini della presentazione dell'istanza di cui al bando FEAMP, misura 2.55 – Misure sanitarie “misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura” sono corretti e corrispondono con gli atti aziendali di contabilità fiscale.

Data

_____/_____/_____

Firma

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 2014 -2020

Reg. (UE) n. 2020/560 Art.1, Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 2.55**MISURE SANITARIE**

Misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura

**ALLEGATO B3 – DICHIARAZIONE DEL TECNICO INCARICATO
RELATIVA ALLA PERDITA DI FATTURATO (nuove imprese)**

Il/la sottoscritto/a _____

C.F. _____, iscritto al n. _____
dell'Albo professionale dei _____ della provincia di _____

In qualità di responsabile della tenuta dei dati contabili dell'impresa

P.IVA _____

DICHIARA

Che l'impresa ha iniziato l'attività nell'anno 2019 ovvero nell'anno 2020 e che il valore della riduzione del fatturato, stimato a partire dalla media delle riduzioni registratesi per aziende simili⁶, nell'arco temporale di riferimento, è pari a _____ €.

Di seguito vengono indicate le modalità di calcolo adottate per la stima delle riduzioni di fatturato, in coerenza con le indicazioni previste dal bando (par. 6.2)

Data

____/____/____

Firma

⁶ Per aziende simili si intendono quelle aventi lo stesso numero di unità lavorative, ossia il numero di unità lavorative più prossimo per tipologia di impianto.

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 2014 -2020

Reg. (UE) n. 2020/560 Art.1, Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 2.55**MISURE SANITARIE**

Misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e
dell'acquacoltura

**ALLEGATO E2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
RELATIVA A FINANZIAMENTI RICEVUTI SU ALTRE FONTI DI AIUTO**

art. 47 del D.P.R 445/2000

Il/la sottoscritto/a _____

C.F. _____, in qualità di rappresentante legale
dell'impresa _____

con sede in via _____ a _____

C.F. _____ P.IVA _____

ID Domanda: _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiero e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R.
445 del 28/12/2000

DICHIARA

- di non aver richiesto e/o ottenuto contributi su altre "fonti di aiuto" diverse dal FEAMP 2014/2020 per la compensazione della perdita di fatturato registrata in seguito all'epidemia di COVID-19 e richiesta a valere sulle risorse del presente bando.
- di aver ottenuto compensazioni per le perdite di fatturato inerenti a impianti produttivi siti in altre regioni per un importo pari a € _____ (*indicare, se del caso, l'importo ricevuto*).

Data _____

Il Dichiarante _____

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 2014 -2020

Reg. (UE) n. 2020/560 Art.1, Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 2.55**MISURE SANITARIE**

Misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura

ALLEGATO G – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dati

I Suoi dati personali (Cognome, Nome, Data di nascita e Codice Fiscale, Residenza) sono trattati per le finalità connesse al procedimento amministrativo attivato con il presente Bando (istruttoria della domanda di contributo, erogazione dell'eventuale contributo concesso, controlli conseguenti al percepimento dell'aiuto comunitario), in attuazione del Fondo Europeo della Pesca e Acquacoltura (FEAMP) disciplinato dal Reg. (UE) n. 508/2014.

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato ai sensi dell'art. 6, lett. E) del GDPR.

La informiamo inoltre che, per le finalità descritte e gli adempimenti conseguenti, i dati sono utilizzati per l'aggiornamento del Sistema Informativo Pesca e Acquacoltura (S.I.P.A.).

2. Modalità del trattamento dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolari del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Lombardia, nella figura del suo Legale Rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ha la titolarità sulle informazioni acquisite per le finalità previste dalla normativa.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail:
rpd@regione.lombardia.it

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero delle Finanze;
- INPS
- Prefettura
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività istituzionali.

I suoi dati inoltre vengono comunicati ad un soggetto terzo (fornitore), in qualità di responsabile del trattamento, nominato dal titolare: ARIA SpA (per la gestione e la manutenzione informatica Bandi Online per la presentazione delle domande, per la gestione e manutenzione del sito istituzionale di Regione Lombardia).

Il destinatario dei Suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poterli trattare e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

La informiamo inoltre che

- i Suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e nella sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
- ai sensi degli artt. 114 e 119 del Regolamento (UE) n. 508/2014, al fine di garantire la trasparenza circa il sostegno fornito a titolo del FEAMP, verranno adottate le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico, definite nell'Allegato V del medesimo Regolamento. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet della programmazione comunitaria di Regione Lombardia.

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce pertanto accettazione della sua inclusione nell'elenco degli interventi, pubblicato ai sensi del sopra citato art. 119.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati acquisiti sono conservati per almeno 10 anni dalla data del pagamento finale al beneficiario ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art. 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo **Regione Lombardia - Giunta, piazza Città di Lombardia 1 - Milano** all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

D.G. Sviluppo economico

D.d.s. 22 settembre - n. 12500

2014IT16RFOP012 - RLO12019008322 - RLO12019008323 - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Archè «Nuove MPMI - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Presa D'atto di rinuncia e conseguente decadenza del contributo concesso all'impresa Laboratori Tecnologici s.r.l. - ID 1500576.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LE START UP

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamate:

- la d.g.r. n. X/3251 del 06 marzo 2015 avente ad oggetto «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r.n.X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto «Presa d'atto della I Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto «Presa d'atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;
- la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto «Presa d'atto della III Riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019»;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività

delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.A.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Richiamati:

la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di sviluppo della XI legislatura»;

- la d.g.r. n. XI/1595 del 7 maggio 2019 di approvazione, a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse III azione 3.A.1.1., della Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese, con una dotazione finanziaria pari ad Euro 16.000.000,00, ed i relativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- il d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 che, in attuazione della d.g.r. n. 1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHE' - nuove MPMI - sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolidamento», individuando il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell'ambito del bando stesso, fissando al 2 ottobre 2019 la data di apertura dello sportello;
- il d.d.s. n. 6766 del 10 giugno 2020 che ha approvato gli esiti istruttori - 7° provvedimento - delle domande di contributo presentate a valere sul Bando Arché di cui al richiamato d.d.s. n. 11109/2019;

Dato atto che il bando di cui al richiamato d.d.s n. 11109/2019, al punto D.3.2. «Decadenza parziale o totale del contributo» prevede che «Il contributo è soggetto a decadenza in caso di rinuncia da parte del soggetto beneficiario»;

Preso atto della rinuncia, inviata dall'impresa Laboratori Tecnologici S.r.l. con PEC prot. n. O1.2021.0033159 dell'8 settembre 2021, al contributo concesso con il richiamato d.d.s. n. 6766/2020 e che è richiamata nell'Allegato 1 («Bando Arché - rinuncia e conseguente decadenza del contributo concesso»), parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo di Euro 39.583,49 e di procedere conseguentemente all'annullamento dei relativi impegni;

Ritenuto, pertanto, di dichiarare la decadenza del contributo concesso e non erogato all'impresa Laboratori Tecnologici s.r.l., di cui all'Allegato 1 («Bando Arché - rinuncia e conseguente decadenza del contributo concesso»), parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo di Euro 39.583,49 e di procedere conseguentemente all'annullamento dei relativi impegni;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento relante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che prevede all'art. 9:

- comma 1 «Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro»;
- comma 6 «Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a:
 - a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso;
 - b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;
 - c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso»;
- comma 7 «Per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Ta-

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 27 settembre 2021

le codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazione dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5;

Dato atto che ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115:

- l'aiuto è stato registrato nel registro nazionale aiuti con CAR 9395 COR 1960726;
- la variazione dell'aiuto oggetto del presente provvedimento è stata inserita nel registro nazionale aiuti e che alla variazione è stato assegnato il codice COVAR come riportato nell'Allegato 1 («Bando Archè - rinuncia e conseguente decadenza del contributo concesso»), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 11744 del 06 settembre 2021, con il quale l'Autorità di Gestione nomina il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli Investimenti e Promozione quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;
- il d.d.u.o. n. 12029 del 10 settembre 2021 con il quale il Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 delega la responsabilità delle attività dell'Azione III 3.a.1.1 – Bando Linea Intraprendo – attività «Selezione e concessione» al Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini di cui alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 («Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»), che decorrono dalla data di comunicazione della rinuncia al contributo di cui al prot. n. O1.2021.0033159 dell'8 settembre 2021;

Vista la legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 («Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione») e il regolamento regionale n. 1 del 2 aprile 2001 («Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni»), nonché la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 27 («Bilancio di previsione 2021-2023»);

Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 («Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni») è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. n. 6766/2020 e che si provvede a modificarla mediante la pubblicazione del presente atto;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 («Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»), nonché i provvedimenti organizzativi della XI^a Legislatura;

DECRETA

1. di dichiarare, a seguito della rinuncia pervenuta, la decadenza del contributo concesso con il d.d.s. n. 6766/2020, a valere sul «Bando Archè - Nuove MPMI - sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento», e non erogato all'impresa Laboratori Tecnologici s.r.l. di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo di Euro 39.583,49;

2. di procedere conseguentemente alla modifica degli impegni, di cui al d.d.s. n. 6766/2020, a valere sul bilancio regionale, per l'impresa Laboratori Tecnologici S.r.l. di cui al citato Allegato 1 («Bando Archè - rinuncia e conseguente decadenza del contributo concesso»), parte integrante e sostanziale del presente atto e indicati nella tabella seguente:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022	Modifica ANNO 2023
14.01.203.10839	2021	6107	0	-19.791,75	0,00	0,00
14.01.203.10855	2021	6108	0	-13.854,22	0,00	0,00
14.01.203.10873	2021	6112	0	-5.937,52	0,00	0,00

3. di attestare che sono state espletate le attività previste dal d.m. 31 maggio 2017, n. 115, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa Laboratori Tecnologici s.r.l., a Finlombarda s.p.a. soggetto incaricato

dell'assistenza tecnica del bando e ad Aria s.p.a. per gli adempimenti di competenza;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. n. 6766/2020 e che si provvede a modificarla mediante la pubblicazione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito di regione dedicato alla programmazione comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

La dirigente
Valentina Convertini

— • —

Allegato 1

BANDO ARCHE' - RINUNCIA E CONSEGUENTE DECADENZA DEL CONTRIBUTO CONCESSO

N.	ID DOMANDA	BENEFICIARIO	DECRETO CONCESSIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	P. IVA/C.F.	CAR	RNA COD. COR	RNA COD. COVAR	INVESTIMENTO AMMESSO	CONTRIBUTO CONCESSO (in decadenza)	RINUNCIA (ESTREMI PROTOCOLLO REGIONALE)
1	1500576	LABORATORI TECNOLOGICI S.R.L.	n. 6766 del 10-06-2020	04961120260	9395	1960726	578767	98.958,73 €	39.583,49 €	prot. n. O1.2021.33159 del 08/09/2021
								98.958,73 €	39.583,49 €	

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 27 settembre 2021

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 22 settembre 2021 - n. 12479

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Interventi di eradicazione/contenimento di specie vegetali aliene invasive» e impegno di euro 39.765,50 a favore della riserva naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. XI/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14-PE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management tool 2020 - Gestire 2020 (di seguito «Progetto LIFE Gestire2020»);

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14-PE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583» (di seguito «Bando»);

Considerato che il suddetto d.d.s. 11951/2020:

- approva il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020», in attuazione delle azioni concrete C4, C5, C8, C9, C10, C12, C15, C16 e C17 del progetto Life Gestire 2020;
- approva le seguenti linee d'intervento che compongono il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità»:
 - Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'affattuazione degli interventi previsti nelle 41 schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d.g.r 2423/2019, in attuazione dell'azione C4 «Supporto all'affattuazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di eradicazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, in attuazione dei Protocolli approvati con d.g.r. 1923/2019;
 - Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000

e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'affattuazione di interventi a favore della Chiroterofauna, previsti dal piano d'azione approvato con d.g.r. 1028/2018;

- Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di conservazione e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell'azione C.9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione del «Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latitastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis» approvato con d.g.r. 1922/2019 e per interventi di controllo della Trachemys scripta spp., in attuazione del «Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (Trachemys scripta spp.) di cui alla d.g.r. 2673/2019»;
- Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per interventi di conservazione e gestione di habitat di querceto, in attuazione dell'azione C.12 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 7 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, in attuazione dell'azione C.15 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 8 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell'avifauna acquatica, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di sternidi e altri uccelli di greti fluviali, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- approva i seguenti allegati tecnici che costituiscono le linee guida per gli interventi da realizzare nell'ambito del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020»:
 - Allegato A.1 - Studio per l'individuazione delle Aree Prioritarie di Intervento (API) per la connettività ecologica;
 - Allegato A.2 - Tipologici di intervento;
 - Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;
 - Allegato C.1 - Piano d'azione Chiroterri;
 - Allegato C.2 - Schede tecniche di interventi;
 - Allegato D.1 - Linee guida brughiere;
 - Allegato D.2 - Linee guida elettrodotti;
 - Allegato E.1 - Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latitastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis;
 - Allegato E.2 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri;
 - Allegato F.1 - Linee guida querceti;
 - Allegato F.2 - Beneficiari e priorità querceti;
 - Allegato G.1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lombardia nel 2017;
 - Allegato G.2 - Linee guida garzaie;
 - Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 - Allegato I - Linee guida sternidi;
- stabilisce gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel Bando, che ammontano complessivamente a euro 2.077.513 (euro 1.026.111,74 di fondi regionali ed euro 1.051.401,26 di fondi del Programma Comunitario Life

2014-2020 - Gestire 2020) e trovano copertura come segue:

- capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020- Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34.600 anno 2021; euro 87.600 anno 2022;
- capitolo 11400 «Trasferimenti dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 23.800 anno 2021;
- capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali relative al progetto Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020»: euro 262.176,26 anno 2021; euro 444.271 anno 2022;
- capitolo 11402 «Contributi in capitale dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»: euro 169.000 anno 2021; euro 29.954 anno 2022;
- capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»: euro 389.366,74 anno 2021; euro 636.745 anno 2022;

Preso atto dell'assestamento al bilancio approvato dal Consiglio regionale con la legge 27 luglio 2021, n. 89;

Dato atto che:

- attraverso l'applicativo regionale Bandi online, con nota prot. n. T1.2021.0007394 del 28 gennaio 2021, è pervenuto il progetto «Interventi di eradicazione/contenimento di specie vegetali aliene invasive» presentato dalla Riserva Naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola per la linea di intervento 2. Invasive vegetali, che prevede una spesa complessiva di euro 39.765,50;
- come previsto al punto C3.c del Bando, in seguito all'istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Natura e Biodiversità, con nota del 17 febbraio 2021 (prot. regionale n. T1.2021.0012433) sono state richieste alla Riserva Naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola integrazioni documentali, che sono pervenute con nota del 28 febbraio 2021 (prot. regionale n. T1.2021.0028316 del 3 marzo 2021).

Verificato che, con le integrazioni trasmesse dalla Riserva Naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola la documentazione pratica presentata rispetta i requisiti previsti dal Bando;

Verificato che, nella dotazione finanziaria complessiva del bando sono risultate economie di spesa in relazione a talune linee di intervento, e che ai sensi dell'art. A4 del Bando i progetti istituiti ed in attesa di finanziamento possono essere finanziati in base all'ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva;

Dato atto che il cronoprogramma del progetto potrebbe dover essere aggiornato, considerato il periodo intercorso dalla presentazione dell'istanza;

Ritenuto a tal fine opportuno concedere una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si intenderà perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo PEC della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15 al Bando) da parte dell'interessato alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022 (come indicato all'art C3.d del Bando);

Preso atto che nel Bando sono riportate le seguenti modalità di liquidazione del contributo regionale:

- 40% successivamente al ricevimento dell'atto di accettazione del contributo, a partire dal 1° gennaio 2021;
- 60% entro 60 giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale del progetto a partire dal 1° gennaio 2022;

Verificato che i 39.765,50 euro necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto «Interventi di eradicazione/contenimento di specie vegetali aliene invasive» trovano copertura sul capitolo 9.05.104.13875 come segue:

- euro 15.906,20 sul bilancio 2021;
- euro 23.859,30 sul bilancio 2022;

Ritenuto pertanto;

- di approvare il progetto «Interventi di eradicazione/contenimento di specie vegetali aliene invasive», presentato dalla Riserva Naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola per la linea d'intervento 2. Invasive vegetali, che prevede una spesa complessiva di euro 39.765,50;

mento di specie vegetali aliene invasive», presentato dalla Riserva Naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola, per la linea d'intervento 2. Invasive vegetali, che prevede una spesa complessiva di euro 39.765,50;

- di impegnare la somma complessiva di euro 39.765,50 sul capitolo 9.05.104.13875 come segue:

- euro 15.906,20 sul bilancio 2021;
- euro 23.859,30 sul bilancio 2022;

- di trasmettere alla Riserva Naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo e l'eventuale richiesta di proroga;

- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su Bandi Online;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Considerato che le suddette attività concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, che prevede, tra l'altro, nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dell'Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208);

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e Biodiversità;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare il progetto «Interventi di eradicazione/contenimento di specie vegetali aliene invasive», presentato dalla Riserva Naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola per la linea d'intervento 2. Invasive vegetali, che prevede una spesa complessiva di euro 39.765,50;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione;

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 27 settembre 2021

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
CONSORZIO RISERVA NATU- RALE PIAN DI SPAGNA - LAGO DI MEZZOLA	76909	9.05.104.13875	15.906,20	23.859,30	0,00

3. di concedere, qualora la Riserva Naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola lo ritenesse necessario, una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si intenderà perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15) da parte dell'interessato alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022);

4. di trasmettere alla Riserva Naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo, e l'eventuale richiesta di proroga;

5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Il dirigente
Alessandra Norcini

D.d.s. 22 settembre 2021 - n. 12532

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di partner tecnici privati con cui partecipare alla presentazione di un progetto Life-2021-Strat-Two-Stage — Strategic Nature Projects (SNAP) 2021.

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
NATURA E BIODIVERSITÀ**

Vista la d.g.r. X/6323 del 13 marzo 2017 che definisce la Strategia regionale per l'accesso ai Programmi a Gestione Diretta (PGD) della UE per il periodo 2014-2020;

Preso atto che la Strategia regionale per l'accesso ai PGD della UE stabilisce i criteri per la definizione delle progettualità e, in particolare, prevede per il criterio «Valorizzazione delle reti regionali, nazionali e internazionali», trasparenza del processo di selezione dei soggetti di natura privata.

Considerato che l'8 luglio 2021 la Commissione Europea ha pubblicato il bando LIFE-2021-STRAT-two-stage — Strategic Nature and Integrated Projects (SNAP/SIP), nell'ambito del Programma LIFE «Programme for Environmental and Climate action» che finanzia progetti nei settori della economia circolare, della qualità della vita, della natura e della biodiversità, della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2018/1046 e dal Regolamento LIFE 2021/783.

Considerato che il bando è aperto in conformità con il «Programma di lavoro pluriennale 2021-2024» della UE e sarà gestito da CINEA (Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente);

Considerato che l'invito è suddiviso in tre tematiche:

1. LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP-two-stage - Progetti strategici per la natura
2. LIFE-2021-STRAT-ENV-SIP-two-stage - Progetti Strategici Integrati - Ambiente
3. LIFE-2021-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage - Progetti Strategico Integrato - Azione per il clima

Considerato che il Programma LIFE è suddiviso in due settori e 4 sottoprogrammi come di seguito specificati:

- settore ambiente
- sottoprogramma: natura e biodiversità
- sottoprogramma: economia circolare e qualità della vita
- settore azioni per il clima
- sottoprogramma adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici
- sottoprogramma transizione verso una energia pulita

Dato atto CHE gli obiettivi specifici del sottoprogramma «Natura e biodiversità» sono i seguenti:

- sviluppare, dimostrare, promuovere e stimolare l'aumento di tecniche, metodi e approcci innovativi (comprese le nature-based solutions e l'approccio ecosistemico) per raggiungere gli obiettivi della legislazione e della politica dell'UE in materia di natura e biodiversità, e contribuire al miglioramento delle conoscenze e all'applicazione delle buone pratiche anche a sostegno di Rete Natura 2000;
- sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione della legislazione e della politica dell'UE in materia di natura e biodiversità, migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare migliorando le capacità degli attori pubblici e privati e il coinvolgimento della società civile, tenendo conto anche dei possibili contributi forniti dalla citizen science;
- catalizzare la diffusione su larga scala di soluzioni/approcci di successo per l'attuazione della legislazione e della politica dell'UE in materia di natura e biodiversità, replicando i risultati, integrando gli obiettivi previsti in altre politiche e nel settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti.

Considerato che i Progetti strategici per la natura (SNAPS) hanno l'obiettivo di attuare: - Quadri d'azione prioritari (PAF) e/o - altri piani o strategie adottati a livello internazionale, nazionale, multiregionale o regionale dalle autorità competenti in materia di natura e biodiversità e che attuano la politica o la legislazione dell'UE in materia di natura e/o biodiversità.

Considerato che la Direzione Generale Ambiente e Clima intende presentare un Progetto Strategico per la Natura (SNAP) mirato al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità di cui alla Direttiva Habitat attraverso lo sviluppo del-

le politiche e delle azioni di gestione di Rete Natura 2000 definite nel Prioritised Action Framework (PAF) regionale, approvato con d.g.r. 5028 del 12 luglio 2021, e in altri piani strategici di diverso livello istituzionale;

Verificato che, in considerazione della complessità del progetto e della complementarità delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi previsti, Regione Lombardia intende individuare fin dalla prima fase di stesura del Concept Note potenziali partner tecnici privati interessati a partecipare al progetto per la definizione, programmazione e attuazione delle seguenti attività:

1. Monitoraggio dell'impatto delle azioni del progetto
2. Monitoraggio del contributo del progetto alla realizzazione del PAF (Quadro di azioni prioritarie) e/o di uno o più Piani strategici, regolamenti, iniziative della UE inerenti la tutela della biodiversità
3. Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività progettuali e supporto nella produzione dei rapporti tecnici e finanziari da inviare a CINEA

Ritenuto opportuno, al fine dell'individuazione del partner tecnico di cui al punto precedente, approvare un avviso di manifestazione di interesse rivolta a imprese operanti nel settore della conservazione della natura con particolare esperienza nella redazione e gestione di piani, programmi e progetti, anche comunitari, per la tutela della biodiversità;

Ritenuto pertanto opportuno approvare i criteri e le modalità per la selezione dei partner privati contenuti nell'avviso pubblico, oltre che il modello della domanda di partecipazione e il modello della proposta delle azioni di monitoraggio e dichiarazione di co-finanziamento, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente decreto e l'informativa relativa la trattamento de dati personali;

Ritenuto altresì opportuno nominare, con successivo decreto, una Commissione Tecnica formata da Dirigenti e Funzionari della Regione Lombardia che avrà il compito di scegliere i soggetti con cui collaborare e quindi proporre i singoli accordi di partenariato;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare:

- la deliberazione della Giunta regionale n. d.g.r. n. 5105 del 26/07/2007 avente ad oggetto «XIII PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2021» che nell'allegato A conferisce ad Alessandra Norcini l'incarico di dirigente della Struttura Natura e Biodiversità
- la deliberazione della Giunta regionale n. XI/5065 del 19 luglio 2021 con la quale, tra l'altro è stato aggiornato l'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali della Giunta regionale - XI Legislatura, con particolare riferimento alle competenze della Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli allegati, parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- Allegato A - AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER TECNICI PRIVATI CON CUI PARTECIPARE ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO LIFE-2021-STRAT-TWO-STAGE — STRATEGIC NATURE PROJECTS (SNAP) 2021.
- Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- Allegato 2 - PROPOSTA AZIONI DI MONITORAGGIO E DICHIARAZIONE DI CO-FINANZIAMENTO
- Allegato 3 - INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

e sul sito di Regione Lombardia, www.regione.lombardia.it, nella sezione « bandi, concorsi e appalti », l'Avviso pubblico per la ricerca di partner privati, dei modelli della Domanda di partecipazione e della Proposta azioni di monitoraggio, allegati al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. di nominare con successivo decreto una Commissione Tecnica formata da Dirigenti e Funzionari della Regione Lombardia che avrà il compito di scegliere i soggetti con cui collaborare e quindi proporre i singoli accordi di partenariato;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Alessandra Norcini

Allegato A**AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER TECNICI PRIVATI CON CUI PARTECIPARE ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO LIFE-2021-STRAT-TWO-STAGE — STRATEGIC NATURE PROJECTS (SNAP) 2021.****PREMESSA**

Con la DGR X/1042 del 05/12/2013 la Regione Lombardia si è dotata di una Strategia regionale per l'accesso ai Programmi a Gestione Diretta (PGD) della UE per il periodo 2014-2020 tenendo conto delle previsioni del Quadro Finanziario Pluriennale europeo e dei risultati attesi del Programma Regionale di Sviluppo (PRS). La strategia regionale supporta lo sviluppo delle idee progettuali da parte delle Direzioni Generali ed egli enti e società del Sistema Regionale, stimolando il coinvolgimento più ampio possibile del territorio.

La suddetta strategia definisce le priorità programmatiche, i criteri e gli strumenti per lo sviluppo dei progetti regionali nell'ambito dei PGD, le modalità per la definizione delle proposte progettuali e la disciplina per l'accesso al Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea.

Inoltre, la Strategia regionale per l'accesso ai PGD della UE definisce dei criteri per la definizione delle progettualità e, in particolare, prevede per il criterio "Rafforzamento delle reti con i partner regionali, nazionali e internazionali" trasparenza e pari opportunità di accesso nella scelta dei partner privati.

Con la D.G.R. n. X/6323 del 13 marzo 2017 "Strategia regionale per i programmi a gestione diretta dell'Unione Europea e linee di indirizzo per la partecipazione regionale ai programmi di cooperazione territoriale europea 2014-2020 si revisiona e aggiorna la Strategia per i PGD di cui alla D.G.R. n. X/1042 del 05 dicembre 2013

La documentazione di riferimento è disponibile al link
<https://www.fondidirettive.regenze.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PGD>

Art. 1 – Oggetto della Procedura

L'8 luglio 2021 la Commissione Europea ha pubblicato il bando LIFE-2021-STRAT-two-stage — Strategic Nature and Integrated Projects (SNAP/SIP), nell'ambito del Programma LIFE "Programme for Environmental and Climate action" che finanzia progetti nei settori della economia circolare, della qualità della vita, della natura e della biodiversità, della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2018/1046 e dal Regolamento LIFE 2021/783.

Il bando è consultabile al link:

[https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2021-STRAT-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true?typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLtE=null;startDat](https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2021-STRAT-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true?typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLtE=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState)

Il bando è aperto in conformità con il "Programma di lavoro pluriennale 2021-2024" della UE e sarà gestito da CINEA (Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente)

Considerato che l'invito è suddiviso in tre tematiche:

1. LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP-two-stage - Progetti strategici per la natura
2. LIFE-2021-STRAT-ENV-SIP-two-stage - Progetti Strategici Integrati – Ambiente
3. LIFE-2021-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage - Progetti Strategico Integrato - Azione per il clima

Considerato che il Programma LIFE è suddiviso in due settori e 4 sottoprogrammi come di seguito specificati:

- a. settore ambiente
 - sottoprogramma: natura e biodiversità
 - sottoprogramma: economia circolare e qualità della vita
- b. settore azioni per il clima
 - sottoprogramma adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici
 - sottoprogramma transizione verso una energia pulita

Gli obiettivi specifici del sottoprogramma "Natura e biodiversità" sono i seguenti:

- sviluppare, dimostrare, promuovere e stimolare l'aumento di tecniche, metodi e approcci innovativi (comprese le nature-based solutions e l'approccio ecosistemico) per raggiungere gli obiettivi della legislazione e della politica dell'UE in materia di natura e biodiversità, e contribuire al miglioramento delle conoscenze e all'applicazione delle buone pratiche anche a sostegno di Rete Natura 2000;
- sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione della legislazione e della politica dell'UE in materia di natura e biodiversità, migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare migliorando le capacità degli attori pubblici e privati e il coinvolgimento della società civile, tenendo conto anche dei possibili contributi forniti dalla citizen science;
- catalizzare la diffusione su larga scala di soluzioni/approcci di successo per l'attuazione della legislazione e della politica dell'UE in materia di natura e biodiversità, replicando i risultati, integrando gli obiettivi previsti in altre politiche e nel settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti.

I Progetti strategici per la natura (SNAPs) hanno l'obiettivo di attuare: - Quadri d'azione prioritari (PAF) e/o - altri piani o strategie adottati a livello internazionale, nazionale, multiregionale o regionale dalle autorità competenti in materia di natura e biodiversità e che attuano la politica o la legislazione dell'UE in materia di natura e/o biodiversità.

La Direzione Generale Ambiente e Clima intende presentare un Progetto Strategico per la Natura (SNAP) mirato al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità di cui alla Direttiva Habitat attraverso lo sviluppo delle politiche e delle azioni di gestione di Rete Natura 2000 definite nel Prioritised Action Framework (PAF) regionale, approvato con DGR 5028 del 12 luglio 2021, e in altri piani strategici di diverso livello istituzionale;

Per la redazione del progetto si prevede il seguente programma di lavoro:

- Fase 1: redazione del concept note nel mese di settembre/ottobre 2021 e invio alla CE entro il 19 ottobre 2021
- Fase 2: in caso di esito positivo della prima fase di selezione (comunicazione della CE prevista per fine novembre inizio dicembre 2021), redazione della proposta progettuale completa a partire da dicembre 2021 e invio alla CE della proposta completa entro il 7 aprile 2022
- data d'inizio prevista del progetto: 1° gennaio 2023
- durata del progetto: da 5 a 10 anni

La Regione Lombardia ha avviato la prima fase di lavoro identificando, in sintesi, le seguenti azioni da sviluppare nel progetto:

- attuazione del PAF di Regione Lombardia e delle regioni che aderiranno come partner di progetto
- azioni di *"ecological restoration"*

- attuazione del progetto “La rinaturazione del fiume Po”
- azioni di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario
- Attuazione di altre strategie, direttive quadro e Regolamenti:
 - Strategia Europea della Biodiversità 2030
 - Direttiva Quadro delle acque
 - Regolamento UE 1143/2014 sulle specie aliene (monitoraggio, prevenzione, eradicazione e controllo delle specie aliene invasive)
 - Iniziative europee sugli impollinatori (monitoraggio e conservazione degli insetti impollinatori)

L'area di riferimento individuata dalla Regione Lombardia per lo svolgimento delle azioni di progetto è l'intero territorio regionale, con l'obiettivo di coinvolgere almeno una regione confinante come partner beneficiario di progetto, di attuare azioni sinergiche rispetto alle altre Regioni confinanti, previsti da piani strategici di diverso livello istituzionale e di trasferire le buone pratiche sviluppate da Regione Lombardia attraverso il progetto LIFE IP GESTIRE 2020.

In considerazione della complessità del progetto e della complementarietà delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi previsti, la Regione Lombardia intende individuare fin dalla prima fase di stesura del concept note potenziali partner tecnici privati che dimostrino l'interesse congiunto ad attuare il progetto in un'ottica di cooperazione con l'intero partenariato individuato, di ampliamento e rafforzamento della rete di soggetti operanti per la valorizzazione e tutela delle aree Natura2000, di aperta diffusione delle conoscenze e dei risultati.

In particolare, la manifestazione di interesse è rivolta a soggetti interessati a partecipare al progetto per la **definizione, programmazione e attuazione delle seguenti attività:**

1. Monitoraggio dell'impatto delle azioni del progetto
2. Monitoraggio del contributo del progetto alla realizzazione del PAF (Quadro di azioni prioritarie) e/o di uno o più Piani strategici, regolamenti, iniziative della UE inerenti la tutela della biodiversità
3. Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività progettuali e supporto nella produzione dei rapporti tecnici e finanziari da inviare a CINEA

Art. 2 – Requisiti dei Soggetti “Partner tecnici”

La manifestazione di interesse è rivolta a soggetti privati operanti nel settore della conservazione della natura con particolare esperienza nella redazione e gestione di piani, programmi e progetti, anche comunitari, per la tutela della biodiversità.

I soggetti dovranno avere i seguenti requisiti:

A) requisiti di capacità tecnica

- Conoscenza delle Rete Natura 2000 in Lombardia e dei piani di gestione dei siti
- Esperienza nella gestione di servizi tecnici per la Commissione Europea nell'ambito dei temi inerenti le direttive Habitat e Uccelli compresa l'elaborazione di rapporti tecnici, linee guida e analisi sui temi inerenti a Rete Natura2000, anche in lingua inglese
- Esperienza in valutazione di piani di gestione di siti Natura 2000 e piani/progetti per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario
- Esperienza nella progettazione, monitoraggio tecnico e amministrativo/finanziario, verifiche sul campo dei risultati di progetti LIFE Natura e LIFE Integrati.

B) disponibilità e capacità economica di contrarre l'obbligo a garantire il cofinanziamento del progetto per la quota parte di competenza. Tale impegno dovrà essere esplicitato dichiarando l'importo massimo di cofinanziamento che può essere garantito considerando un progetto di 10 anni di durata. Tali requisiti devono essere comprovati a mezzo di autodichiarazione alla

disponibilità e all'idoneità sul piano economico e finanziario ad assumere gli obblighi derivanti dal progetto così come previsto dal bando europeo di cui trattasi.

Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti suddetti saranno inammissibili.

La qualità dei requisiti di capacità tecnica sarà poi oggetto di valutazione, come previsto dall'art. 4.

Inoltre, i soggetti destinatari del presente invito devono risultare in possesso, pena la non ammissibilità della candidatura, dei seguenti **ulteriori requisiti**, comprovati a mezzo di autodichiarazione:

- a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- b) operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e agli obblighi previsti per contrastare il lavoro irregolare;
- c) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii.
- d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- f) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 249/01 del 31/07/2014;

Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La domanda di manifestazione di interesse deve essere presentata esclusivamente on line, pena la non ammissibilità, attraverso la piattaforma informatizzata Bandi on line all'indirizzo

www.bandi.regione.lombardia.it, a partire dalle ore 10:00 del 28 settembre 2021 ed entro le ore 16:00 del 6 ottobre 2021 e firmata dal legale rappresentante.

Al termine della procedura di bandi online dovranno essere allegati:

- 1) domanda di partecipazione firmata dal legale rappresentante (allegato 1)
- 2) CV aziendale dettagliato comprovante il possesso dei requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 2;
- 3) proposta sintetica per lo sviluppo delle azioni di competenza dei proponenti indicate all'art.1 "Proposta azioni monitoraggio e dichiarazione di co-finanziamento" (allegato 2)

Si richiede inoltre la presa visione della informativa relativa al trattamento dei dati personali

In attuazione del Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76, si comunica che per accedere ai servizi online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni, è necessario utilizzare esclusivamente: SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione.

L'accesso tramite SPID richiede che l'utente sia già in possesso delle credenziali (nome utente e password) SPID, che permettono l'accesso a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione.

Tali credenziali sono rilasciate dai soggetti (detti identity provider) autorizzati, tra cui ad esempio Aruba, Infocert, Poste, Sielte o Tim. Per richiedere ed ottenere il codice SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid> Oppure: CIE Carta di Identità Elettronica: l'accesso tramite CIE richiede la Carta di Identità Elettronica (CIE) con il suo codice PIN e l'utilizzo dell'app CielD, scaricandola sul proprio cellulare. Nel caso in cui non si abbia la possibilità di scaricare l'app CielD è possibile utilizzare un lettore smart card contactless. Per informazioni è possibile consultare il sito istituzionale: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazionedigitale/cie-id/> Per informazioni sul suo funzionamento: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazionedigitale/entra-con-cie/> Oppure: CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi e PIN Per la richiesta del codice PIN: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizieinformazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/rilascio-pin-della-carta-crs> L'accesso tramite smartcard richiede il lettore di Smart card, la tessera sanitaria CRS o CNS abilitata con pin e il sistema di gestione "CrsManager", disponibile sul sito: <http://www.crs.regione.lombardia.it>

Qualora il richiedente abbia già attivato in passato delle credenziali di accesso al portale BandiOnline diverse da quelle sopra indicate, per presentare la domanda di contributo di cui al presente Bando dovrà comunque obbligatoriamente utilizzare SPID, CNS con PIN o CIE.

La modalità di autenticazione con username e password non è più ammessa, seppur visibile nella schermata.

Per accedere alla procedura è necessario registrare sia la persona fisica che opera sia l'ente giuridico seguendo le istruzioni presenti sul sito. Si informa che la validazione dell'ente giuridico può richiedere sino a 16 ore lavorative dall'inserimento dei dati e dell'eventuale documentazione.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione e il mancato caricamento elettronico dei documenti costituirà causa di inammissibilità della richiesta.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica).

La presentazione della domanda dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Nel caso il firmatario non disponga di firma elettronica con CRS/CNS o di firma digitale può rivolgersi, munito della propria CRS/CNS, agli Spazio Regione presenti in ogni provincia. Per indirizzi e orari di apertura consultare: www.regione.lombardia.it, dal menù Regione/Spazio Regione. Per informazioni sulla CRS consultare: <https://www.crs.regione.lombardia.it>. Si specifica che le strutture di Spazio Regione operano anche con modalità di lavoro agile a distanza e sono disponibili a supportare gli utenti via e-mail o telefono ai contatti indicati per ciascuna sede anche per il rilascio pin relativo alla CRS/CNS.

Ai fini del rispetto del termine per la presentazione della domanda farà fede inderogabilmente la data e l'ora di invio al Sistema Informativo, con ricevuta che viene rilasciata solo al completamento della procedura prevista, cui seguirà la protocollazione.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi della DPR 642/1972, all. B, art. 16.

Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti a:

marzia_cont@regione.lombardia.it

anna_rampa@regione.lombardia.it

Con la presentazione della suddetta domanda i proponenti contraggono l'obbligo a partecipare al partenariato, come previsto dal citato bando europeo, con gli altri partner istituzionali eventualmente coinvolti e con gli eventuali ulteriori soggetti che siano selezionati dalla Regione Lombardia nell'ambito della presente procedura.

ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI E ESAME DELLE PROPOSTE

Una Commissione Tecnica formata da Dirigenti e Funzionari della Regione Lombardia avrà il compito di scegliere i soggetti con cui collaborare e quindi proporre i singoli accordi di partenariato. La Commissione Tecnica si riunirà entro 15 giorni dalla scadenza del presente invito e valuterà le proposte pervenute in base ai seguenti criteri:

- 1) livello di esperienza in riferimento ai requisiti di capacità tecnica
- 2) qualità della proposta per lo sviluppo delle azioni di competenza

Nel dettaglio, le candidature saranno valutate in base ai seguenti criteri:

CRITERIO	PUNTEGGIO
1) livello di esperienza in riferimento ai requisiti di capacità tecnica	
1.1 conoscenza delle esigenze per la gestione delle aree Natura 2000 in Lombardia (attività di studio, analisi, redazione misure per piani di gestione, ecc)	Fino a 5 punti
1.2 esperienza nella gestione di servizi tecnici per la CE nell'ambito dei temi delle Direttive Habitat e Uccelli	Fino a 10 punti
1.3 esperienza nella redazione, gestione e monitoraggio di progetti LIFE Natura e LIFE Integrati	Fino a 15 punti
1.4 esperienza nella valutazione di progetti LIFE Natura e LIFE Integrati	Fino a 5 punti
2) qualità della proposta per lo sviluppo delle azioni di competenza	
2.1 qualità tecnica della metodologia proposta per il monitoraggio dell'impatto delle azioni del progetto	Fino a 10 punti
2.2 qualità tecnica della metodologia proposta per il monitoraggio del contributo del progetto alla realizzazione del PAF e/o di uno o più Piani strategici, regolamenti, iniziative della UE inerenti la tutela della biodiversità	Fino a 20 punti
2.3 qualità tecnica della metodologia proposta per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività progettuali e supporto nella produzione dei rapporti tecnici e finanziari da inviare a CINEA	Fino a 10 punti

Qualora venga ricevuta una sola manifestazione di interesse e la stessa venga giudicata idonea dalla Commissione, la Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere al coinvolgimento del proponente nel partenariato di progetto.

In caso di parità si farà ricorso al sorteggio.

Potranno essere selezionati anche più soggetti ove le proposte per lo sviluppo delle azioni di competenza siano ritenute tra loro complementari.

ART. 5 - ESITO DELLA VALUTAZIONE

A seguito della positiva valutazione da parte della Commissione di valutazione, al/i soggetto/i selezionato/i sarà garantita la possibilità di partecipare alla procedura di presentazione della proposta progettuale, in sede di redazione della proposta completa di progetto, e potrà essere valutata una rimodulazione della proposta presentata per le azioni di monitoraggio in modo tale da consentirne l'adeguamento alle esigenze emergenti ad una diversa scala di dettaglio, valutando anche la possibilità di modificare, in maniera concordata, l'ipotesi di distribuzione dei ruoli e delle attività tra i partner aderenti.

Dal presente avviso non deriva alcun accordo di tipo economico tra Regione Lombardia ed il soggetto/i soggetti selezionati, salvo che il progetto non venga approvato dalla Commissione Europea. In quest'ultimo caso, sono previsti il trasferimento della quota di budget di competenza del partner nonché la sottoscrizione di un accordo di partenariato.

La Regione Lombardia si riserva il diritto di non procedere alla presentazione della proposta progettuale; in quest'ultimo caso non verrà riconosciuto alcun compenso o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal/i soggetto/i selezionato/i e per le spese eventualmente sostenute. Inoltre, qualora il progetto non venga approvato dalla Commissione Europea, il/i soggetto/i selezionato/i non potrà/potranno richiedere alla Regione Lombardia alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento comunque denominato e la Regione Lombardia potrà, a suo insindacabile giudizio, ripresentare il progetto, opportunamente riveduto e corretto in accordo con il/i soggetto/i selezionato/i, in successivi bandi pubblicati dall'Unione Europea.

ART. 6 - TUTELA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lombardia.

ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il responsabile del procedimento amministrativo è, ai sensi della Legge 241/90, il Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità, Alessandra Norcini

ART. 8. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente bando è pubblicato sul Portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it – nella sezione “ bandi, concorsi e appalti” e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.).

Per informazioni sulla procedura on-line: N° verde 800.131.151 e-mail: bandi@regione.lombardia.it

Allegato 1**Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse**

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER TECNICI PRIVATI CON CUI PARTECIPARE ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO LIFE-2021-STRAT-TWO-STAGE — STRATEGIC NATURE PROJECTS (SNAP) 2021.

**RILASCIATA SOTTO FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000**

Il/la sottoscritto/a: _____

legale rappresentante di _____
_____ con sede legale nel Comune di _____

Via _____ n. _____ CAP _____

Tel. _____ email _____ PEC _____

C.F. _____

consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri, di formazione o uso di atti falsi, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria piena responsabilità,

CHIEDE

la partecipazione alla manifestazione di interesse per la ricerca di partner tecnici privati con cui partecipare alla presentazione di un progetto LIFE-2021-strat-two-stage — Strategic Nature Projects (SNAP) 2021

DICHIARA ALTRESÌ

che il/la **referente della proposta** è il/la Sig./a _____

Telefono: _____ e-mail: _____

AUTORIZZA

Il trattamento dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) come da informativa contenuta nell'allegato 3 alla manifestazione di interesse.

Luogo e data _____

Firma del legale rappresentante

Si allega alla domanda:

- All. 2 Proposta azioni di monitoraggio e dichiarazione co-finanziamento
- All. 3 Informativa relativa al trattamento dei dati personali
- Curriculum vitae aziendale

[Allegato 2 -Proposta azioni di monitoraggio e dichiarazione co-finanziamento]

*Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Ambiente e Clima
Struttura Natura e Biodiversità*

Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER TECNICI PRIVATI CON CUI PARTECIPARE ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO LIFE-2021-STRAT-TWO-STAGE — STRATEGIC NATURE AND INTEGRATED PROJECTS (SNAP) 2021.

1 . Monitoraggio dell'impatto delle azioni del progetto

Descrizione metodologia proposta
(max 2000 caratteri)

Risultati attesi
(max 1000 caratteri)

Prodotti previsti
(solo elenco)

2. Monitoraggio del contributo del progetto alla realizzazione del PAF (Quadro di azioni prioritarie) e/ o di uno o più Piani strategici, regolamenti, iniziative della UE inerenti la tutela della biodiversità

Descrizione metodologia proposta
(max 4000 caratteri)

Risultati attesi
(max 2000 caratteri)

Prodotti previsti
(solo elenco)

3. Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività progettuali e supporto nella produzione dei rapporti tecnici e finanziari da inviare a CINEA

Descrizione metodologia proposta
(max 1500 caratteri)

Risultati attesi
(max 500 caratteri)

Prodotti previsti
(solo elenco)

4. Dichiarazione dell'importo massimo di cofinanziamento garantito considerando un progetto di 10 anni di durata (art. 2 punto B dell'avviso pubblico)

**RegioneLombardia**

Allegato 3

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER TECNICI PRIVATI CON CUI PARTECIPARE ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO LIFE-2021-STRAT-TWO-STAGE — STRATEGIC NATURE PROJECTS (SNAP) 2021"

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

Le finalità della presente manifestazione di interesse è quella di individuare società interessati a partecipare al progetto SNAP per **la definizione, programmazione e attuazione delle seguenti attività:**

1. Monitoraggio dell'impatto delle azioni del progetto
2. Monitoraggio del contributo del progetto alla realizzazione del PAF (Quadro di azioni prioritarie di RN2000) e/ o di uno o più Piani strategici, regolamenti, iniziative della UE inerenti alla tutela della biodiversità
3. Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività progettuali e supporto nella produzione dei rapporti tecnici e finanziari da inviare a CINEA

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando.

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6, lett e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo email: RPD@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati. I suoi dati inoltre vengono comunicati a soggetti terzi, in qualità di responsabili del trattamento, nominati dal Titolare, fra cui relativamente alla piattaforma Bandi online, la Società ARIA S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare. I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6) Tempi di conservazione dei dati

Regione Lombardia, in qualità di titolare del dato, per i bandi/avvisi finanziati con risorse regionali/autonome, ha deciso di stabilire la durata di conservazione in 5 anni successivi dall'erogazione del saldo per consentire le ulteriori attività amministrative/contabili sui rendiconti;

7) Diritti dell'interessato

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati. La richiesta di istanza, per l'esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it all'attenzione della Direzione Generale competente: Ambiente e clima

Si ha diritto inoltre di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

G) PROVVEDIMENTI ALTRI ENTI

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato di indirizzo - Delibera n. 27 del 28 luglio 2021

"Ratifica dell'ottava, della nona e della decima variazione al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e) dell'accordo costitutivo dell'agenzia e dell'art. 15 del vigente regolamento di contabilità"

IL COMITATO DI INDIRIZZO

«OMISSIS»

DELIBERA

di ratificare i seguenti atti direttoriali depositati presso l'Ufficio Bilancio:

- n. 596 in data 5 maggio 2021 avente ad oggetto «Ottava variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023.»;
- n. 692 in data 24 maggio 2021 avente ad oggetto «Nona variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 con applicazione avanzo vincolato.»;
- n. 764 in data 14 giugno 2021 avente ad oggetto «Decima variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023.»;

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia- Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il presidente
Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato di indirizzo - Delibera n. 28 del 28 luglio 2021

Individuazione dei componenti del Collegio dei Revisori Legali per il triennio 2021-2024

IL COMITATO DI INDIRIZZO

«OMISSIS»

DELIBERA

1. di individuare quali componenti del Collegio dei Revisori Legali di AIPO per il periodo dal 31 luglio 2021 al 30 luglio 2024 i seguenti professionisti:

- Zeppa Grazia (Regione Emilia Romagna)
- Conti Annalisa (Regione Piemonte)
- Confalonieri Diego (Regione Lombardia)

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 10 comma 2 dell'Accordo Costitutivo, spetta al Collegio nominare fra i propri membri il Presidente;

3. di prevedere che per lo svolgimento della funzione di componente del Collegio, i compensi spettanti – oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato – sono determinati come specificato in premessa;

4. di incaricare la Direzione agli atti e provvedimenti conseguenziali alla nomina di cui all'art. 1 della presente deliberazione;

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia- Romagna e Veneto nonché sul sito web istituzionale dell'AIPO.

Il presidente
Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it